


CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN



**40 ANNI DI AZIONI IN DIFESA DEI DIRITTI DIMOSTRANO CHE I NOSTRI
RICORSI ALL'APPARATO DELLA GIUSTIZIA SONO L'ESTREMO RIMEDIO**

raccolta degli articoli estratti dalle riviste dal n.135 al n.138 del 2010

ESEMPI DI DISCRIMINAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN ATTIVATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE DAI COMUNI E ALTRI GESTORI DELLE STRADE



Vieste, multa da € 6.191,48



In penale per aver sostato



Avviso o similare per indurre a un rapido pagamento



GLI STALLI DI SOSTA CHE, NON GIUSTIFICATI DA CRITERI TECNICI, DISCRIMINANO I VEICOLI IN BASE ALLA LUNGHEZZA SPENDENDO SOLDI PUBBLICI PER L'ACQUISTO E LA POSA DI QUINTALI DI VERNICE CHE POI, CON L'ABRASIONE, INQUINANO LE FOGNE



Il Sindaco convoca



Tariffe contro legge



INCREDIBILE
Il divieto di circolazione stradale per altezza, a fianco, perché dovrebbe esistere un ostacolo che lo giustifica, ma poi vediamo autorizzare la circolazione stradale a veicoli che trasportano a bordo decine di persone oltre il conducente che possono superare detta limitazione.



Accesso al parcheggio sbarrato per altezza quando non esistono ostacoli a giustificare tale limitazione.



Ma la notte... NO

INSIEME PER NON FARCI RUBARE LA SPERANZA DI CAMBIARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DI TUTTI, SEMPRE CON IL PESSIMISMO DELL'INTELLIGENZA E L'OTTIMISMO DELLA VOLONTÀ

Non s'invecchia finché ogni giorno si fa qualcosa di creativo e s'interviene nella gestione del territorio.

Ricordare sempre che ogni vostra azione, piccola o grande, è determinante per non farsi rubare la speranza di cambiare, migliorando la qualità della vita, seguendo **per aspera ad astra** (*attraverso le asperità sino alle stelle*) e **vitam impendere vero** (*dedicare la vita alla verità*).

Ricordare di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo. Sempre il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà.

Per essere cittadini e non sudditi, la battaglia per la difesa e applicazione dei diritti è giornaliera, infatti, come cantava Giorgio Gaber:

*La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.*

Per un nuovo anno pieno di PACE, SALUTE, AMORE e LAVORO anche a Natale 2025 per i cristiani si rinnova la speranza con la nascita del bambin Gesù mentre per gli altri si rinnova la speranza intorno all'albero di Natale ma, a Natalino, passiamo dalla speranza all'azione rileggendo la poesia **Lentamente Muore** (*A Morte Devagar*) di Martha Medeiros:

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce.

Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti.

Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.

Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in sé stesso.

Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare; chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.

Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.

Come in tutte le battaglie: Che la giornata sia propizia.

Pier Luigi Ciolli



**Firenze, 2 novembre 2025: giorno per la commemorazione dei morti e il nostro impegno civico è la migliore riconoscenza e rispetto per tutti coloro che hanno sofferto e sono morti per farci nascere cittadini portatori dei diritti costituzionali.
Abbiamo pensato di ripercorrere i 40 anni di impegno civico e che proseguiranno nel 2026.**

Grazie agli associati e al volontariato, dal 1985 siamo intervenuti per inserire nella Legge la disciplina della circolazione e sosta delle autocaravan e il far allestire impianti igienico-sanitari per poter scaricare le acque reflue e caricare l'acqua potabile.

Dopo 40 anni siamo ancora in azione perché a partire dai 7.896 sindaci e poi dagli altri soggetti pubblici preposti alla gestione della circolazione stradale possono impunemente violare la Legge visto che:

1. possono emanare provvedimenti gravemente limitativi alla circolazione stradale senza alcun controllo preventivo sulla legittimità del provvedimento attivato mentre prima esisteva il CO.RE.CO che poteva bloccarli;
2. possono pubblicizzare i loro provvedimenti semplicemente inserendoli nell'Albo Pretorio online e dopo 15 giorni toglierli in modo che quando ne prendiamo conoscenza sono scaduti i termini per far un ricorso al TAR
3. i costi e i tempi per arrivare a una sentenza in giudicato sono di anni e, mentre chi è pagato o eletto per amministrare il bene pubblico può aspettare senza subire alcuno stress visto che non pagherà in prima persona, il cittadino deve rimanere in ansia per anni e anche quando il suo ricorso è accolto, il rimborso previsto in sentenza non consente di recuperare i costi subiti, quindi ha perso in ogni modo.

Nelle pagine che seguono ho inserito solo alcune pagine estratte dalla rivista *inCAMPER* che evidenziano alcuni temi affrontati, i successi, gli insuccessi che non ci hanno fermato perché lo Stato siamo noi cittadini e i cambiamenti possono avvenire solo se si partecipa attivamente in prima persona.

Le seguenti pagine evidenziano solo alcune temi azioni affrontate dal settembre 2025 andando indietro fino all'agosto 2017 ma già bastano per essere un esempio di cosa fare per cambiare e che è possibile cambiare se creiamo nuove forze dedicando ognuno le proprie possibili risorse. Completeremo questo documento arrivando fino al 1985 quando insieme iniziammo l'impresa.



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

055 2469343 – 328 8169174 dal lunedì al venerdì in orari 9-12 e 15-17

mail: info@coordinamentocamperisti.it PEC: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

NON SCRIVERCI attraverso chat, whatsapp, SMS, facebook o similari



Clicca sul numero di pagina per l'argomento desiderato.
Clicca sul numero in basso per tornare al sommario.

in questo numero

6 CHI SIAMO

-
- 8 **inCAMPER 135** maggio-giugno 2010
9 SOGNI INFRANTI E MORIRE DI DISOCCUPAZIONE
13 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA LIBERATA? ANCORA NON COMPLETAMENTE
17 UN PROCESSO... UNA STORIA
27 SANREMO: IL SINDACO C'EST MOI!

-
- 34 **inCAMPER 136** luglio-agosto 2010
35 SOGNI INFRANTI E MORIRE DI DISOCCUPAZIONE
38 CONTRAVVENZIONE & ARCHIVIAZIONE
43 ANNULLARE UN VERBALE È POSSIBILE

-
- 46 **inCAMPER 137** speciale agosto 2010
47 FILIPPO POLENCHI: L'EPICA, L'AFFONDAMENTO, L'IMPRESA

-
- 49 **inCAMPER 138** settembre-ottobre 2010
50 VIAGGIARE IN MOTO IN SICUREZZA
56 CITTADINI IN AZIONE NELLA LOTTA AL CRIMINE
61 TELECAMERE PUBBLICHE E PRIVATE
63 LE FORZE DI POLIZIA
68 CITTADINI IN DIVISA: UN LAVORO CONNATURATO AI PERICOLI
73 TUTELARE CHI CI TUTELA
74 LA VOCE DEL CITTADINO IN DIVISA
76 PREFETTURE: UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
80 LA VIA CRUCIS NELL'EDITORIA
84 PAGINE PER I NUOVI SCRITTORI



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

LA FORZA DELL'ESSERE INSIEME

La nostra storia parte dal 1985, quando ci siamo costituiti per far varare una legge che regolamentasse la circolazione e sosta delle autocaravan, nonché l'allestimento di impianti igienico-sanitari per lo scarico delle acque reflue e il rifornimento idrico.

Nel 1991 l'obiettivo fu raggiunto con l'emanazione della Legge 336 ma, poi, dovvemmo intervenire di nuovo per farla includere, nel 1992, nel Nuovo Codice della Strada.


Anche questo traguardo fu conseguito, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Purtroppo, la nostra battaglia prosegue ancora oggi poiché moltissimi sindaci, violando la normativa, non rispettavano e non rispettano i diritti sanciti dalle leggi sulla circolazione e sosta delle autocaravan. Grazie ai soci e agli attivisti che, anno dopo anno, hanno fornito le risorse necessarie con la loro adesione, siamo riusciti a portare in giudizio i sindaci vincendo numerose battaglie. Abbiamo chiesto ai vari governi di emanare leggi che sanzionassero immediatamente e in modo punitivo chi persiste nel violare le norme: **NESSUN RISCONTRO**.

Pertanto, ancora oggi, il ricorso alla Giustizia resta un atto d'obbligo ogni qualvolta gli enti proprietari delle strade non revochino in autotutela gli atti illegittimi.

Per evidenziare le azioni messe in campo da 40 anni, prima per dar forma alla legge per la circolazione e sosta della autocaravan e poi per farla rispettare dai sindaci dei 7.896 Comuni italiani, abbiamo iniziato a raccogliere i nostri articoli, ripercorrendo a ritroso i numeri della rivista **inCAMPER**.

Quindi, aprendo www.coordinamentocamperisti.it potrai scaricare le **RACCOLTE** e apprezzare l'impegno di tempo e denaro che, grazie ai soci, ai volontari e ai professionisti, abbiamo messo e mettiamo in campo, giorno dopo giorno.



Premesso che tutti possono sbagliare, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, in presenza di discriminazione diretta alla circolazione e sosta delle autocaravan, invia sempre un'istanza al Comune chiedendo prima copia dei provvedimenti e poi invia un'istanza per rispettare tempestivamente la legge, revocando in autotutela i provvedimenti relativi nonché scusarsi pubblicamente per l'errore commesso che ha creato stress, perdite di tempo e denaro ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione. In sintesi, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** confida sempre che il Comune, imitando gli esempi positivi di tanti altri Sindaci che hanno emanato atti per impedire o limitare la circolazione e sosta delle sole autocaravan, poi hanno correttamente revocato gli atti in autotutela, evitando:

- 1. oneri a carico dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA, perché**, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che attiva stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi. Un carico di lavoro che non deve attivarsi stante le leggi in vigore dal 1991 con la Legge n. 336, il Nuovo Codice della Strada in vigore dal 1992 e i ricorsi presentati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** negli anni accolti dai Prefetti e dai giudici in ogni ordine e grado, in particolare nelle decine di sentenze dei Tribunali amministrativi;
- 2. oneri a carico dei CITTADINI ITALIANI e dei TURISTI STRANIERI, perché** non hanno potuto fruire del territorio; hanno subito uno stress nel vedersi rifiutati; hanno dovuto cambiare l'itinerario per trovare una nuova destinazione per le loro vacanze spendendo soldi in carburante e consumo del veicolo, inquinando perché ogni chilometro in più percorso partecipa all'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua (*sommata sono decine di migliaia di chilometri che dovevano e potevano essere evitati*) nonché rischiare di essere coinvolti in incidenti stradali;
- 3. oneri a carico dei CITTADINI RESIDENTI, perché**, come lo testimoniano fatti accaduti, hanno subito uno stress nell'essere CONVOCATI dal Sindaco con un'affissione sui parabrezza che faceva pensare a chi passava chissà che cosa, tipo .. veicolo sequestrato .. multato .. eccetera. Cittadini che subiscono la perdita di decine di migliaia di euro (per l'acquisto, l'installazione, disinstallazione e smaltimento delle segnaletiche stradali verticali, sbarre limitatrici per altezza, fogli di convocazione eccetera) che dovevano invece essere utilizzati per aiutare i concittadini colpiti da criticità sociali. Cittadini che subiscono il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli nonché redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali, redigere riscontri alle istanze, affiggere sui parabrezza le CONVOCAZIONI: tempo che doveva essere dedicato a intervenire per verificare e segnalare le insidie stradali da eliminare, contrastare la vendita di merce rubata o contraffatta, pattugliare i giardini e i parchi, garantendo la sicurezza dei cittadini. Cittadini che perdono gli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan apporto di sviluppo socioeconomico e dei loro amici che, ricevuto notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto Comune;
- 4. oneri a carico del GOVERNO, perché** è percepito come il primo responsabile non avendo recepito le modifiche al Codice della Strada ripetutamente presentate e sollecitate dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** al fine di sanzionare immediatamente quei Comuni che, per interessi locali o personali hanno violato la Legge 336 del 1991 e poi violare quanto sancito nel Codice della Strada a partire dal 1992 riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan. In pratica, un Governo che non interviene per eliminare l'eccesso di libertà consentito ai 7.896 sindaci italiani a causa della eliminazione dei *COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI* che con il loro lavoro impedivano l'emanazione di atti in violazione di legge. Un eccesso di libertà, per fare un esempio recente, di un sindaco che vuole vietare ai cittadini di esporre bandiere alle finestre;
- 5. oneri a carico dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, perché** si trova costretta a presentare ricorsi, spendendo migliaia di euro che non sono rimborsati quando i ricorsi sono accolti perché sono previsti dalle leggi dei tariffari che non corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici.

INCAMPER

135 maggio/giugno 2010
Esemplare gratuito fuori commercio



Sogni infranti e morire di disoccupazione



Nel terzo trimestre 2009 il numero di occupati risulta pari a 23.010.000 unità **con un calo su base annua del 2,2%**.

Lo rileva l'Istat segnalando che il risultato deriva da un'ulteriore caduta dell'occupazione autonoma, dei dipendenti a termine e dei collaboratori, cui si aggiunge una significativa flessione dei dipendenti a tempo indeterminato.

Migliaia di cittadini hanno ricevuto e ricevono lettere di licenziamento o di cassa integrazione.

La situazione è drammatica perché il cittadino che ha perso il posto di lavoro oggi non perde solo lo stipendio: perde la fiducia che nel 2010 possa trovare un lavoro.

Nel nostro paese esistono le risorse pubbliche e private necessarie per aiutare concretamente i disoccupati ma coloro che abbiamo eletto a rappresentarci al parlamento non hanno la capacità o il coraggio o la voglia di attivarle.

Contribuisci fattivamente a evitarlo

Affinché il **2010** sia un **ANNO** di **SPERANZA** invia queste soluzioni a quanti puoi raggiungere con fax, e-mail, telefono

Un ricorrente 8 settembre, un'assenza delle istituzioni che carica sul cittadino il dovere di intervenire...

...senza aspettare di trovarsi di fronte a problemi sociali, come azioni in violazione dell'ordine pubblico (blocco di strade, stazioni, autostrade ecc...) che porterebbero altri danni al paese oppure forme di esasperazione che possono portare a gesti estremi (esempio aprendo http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineframe.asp?comefrom=rassegna¤tarticle).

È indispensabile assicurare lo stipendio ai disoccupati e mettere le basi per la fiducia.

La maggior parte dei parlamentari non vedono e non sentono il dolore dell'essere disoccupato, del doversi arrangiare per trovare i soldi per sopravvivere, del trovare un motivo per sperare in futuro lavoro. Alcuni parlamentari trattano il problema per farsi propaganda, per apparire oppure trovare qualche soluzione temporanea a livello locale. Al contrario, il compito dei parlamentari è quello di ripetere al governo, in ogni occasione, che

PUÒ E DEVE ATTIVARE LE SEGUENTI SOLUZIONI:



Le vincite elargite nei giochi radiotelevisivi siano destinate ai cittadini che hanno perso il lavoro...

1



I supermercati creino per i pensionati con reddito minimo e per i disoccupati uno spazio speciale...

2



Siano tempestivamente abolite le Province, mantenendo l'occupazione dei lavoratori ivi inseriti...

3



Siano tempestivamente accorpati i Comuni sotto i 10.000 abitanti, mantenendo l'occupazione dei lavoratori ivi inseriti e mantenendo sul territorio i servizi destinati agli utenti...

4



Le vincite elargite nei giochi radiotelevisivi siano destinate ai cittadini che hanno perso il lavoro (un gioco per evidenziare abilità e solidarietà), lasciando al partecipante la grande soddisfazione di aver dimostrato la sua capacità nonché di essere apparso in televisione. Oppure lasciare la metà della vincita ai concorrenti vincitori. Dette risorse economiche, per la trasparenza, devono essere inserite giorno per giorno in un sito internet nella colonna ENTRATE, elencando nella colonna USCITE i nomi e cognomi di quelli che saranno i beneficiari.

1

2

I supermercati creino per i pensionati con reddito minimo e per i disoccupati uno spazio speciale per la vendita dei prodotti superscontati perché in scadenza entro le 48 ore, evitando così di distruggerli e di gettarli nei rifiuti come appare avvegnà per circa il 15% dei prodotti alimentari.



**IL 2010
DIPENDE DAI CITTADINI,
DIPENDE DA TE.**

Dipende dalle azioni che metterai in campo, giorno dopo giorno, fino al conseguimento dei 4 obiettivi.

Ricorda al governo e a tutti i parlamentari che,

**PER UN 2010 DI SVILUPPO E
DI SPERANZA,**

devono intervenire facendo proprie le suddette soluzioni.



Siano tempestivamente abolite le Province, mantenendo l'occupazione dei lavoratori ivi inseriti, in modo che le risorse economiche che sono destinate all'organico provinciale e alle relative elezioni restino a disposizione del Governo o delle Regioni. Le risorse devono essere destinate tempestivamente ai cittadini che hanno perso il lavoro. Con l'abolizione delle Province si attiva altresì un risparmio economico e un risparmio energetico (tonnellate di carta risparmiata per le modulistiche annullate e per le elezioni che non si svolgerebbero) nonché si ottiene una drastica riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico per i viaggi risparmiati visto che non avrebbero luogo le sedute di decine di consigli provinciali. Dette risorse economiche, per la trasparenza, devono essere inserite giorno per giorno in un sito internet nella colonna ENTRATE, elencando nella colonna USCITE i nomi e cognomi di quelli che saranno i beneficiari.

3

Siano tempestivamente accorpate i Comuni sotto i 10.000 abitanti, mantenendo l'occupazione dei lavoratori ivi inseriti e mantenendo sul territorio i servizi destinati agli utenti, in modo che le risorse economiche impiegate per l'organico comunale e per le relative elezioni restino a disposizione del Governo o delle Regioni. Risorse da destinare tempestivamente ai cittadini che hanno perso il lavoro. In parole povere: **ELIMINARE** circa 6.000 sindaci / 6.000 consigli comunali / 6.000 organi di controllo sulle attività comunali / migliaia di società partecipate da detti comuni / ecc... Risparmio economico e un risparmio energetico (tonnellate di carta risparmiata per le modulistiche annullate) nonché si attiva una drastica riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico per i viaggi risparmiati visto che non avrebbero luogo le sedute delle migliaia di consigli comunali. Dette risorse economiche, per la trasparenza, devono essere inserite giorno per giorno in un sito internet nella colonna ENTRATE, elencando nella colonna USCITE i nomi e cognomi di quelli che saranno i beneficiari.

4



Confido di leggervi, Pier Luigi Ciolli

Castiglione della Pescaia liberata? Ancora non completamente

Il Sindaco di Castiglione della Pescaia, Monica Faenzi, costretta a rispettare la legge per ben due volte grazie alla continua azione civica dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

di ISABELLA COCOLO

FINALMENTE RIMOSSE LE SBARRE ANTICAMPER

Dopo anni di istanze formulate dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti alle autorità competenti, il Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia, Monica Faenzi, è stata costretta a far

rimuovere le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale, installate in strade e parcheggi del proprio territorio per impedire la circolazione e sosta delle autocaravan.



Il Sindaco di Castiglione della Pescaia, obbligato a rimuovere le sbarre anticamper, ha prontamente fatto installare due **totem anticamper** per impedire comunque la sosta alle autocaravan contravvenendo a quanto previsto dal Codice della Strada. Come annunciato, il Sindaco Monica Faenzi dovrà rimuovere anche queste segnaletiche perché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato chiaro, ripetendo a più riprese che le autocaravan non possono essere discriminate rispetto agli altri autoveicoli.

Come sempre, il successo nel ricondurre nella Legge il Sindaco di Castiglione della Pescaia, Monica Faenzi, dipende soprattutto da quanti equipaggi daranno forza all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con il versamento della quota sociale. Ricordatelo agli equipaggi che incontrate e che si lamentano dei divieti.

Dove si può circolare liberamente è grazie soprattutto al lavoro dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.



Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con provvedimento prot. 104020/R.U. del 01 dicembre 2009 ha diffidato il Comune a provvedere alla rimozione delle sbarre installate a seguito dell'emanazione delle ordinanze n. 167/1995, 3/1996, 220/1996, 43/1998, 113/1998, 340/1998, 142/1999 e 114/2001, accertando l'inosservanza delle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione. L'intimazione ministeriale è l'ultimo atto di un iter iniziato il 27 maggio 2007, quando l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invitava il Sindaco di Castiglione della Pescaia a revocare d'ufficio le ordinanze istitutive delle barre anti-camper stante la mancanza di altezze inferiori nelle strade e/o parcheggi che ne avrebbero giustificato tecnicamente l'installazione.

Dopo due inviti alla rimozione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sollecitato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, a seguito del comportamento omissivo dell'amministrazione di Castiglione della Pescaia, si è resa necessaria un'ulteriore istanza con la quale veniva richiesto al Ministero l'ordine di rimozione dei limitatori di altezza.

In ottemperanza al provvedimento ministeriale di diffida intervenuto lo scorso 01 dicembre 2009, il Sindaco di Castiglione della Pescaia ha emanato il 05 febbraio 2010 l'ordinanza n. 26 con la quale è

stata finalmente disposta la rimozione delle sbarre.

Tuttavia nel relativo provvedimento viene annunciato il potenziamento della segnaletica di riserva di sosta alle sole autovetture. Invero, in occasione di due sopralluoghi e relativa rilevazione fotografica, compiuti sotto la direzione dell'Avv. Diletta Costalunghi, non sempre è stata ravvisata la presenza di segnali di riserva di parcheggio alle autovetture nelle strade e nei parcheggi ove si trovavano i limitatori di altezza oggi rimossi.

Per evitare che la sosta delle autocaravan venga impedita dalla segnaletica di riserva di sosta alle autovetture, vanificando di fatto la rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è pronta a richiedere ancora una volta l'intervento del Ministero competente al fine di conseguire la libera circolazione e sosta delle autocaravan.

Ci auspichiamo che il Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia, Monica Faenzi, preso atto che non verrà meno l'azione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per far valere quanto previsto dal Codice della Strada per la circolazione e sosta delle autocaravan, rinunci a detto espediente per eludere, nei fatti, i ripetuti interventi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ANNULLATA L'AZIONE DEL SINDACO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, MONICA FAENZI, DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Dopo ben sette anni assolto Pier Luigi Ciolli, tesoriere dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ingiustamente accusato di diffamazione aggravata da Monica Faenzi, Sindaco di Castiglione della Pescaia.

Nel 2002 il sindaco di Castiglione della Pescaia - Monica Faenzi - irritata dai continui interventi dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti cercava di fermare l'Associazione denunciando Pier Luigi Ciolli per quanto scritto in un Comunicato Stampa. Un piccolo e sintetico Comunicato Stampa a fronte di oltre un centinaio di interventi, istanze, articoli, ecc..

Vale ricordare che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti non aveva mai denunciato un Sindaco perché riteneva che le espressioni, anche le più infelici, non avrebbero dovuto creare un carico di lavoro all'Amministrazione della Giustizia. Infatti, neanche l'intervento della Faenzi a Teletirreno, colorito da accuse infondate e offensivamente rivolte contro la categoria delle famiglie in autocaravan, attivò una denuncia da parte dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ANCC che pur avrebbe potuto reagire presentando denuncia-querela.

La Faenzi, però, non la pensava allo stesso modo. Secondo il Sindaco, infatti, l'Associazione doveva smettere di intromettersi in questioni che non la riguardavano, perché, stando a Firenze, là confi-

nata doveva rimanere. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti non solo non doveva intromettersi perché i diritti dei camperisti sono cose che non la riguardano, ma - soprattutto - non doveva permettersi di pubblicare articoli dove denunciava i fatti all'elettorato di Castiglione della Pescaia intero, perché lei, il Sindaco, non veniva a casa nostra a dirci come dovevamo vivere. Se metteva sbarre illegittime per limitare circolazione e sosta alle autocaravan, costringendo le famiglie in autocaravan che passano da laggiù a fruire di campeggi a pagamento, erano fatti loro e tali dovevano rimanere.

Noi buoni, mentre il sindaco di Castiglione della Pescaia Monica Faenzi inviava una querela. Non la inviava alla Procura di Grosseto o di Firenze, come avrebbe dovuto essere in base a una corretta interpretazione del delitto di diffamazione, bensì alla Procura di Perugia.

IL PUBBLICO MINISTERO

Il caso veniva assegnato al Pubblico Ministero, Dr. Tullio Cicoria, che non solo non archiviava, ma addirittura **rinviava Pier Luigi Ciolli a giudizio per il delitto di diffamazione aggravata**. Proprio così: non quella mite del codice penale ma il più ben grave reato previsto dalla legge sulla stampa, cioè: la diffamazione **punita con la reclusione fino a sei anni**.

Sono dovuti trascorrere anni prima di arrivare in udienza davanti al Giudice. Nel frattempo non cessavano le azioni per far ripristinare i diritti delle famiglie in autocaravan nel Comune di Castiglione della Pescaia. Azioni che portavano a diversi pronunciamenti da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture nei quali si chiedeva al Sindaco di Castiglione della Pescaia Monica Faenzi di rimuovere le sbarre anticamper. Inviti ai quali il Sindaco non ha mai ottemperato, ritenendosi superiore al Ministero e al Codice della Strada.





IL PRIMO GIUDIZIO

Il giudice di primo grado, anche se i fatti narrati erano la verità, non assolveva Pier Luigi Ciolli ma, accettando in parte la tesi del Pubblico Ministero Cicoria, **lo condannava a 600,00 euro di multa. Pena condonata. Una pena certamente simbolica visto che Pier Luigi Ciolli era in giudizio per un reato punito nel massimo fino a sei anni di reclusione.** Una sentenza che un cittadino qualsiasi avrebbe accolto con soddisfazione visti gli oneri in tempo e denaro per una difesa in appello ma Pier Luigi Ciolli, rappresentando l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, proseguiva dando incarico agli avvocati Massimo Campolmi e Diletta Costalunghi di impostare il **giudizio di appello.**

L'APPELLO

Perugia, 6 ottobre 2009, udienza davanti alla Corte di Appello.

Pier Luigi Ciolli ritrova l'avvocato della Faenzi e incontra per la prima volta l'avvocato del Comune di Castiglione della Pescaia. Sono gongolanti perché convinti che i giudici di appello non avrebbero sconfessato né il Pubblico Ministero né tantomeno il Giudice di primo grado.

Prende per primo la parola **il Procuratore Generale della Repubblica** (l'accusa contro Pier

Luigi Ciolli imputato) e con ampie motivazioni **CHIEDE L'ASSOLUZIONE di Pier Luigi Ciolli**, facendo proprie per intero le argomentazioni rappresentate dagli avvocati Massimo Campolmi e Diletta Costalunghi, avvocati a difesa di Pier Luigi Ciolli. *(Ndr: ricordiamo che a questo punto del dibattimento è facoltà dell'accusa, qualora abbia accertato degli errori, chiedere l'assoluzione dell'imputato).*

Doccia fredda sull'avvocato della Faenzi che, stando così le cose, si sente costretto a intervenire ma, senza successo. Facile l'intervento dell'Avv. Massimo Campolmi nel rappresentare alla Corte che i documenti negli atti sconfessano le dichiarazioni dell'avvocato della Faenzi. Poi, è l'Avv. Diletta Costalunghi a intervenire per rappresentare alla Corte gli aspetti tecnici inerenti il processo, suscitando una particolare attenzione da parte dei membri della Corte.

I Giudici della Corte d'Appello di Perugia si ritirano. Rientrano in aula e il 6 ottobre 2009 assolvono Pier Luigi Ciolli perché NON COLPEVOLE DEL FATTO di cui la Faenzi, Sindaco di Castiglione della Pescaia, lo aveva accusato.

Segue il *dossier* con l'intervento dell'Avv. Diletta Costalunghi, Dottore di Ricerca in discipline penali e processuali presso l'Università di Giurisprudenza di Firenze.



Un processo... una storia

a cura dell'Avv. Diletta Costalunghi, Dottore di Ricerca in discipline penali e processuali presso l'Università di Giurisprudenza di Firenze

La rilevanza penale delle espressioni obiettivamente (e consapevolmente) offensive dell'altrui reputazione trova un limite connaturale nella fondamentale libertà di ciascun individuo di esprimere e divulgare il proprio pensiero, riconosciuta e tutelata dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana, oltreché dalle principali dichiarazioni internazionali sui diritti civili, tra le quali, in particolare, dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Tale libertà è stata recentemente riaffermata dalla Corte d'Appello di Perugia con sentenza n. 751/09, emessa il 6 ottobre 2009 (depositata il 4 gennaio 2010), con la quale la Corte ha assolto Pier Luigi Ciolli, responsabile del settore tecnico-giuridico dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, dall'accusa di diffamazione aggravata mossagli da Monica Faenzi, Sindaco di Castiglione della Pescaia, a seguito di una lunga battaglia intrapresa dall'Associazione per tutelare i diritti delle famiglie in autocaravan in Castiglione della Pescaia.

LE VICENDE SULLO SFONDO DEL PROCESSO LE SBARRE COSIDDETTE ANTICAMPER

Come è noto, dal 2001 nel Comune di Castiglione della Pescaia sono state presenti sbarre trasversali anticamper all'ingresso dei parcheggi, nonché

divieti di sosta e fermata per le autocaravan in tutte le aree pubbliche adibite a parcheggio ad esclusione dell'area dislocata a 5 chilometri dal paese. Divieti, questi, che hanno costretto per molti anni le famiglie che impiegano tale autoveicolo alla fruizione dei campeggi laddove avessero voluto sostare tranquillamente in quel Comune.

L'illegittimità delle suddette limitazioni, come vedremo meglio più avanti riconosciuta anche dal Ministero dei Trasporti nelle note **prot. n. 0031543 del 2 aprile 2007**, **prot. n. 0059453 del 20 giugno 2007** e **prot. n. 0104811 del 15 novembre 2007**, fin dal lontano 2001 ha indotto l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a cercare occasioni di privato confronto con l'amministrazione castiglione; confronto, tuttavia, che, invece di tradursi in un dialogo privato fra portatori di contrapposti interessi, è sfociato in un pesante dibattito mass-mediatico (si vedano gli spezzoni qui riprodotti), che si è concluso – alla fine – con la presentazione di una querela per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Pier Luigi Ciolli da parte della Faenzi.

Di seguito si riportano alcuni spezzoni del dibattito mass-mediatico tra il Sindaco di Castiglione della Pescaia e l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

14 maggio 2002: trasmissione TeleTirreno

Primo incontro tra Pier Luigi Ciolli (in rappresentanza delle famiglie in autocaravan) e il Sindaco Faenzi

Il Sindaco Faenzi sul tema delle barre limitatrici d'altezza:

«(...) non ritengo che sia un provvedimento illiberale quello che ho fatto, anche perché bisogna partire dal (...) presupposto che la propria libertà finisce dove inizia quella degli altri. Ed io credo che in realtà quel campeggiare, perché poi non nascondiamoci dietro un dito insomma, non era un semplice parcheggio delle auto che la sera Come fanno di solito le automobili la sera se ne vanno e lasciano il parcheggio libero... comunque nella stagione estiva magari c'è un certo ricambio. Là si assisteva invece a un vero e proprio campeggio insomma, proprio a un insediamento abitativo, io ho riferito (...) un'immagine dei panni stesi, ma perché così è in realtà: vedevamo stanziare i camper per mesi là dentro (...). Quindi (...) non è stato un provvedimento illiberale, anche perché non abbiamo impedito ai camper di venire, vi abbiamo detto soltanto per favore non state là. Ve lo abbiamo detto con delle sbarre, ma voi sapete meglio di me che non è facile insegnare anche educare i camperisti (...).

(...) Per altro io dico anche (...) non tanto che siano stati tolti dei diritti, io credo vi siano stati tolti dei privilegi, dei privilegi che avevate acquisito con la possibilità di stare all'interno di un centro che era il centro di Castiglione della Pescaia dove la gente che poi ha un'abitazione, che magari viene in vacanza per un mese, o paga l'affitto o paga le tasse o in qualche modo non ha gli stessi vantaggi vostri, ma se non vogliamo proprio prendere in considerazione i proprietari di abitazioni, diciamo che colui che viene con una tenda o che viene con una roulotte è costretto diversamente da come fate voi, ad andare in un campeggio, pagare, e pagare i servizi di cui usufruisce (...).

Il codice della strada non mi vieta (...) di apporre delle barre (...); è vero che non me lo permette, ma non me lo vieta, non mi norma, per cui io ritengo di poter utilizzare i poteri del sindaco che mi creda, di poteri ne ha molti, moltissimi. E' l'autorità sanitaria massima, è l'autorità che deve vigilare sull'ordine pubblico e quindi non ho fatto altro che esercitare i miei poteri. Ma più che altro ho esercitato un dovere, un dovere preciso, un dovere verso i miei concittadini perché si evitasse che i camperisti portassero i loro scarichi nel sottopassaggio, di solito, perché così accade, noi lo sappiamo, perché poi dobbiamo mandarci continuamente i nostri operai. Ho evitato in tal modo che i camperisti magari, si mettessero a sostare davanti alle case, perché lei mi fa la differenza, perché voi usate questo sottile escamotage che a me non piace molto perché mi sento presa in giro: finché i piedini del camper non sono posizionati a terra, si tratta di sosta e non si tratta di campeggio. Però poi in realtà i camper stanno lì un mese e quando i vigili sono distratti o c'hanno da fare altro, perché purtroppo nella stagione estiva c'hanno da fare molto, perché noi contiamo 140.000 presenze e quindi non siamo soltanto e non possiamo stare soltanto dietro ai camperisti e quindi usando questo escamotage mi soggiornano per mesi nelle strade, per mesi negli stalli, per mesi davanti alla zona delle Paduline. E io sinceramente questa cosa non la sopporto, non mi piace, non mi piace nemmeno l'arroganza con cui voi ponete i vostri quesiti e con cui volete il rispetto dei privilegi, perché allora le posso dire che domani dovrei permettere, non tanto a chi urina fuori dall'albergo di chiudere l'albergo, ma dovrei permettere magari a qualcuno che viene in tenda e che ha meno possibilità economiche anche di coloro che possono comprare un camper, perché costa molto meno la tenda di un camper, di soggiornare nel centro storico del paese. Però così come non si può permettere per esempio, (...) di dormire per strada alla gente perché il vagabondaggio non è ammesso (...), io non posso permettere che (...) il centro del paese diventi un campeggio (...)

(...) Dunque, io devo dire sì ai camper, ma con le regole che diciamo noi, con i modi che diciamo noi, perché a me anche questo tentativo che Lei mi dice di venire a fare il sopralluogo a Castiglione, ma Castiglione è anche e soprattutto del suo Sindaco, dei suoi concittadini, e Lei insomma, mi pare che sia di Firenze, stia a casa sua a fare i sopralluoghi, eh scusi eh, io non gli vengo a fare i sopralluoghi, il territorio me lo gestisco e me lo organizzo come ritengo sia il modo migliore. Tra l'altro io voglio dire che anche quei vantaggi economici che spaventano poi i cittadini li ripagano, perché voi consumate l'acqua e non la pagate, perché scaricate e sono 100 milioni e non li pagate, consumate il suolo pubblico e non lo pagate per cui voglio dire la TARSU poi io la devo far pagare al 100% ai miei concittadini perché l'amministrazione di centrosinistra ha così decretato, e quindi i 100 milioni se li ripagano loro, poi qualche negoziante avrà venduto qualche pagnotta di pane in più, ma poi la ripagano, l'acqua poi costa e voi la pagate, la prendete senza consumare (...). Per quanto riguarda la responsabilità contabile io ho speso 6 milioni per mettere le sbarre probabilmente ne risparmio 100 per gli scarichi (...), per cui vi dico che la vostra intransigenza è diventata anche la mia intransigenza, perché voi venite a Castiglione (...) io vi metterò in apposite aree voi pagherete tutto ciò che consumerete e così saremo felici e contenti e io mi auguro che ci sia una felice coabitazione tra di noi, ma queste sono le regole e devono essere rispettate anche da voi, perché gli altri le rispettano».

9 luglio 2002, "Maremma News": relativo ai 150 nuovi posti creati dall'amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia presso le Rocchette per le autocaravan:
«Abbiamo preferito rispondere agli attacchi direttamente con in fatti (...). Certo, adesso anche i camperisti dovranno pagare per l'erogazione dei servizi di cui finora hanno potuto godere gratuitamente (...).»

13 febbraio 2003, "Maremma News":

14 febbraio 2003, "La Nazione": su una sentenza del Giudice di Pace Roberto Torriti, pubblicata su "La Nazione" del 12 febbraio 2003, che esprime opinioni analoghe a quelle del Sindaco Faenzi in merito alla legittimità di una regolamentazione differenziata della sosta delle auto e dei camper e oggetto di commento da parte di Roberto Tronconi, all'epoca, Presidente di ANCC.

Il Sindaco: *«(omissis) Che gli piaccia o no, adesso il signor Tronconi, se da Firenze da dove lancia i suoi strali, vorrà venire in vacanza a Castiglione, dovrà anche lui fare come i comuni mortali: pagare per i servizi che riceve (omissis)».*

14 settembre 2007, "Corriere Maremma: ancora sulle "sbarre anti-camper"

Eugenio Mencacci, assessore alla polizia municipale castiglionesa: *«Come amministrazione comunale abbiamo la facoltà di adottare provvedimenti che regolino il traffico sul territorio (omissis). Così come moltissimi altri Comuni turistici in Italia, noi ci siamo avvalsi di questa facoltà fin dal 2001 regolamentando la sosta dei camper. È stata una risposta precisa a tanti cittadini e turisti che lamentavano da tempo una situazione insostenibile per molti aspetti: traffico, decoro e anche questioni igienico-sanitarie. I camper sostavano sul lungo mare e lungo il canale Bruna dove più volte i vigili urbani hanno riscontrato lo scarico dei reflui. C'era persino chi veniva a lamentarsi della presenza costante dei camper proprio a ridosso del balcone della casa vacanze della quale pagava, al contrario dei camperisti, l'affitto (Omissis)»*

L'articolo incriminato

La vicenda processuale che ha coinvolto Pier Luigi Ciolli ha tratto origine proprio da questo punto.

Infatti, sul quotidiano "Corriere Maremma" del giorno 11 luglio 2002, Pier Luigi Ciolli pubblicò a suo nome un intervento intitolato *Camperisti sul piede di guerra* (pagina 42 del numero 85 della rivista inCAMPER, che è reperibile aprendo http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=85&n=44&pages=40). Per quanto non si trattasse di una nota diversa da molte altre che l'avevano preceduta, la peculiarità dei contenuti di quell'intervento, certamente di forte critica nei confronti dell'operato del Sindaco di Castiglione della Pescaia, indussero Monica Faenzi a presentare querela contro il firmatario dell'articolo.

Queste, le espressioni più importanti del comunicato: ***«I cittadini di Castiglione della Pescaia sono sconvolti dalle iniziative attivate dal Sindaco di***

Castiglione della Pescaia Monica Faenzi per le spese inerenti all'allestimento di parcheggi a pagamento e per l'emanazione di limitazioni alla circolazione stradale.

Il Sindaco (...) ha creato il problema "camper" per giustificare le spese per la creazione di infrastrutture e per l'assegnazione della gestione dei parcheggi (...)

(...) abbiamo chiarito e ripetiamo che il Sindaco si avvale di presunti e/o reali problemi per sperperare i miliardi delle entrate comunali a sua discrezione nonché per concedere autorizzazioni a costruire e gestire infrastrutture a soggetti privati (...).»

Era opinione della Faenzi che le espressioni in parola rivelassero una natura fortemente offensiva, celando un'implicita accusa nei confronti della medesima per *abuso d'ufficio*, delitto previsto e punito dall'articolo 323 Codice Penale.

Art. 323 c.p.

"Abuso di ufficio"

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»



Il delitto di diffamazione a mezzo stampa, la libertà di stampa, il diritto di cronaca e il diritto di critica

La narrazione della vicenda processuale che è seguita alla querela della Faenzi, durata sette lunghi anni, rende opportuna – se non addirittura necessaria – l’apertura di una parentesi concernente la tutela dell’onore nella così detta *società dell’informazione*.

Sul punto va subito chiarito che, se da un lato l’articolo 595 Codice Penale vieta di offendere la reputazione altrui *comunicando con più persone*, dall’altro l’articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana garantisce a ciascun individuo la libertà di esprimere il proprio pensiero.

Tale libertà è evidentemente fondamentale in un sistema democratico di vita associata, poiché è su di essa che si fonda il diritto di ogni singolo alla partecipazione al governo del *res publica*.

Scelte consapevoli presuppongono un’informazione compiuta: da qui, la necessità di garantire nei sistemi politici come il nostro, cioè basati sulla sovranità popolare, *la libertà di informazione* nella sua duplice veste di *libertà di informare* (lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana) e *libertà di informarsi* (lato passivo della libertà di manifestazione del pensiero), garantita quest’ultima, oltretutto dall’articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana, dal già citato articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Nasce perciò la *libertà di stampa* e con essa il *diritto di cronaca* e il *diritto di critica* mediante i

quali, presenti determinati requisiti di elaborazione giurisprudenziale, notizie o espressioni obiettivamente lesive dell’onore vengono *scriminate*, il che val quanto dire possono essere lecitamente divulgate dall’individuo nella società, trasformando un fatto che altrimenti sarebbe reato perché *tipico*, in un fatto lecito *ab origine*.

Circa i requisiti strutturali del diritto di cronaca e del diritto di critica quali espressioni della scriminante (comune) dell’*esercizio del diritto* (articolo 51 Codice Penale), dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere necessaria:

- 1) la *verità* del fatto narrato;
- 2) la *continenza* del linguaggio;
- 3) la *rilevanza sociale* della notizia.

In altre parole: affinché uno stampato o una dichiarazione obiettivamente diffamante perché lesiva della reputazione di un individuo, possa ritenersi comunque divulgata in modo lecito perché scriminata dal diritto di cronaca (o, a seconda dei casi, dal diritto di critica) è necessario che si tratti di comunicazione avente alla base fatti veri, che riguardi episodi la cui pubblica conoscenza costituisca presupposto per un autentico esercizio dei diritti di partecipazione politica da parte dei cittadini, nonché – infine – che le espressioni verbali impiegate siano verbalmente corrette.

Presenti dette caratteristiche, l’informazione divulgata dovrà ritenersi estranea alla sfera del penalmente rilevante, perché – appunto – *scriminata*.

Il processo di primo grado La condanna di Pier Luigi Ciolli

Tanto premesso, nel caso di Pier Luigi Ciolli è venuta in considerazione la scriminante del diritto di critica, più che il diritto cronaca, visto che in quell'articolo Pier Luigi Ciolli ha espresso un giudizio, ossia una presa di posizione motivata e argomentata su accadimenti, fatti e circostanze ben precise.

Tale precisazione è importante perché, sebbene per il diritto di critica non valgano limiti diversi rispetto a quelli sopra detti, nondimeno tali limiti si atteggiavano in modo diverso, perché sono più elastici che nel diritto di cronaca.

Ferma la maggiore elasticità dei requisiti in presenza dei quali si può dire che una notizia è coperta dal diritto di critica, nondimeno tale diritto non è stato inizialmente riconosciuto a Pier Luigi Ciolli, che in primo grado è stato condannato.

Il giudice di primo grado, infatti, mentre ha ritenuto «la prima parte del comunicato (...) del tutto in sintonia con i limiti propri di una critica legittima», ha manifestato un diverso avviso in relazione alla parte finale del comunicato, che – a suo giudizio – «(...) finiva per discostarsi dai cennati limiti». Ciò perché – continuando a citare testualmente le parole del giudice di primo grado – Pier Luigi Ciolli «giungeva ad attribuire al Sindaco un fatto specifico del tutto indimostrato e indimostrabile, fra l'altro costituente addebito di possibile rilievo penale, cioè quello di aver creato più o meno strumentalmente il problema camper non perché fosse avvertita l'esigenza di disciplinare magari erroneamente, l'afflusso di autocaravan, bensì per poter sperperare a sua discrezione le entrate comunali e per poter concedere autorizzazioni a privati, cioè per poter abusare del suo ufficio, privilegiando i privati prescelti a danno delle finanze pubbliche (il riferimento è chiaramente al delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 Codice Penale)».

Estrinsecando l'implicito di queste parole, insomma, il giudice di primo grado ha ritenuto Pier Luigi Ciolli colpevole del delitto di diffamazione a mezzo stampa, perché ha considerato non provata all'esito del processo di primo grado – e tantomeno dimostrabile neppure in futuro – la verità dei fatti narrati da Pier Luigi Ciolli. Essendo quindi mancato uno degli elementi costitutivi del diritto di critica, detta scriminante non si sarebbe potuta invocare, con la conseguenza che Pier Luigi Ciolli doveva essere ritenuto colpevole di diffamazione aggravata ai danni della Faenzi e, per questo, condannato.

L'appello: perché quei fatti erano tutti veri

In realtà, questa conclusione era davvero incontestabile, in quanto i fatti narrati da Pier Luigi Ciolli erano tutti veri.

Vediamoli insieme.

a) «Il Sindaco... ha creato il problema camper»

L'asserzione è vera. La prova? I fatti e soltanto i fatti.

È certamente un fatto che dalle precedenti amministrazioni comunali il turismo itinerante non sia stato sentito come un problema. Ma se così è, ne consegue che un problema è stato dunque "creato", perché prima dell'amministrazione comunale Faenzi il problema camper non c'era (problema presunto) o, quantomeno, non era sentito di portata tale da rendere necessari interventi così limitativi come quelli realizzati dall'amministrazione Faenzi (problema reale).

L'espressione presunti e/o reali problemi di cui al terzo capoverso del comunicato trova quindi una giustificazione.

D'altra parte, che soggettivamente la Faenzi abbia percepito la questione famiglie in autocaravan come un problema non è comunque un mistero: moltissimi gli interventi pubblici di quegli anni nei quali la stessa ha fatto presente l'inaccettabilità per lei che le famiglie in autocaravan possano fruire di Castiglione della Pescaia in maniera economicamente più vantaggiosa rispetto al turismo tradizionale (per un riscontro, si vedano gli interventi qui riprodotti).

b) « (...) per giustificare le spese per la creazione di infrastrutture»

Anche in questo caso il fatto narrato è assolutamente veritiero: per fronteggiare e risolvere il problema camper, infatti, sono state messe una decina di sbarre anticamper nelle zone in cui precedentemente era possibile circolare e sostare liberamente. **Spese, queste ultime, che hanno dunque trovato la loro giustificazione nell'esigenza di risolvere il problema turismo itinerante in Castiglione della Pescaia, come si diceva, sollevato dal Sindaco** (quale altra giustificazione avrebbero potuto trovare, infatti?).

Esame testimoniale

Faenzi: Noi abbiamo sette campeggi, tutti attrezzati per i camper, più le zone naturalmente di sosta che abbiamo creato;

Giudice: perdonatemi, parcheggi a pagamento o parcheggi liberi?

Faenzi: Sono parcheggi a pagamento

Giudice: Ecco, là dove sono state messe le sbarre, il parcheggio era libero?

Faenzi: Era libero, sì;

Teste a difesa: *La questione verteva sul fatto che alle famiglie in autocaravan non veniva più permessa, di fatto, la sosta e la circolazione nel comune, era intervenuto soprattutto l'atto, quello dell'apposizione di sbarre in alcuni parcheggi, sbarre a due metri di altezza da terra, per cui di fatto alle famiglie in autocaravan era preclusa la possibilità, è preclusa tutt'ora la possibilità di sostare nei parcheggi*

Difesa: *e all'interno del Comune, a parte nei parcheggi, erano previsti degli stalli con divieti?*

Teste a difesa: *era prevista un'area di sosta, Casa Mora, e poi credo anche aree soste private (...) qualche altra credo che sono parcheggi privati.*

c) « (...) per l'assegnazione della gestione dei parcheggi e del trasporto pubblico» (secondo capoverso); «per concedere autorizzazioni a costruire e gestire infrastrutture a soggetti privati» (terzo capoverso)

Installate le barre limitatrici d'altezza, il Comune ha quindi affidato a soggetti privati l'incarico di costruire e gestire i parcheggi ove avrebbero dovuto confluire le autocaravan a seguito delle sbarre anticamper.

Stesso discorso, con riferimento alla gestione del trasporto pubblico, dato che in Castiglione della Pescaia questo è gestito dalla RAMA SpA.

d) « (...) per sperperare i miliardi delle entrate comunali»

L'illegittimità delle sbarre anticamper - riconosciuta persino dal Giudice del processo di primo grado - certamente ha giustificato l'espressione "sperpero", da intendersi nel senso di spreco di denaro, di denaro pubblico speso male.

Al riguardo, peraltro, non si può non notare che con tali sbarre si impedisce a tutt'oggi alle autocaravan la circolazione e la sosta nel comune di Castiglione della Pescaia; al punto che - in modo del tutto discriminatorio rispetto agli altri veicoli - laddove le autocaravan intendano anche semplicemente sostare (nota bene: *e non campeggiare!*), sono costrette a recarsi in apposite aree attrezzate a pagamento.

L'elevato costo sostenuto per le barre limitatrici d'altezza dall'amministrazione castiglione unita alla loro indiscussa - e indiscutibile - illegittimità, provata dalle già citate note ministeriali (**Note del Ministero dei trasporti prot. n. 0031543 del 2 aprile 2007, prot. n. 0059453 del 20 giugno 2007 e prot. n. 0104811 del 15 novembre 2007**), ha dunque consentito a Pier Luigi Ciolli, e certamente a buon diritto, di parlare di *sperpero* del denaro pubblico, visto che il Comune avrebbe dovuto procedere alla rimozione di tutte le sbarre installate. Queste dunque, e in estrema sintesi, le ragioni che,



Per quanto sopra esposto

Il Ministero scrive **HEEER** ai sensi del comma 2, art. 45, del D.lgs. 28/92, il comune è sollecitato a provvedere alla rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale installate a seguito della emanazione delle Ordinanze n. 147/1995, n. 3 e 220/1996, n. 43, 113, 340/1998, n. 142/1999 e n. 114/2191.

In caso di mancato adempimento a quanto disposto, questo Ministero, per cui rammenta, si riserva la possibilità di esigere quanto previsto dall'art. 45, commi 3, 4, e 7 del Codice della strada.

unite alla circostanza che a motivo dell'articolo di Pier Luigi Ciolli vi era stata *unicamente* la volontà di far conoscere all'opinione pubblica l'illegittimità dell'operato del Sindaco - e non certamente quella di accusare la Faenzi di *abuso d'ufficio*, come invece erroneamente ritenuto dal primo giudice - ci hanno indotto a sottoporre la decisione del giudice di primo grado al vaglio di giudici superiori.

Tali presupposti di pensiero, infatti, non potevano certamente rendere condivisibile né in alcun modo accettabile la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui assumeva non provata la verità di taluni addebiti contenuti nella pubblicazione di Pier Luigi Ciolli.

Per vero, però, c'era anche di più.

Nel caso di Pier Luigi Ciolli - come si è già detto - non si trattava di cronaca, ma di *critica*, cioè di *un giudizio*, di *un'opinione* che come tale non poteva pretendersi rigorosamente obiettiva, e il requisito della *verità del fatto* evidentemente mal si attaglia all'opinione in sé.

In materia di critica, la maggiore elasticità del requisito della *verità del fatto*, peraltro, è pacificamente riconosciuta anche da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione (organismo

supremo), che non ha mancato di sottolineare in moltissime sue pronunce come – in realtà – *i veri limiti del diritto di critica* siano soltanto la *rilevanza sociale* del fatto narrato la *continenza* delle espressioni impiegate. Limiti, peraltro, tutti rispettati da Pier Luigi Ciolli nel suo articolo.

Nessun dubbio, infatti, in ordine all'interesse pubblico di quelle notizie, attenendo all'operato del Sindaco di Castiglione della Pescaia, vale a dire a una persona rispetto alla quale sussiste un rilevante interesse collettivo alla formazione di una opinione consapevole e pluralistica dei consociati. Analogamente, nessun dubbio neppure sulla sussistenza del requisito della continenza, soprattutto alla luce del fatto che non si è trattato di critica pura e semplice, bensì di *critica politica*, vale a dire in un settore in cui le maglie della giurisprudenza nel ritenere sussistente la continenza del linguaggio, anche quando i toni impiegati siano particolarmente gravi, sono ancora più ampie.

Al riguardo giova ricordare che, se la giurisprudenza continua a vietare espressioni gratuitamente contumeliose, toni sarcastici o l'attacco gratuito alla persona (i così detti *argumenta ad nomine*), nondimeno manifesta poi un atteggiamento notevolmente liberale, volto molto spesso al riconoscimento del diritto di critica in funzione scriminante, stanti il preminente interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (ex *multibus*, Cassazione Penale, sezione V, 8 febbraio 2008, n. 9084, in CED Cassazione Penale, 2008) e la diffusa desensibilizzazione del linguaggio nel contesto della polemica politica.

Giusto a titolo di esempio, tanto per far capire l'orientamento della giurisprudenza sul punto, la Cassazione ha statuito che non costituisce diffamazione, perché non viene superato il limite della *continenza*:

1. l'ipotesi in cui si stigmatizzi l'attività di un politico che assomma su di sé cariche politiche remunerate incompatibili (oltretutto attività in conflitto con lo stesso Comune) con l'espressione «attività (...) preordinata ad "arraffare" il più possibile per sé, "fregandosene" del resto» [Cassazione penale, sezione V, 13 giugno 2007, n. 34432, in CED Cassazione penale, 2008];
2. l'espressione "fascista nel senso più deteriore del termine" rivolta a un Sindaco [Cassazione penale, sezione V, n. 29433, in CED Cassazione penale, 2008];
3. proferire la frase "oramai sei morto e puzzi pure", sempre rivolta a un sindaco da un esponente politico di opposta fazione.

Non occorre dilungarsi troppo per comprendere come il caso di specie non abbia integrato alcuna di queste ipotesi.

L'assoluzione

Tutte queste ragioni e altre ancora, sono dunque state oggetto di giudizio di appello, per essere alla fine condivise e fatte proprie sia dal Pubblico Ministero, che ha chiesto l'assoluzione, che dagli stessi giudici della Corte d'Appello di Perugia, che l'assoluzione a Pier Luigi Ciolli hanno dato.

I giudici di Perugia hanno, infatti, assolto Pier Luigi Ciolli perché *il fatto non ha costituito reato, «per aver il Ciolli svolto un legittimo esercizio del diritto di critica»*. E questo perché:

- 1) un diritto di critica contro un provvedimento emesso dal Sindaco di Castiglione della Pescaia, considerato lesivo degli interessi della categoria, ben poteva essere esercitato da Pier Luigi Ciolli, quale rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti;
- 2) la critica all'attività della Faenzi non trascendeva in un attacco alla Faenzi come persona, ma stigmatizzava *unicamente* l'operato istituzionale del Sindaco;
- 3) «dire che il primo cittadino ha sperperato, cioè mal speso i soldi derivanti dalle pubbliche entrate, non significa esulare dal diritto di critica, **se non al costo di comprimerlo eccessivamente fino ad annullarlo**»;
- 4) «dire che il problema dei camper è stato preso a pretesto per avviare infrastrutture da far gestire a privati non significa aver affermato falsità, atteso che il problema camper era insorto a seguito della apposizione nei parcheggi pubblici del Comune di sbarre limitatrici di altezza, allo scopo di interdirla l'accesso ai camper ed alle autocaravan, provvedimento che il Ministero dei Trasporti, con le note in atti, ha poi riconosciuto illegittimo»;
- 5) «parlare di "presunti e/o reali problemi" per spendere male il pubblico denaro significa criticare aspramente l'operato del pubblico amministratore, ma non anche aver trascorso i limiti di una critica politico-sindacale, sollecitata dalla categoria degli utenti e che mai risulta essere sfociata in un attacco personale».



Considerazioni conclusive

Queste, dunque, le decise parole con le quali i giudici perugini hanno riaffermato per Pier Luigi Ciolli la libertà di ogni individuo di esprimere e divulgare il proprio pensiero, ossia – prendendo a prestito una bella espressione della Corte Costituzionale – una *pietra angolare della democrazia* [cfr. Corte Costituzionale, 2 aprile 1969, n. 84, in *Giust. civ.*, 1969, p. 1175].

Sette anni di processo sono tuttavia occorsi per questa sentenza. Sette anni che, se per un individuo economicamente *dotato* non costituiscono certamente un problema, viceversa tale possono diventare per un cittadino che non ha le possibilità di supportare lungaggini processuali.

Senza voler entrare nelle *vexatae quaestiones* “attuale durata dei processi”, svilimento delle funzioni di prevenzione generale mediante intimidazione e di prevenzione speciale della pena, non si può tuttavia fare a meno di notare, quanto meno in prospettiva futuristica, che, mentre il reato di ingiuria, forse potrebbe anche essere depenalizzato, cioè trasformato in illecito amministrativo, proprio come accaduto per il delitto di *atti osceni in luogo pubblico* di natura colposa, il maggiore disvalore che caratterizza la diffamazione, ci porta a ritenere ragionevole a tutt’oggi la permanenza di questo comportamento fra quelli che lo Stato reputa meritevoli di sanzione penale.

Da sempre punito, anche in sistemi molto lontani dai giorni nostri – lo punivano già le leggi delle dodici tavole –, la necessità di reprimere le offese all’altrui reputazione comunicate a più persone permane, anzi addirittura aumenta in misura esponenziale nei sistemi moderni, vivendo noi nella “società dell’informazione”.

Internet, facebook, newsgroup, chat, sono tutti sistemi che consentono la divulgazione di notizie in tempi rapidissimi, mediante una comunicazione a *incertam personam*, cioè a un pubblico non predeterminabile. Con la conseguenza che, se da un lato certamente consentono la realizzazione più compiuta della fondamentale libertà di manifestazione del pensiero, dall’altro possono però anche tradursi in strumenti fortemente lesivi dell’onore dei singoli, soprattutto alla luce dell’attuale mancanza di regolamentazione del mondo virtuale.

Il concetto di reputazione, infatti, nella sua accezione più generale, afferisce alla sfera della personalità, sia essa vista sotto l’aspetto sociale, cioè dell’inserimento del singolo nella collettività, sia sotto l’aspetto individuale, vale a dire come *qualità* esteriore del soggetto.

Il grave disvalore di condotte gravemente diffamatorie, se poste in essere al di fuori dei limiti riconosciuti dall’ordinamento, pertanto, non solo giustifica la permanenza di questo reato nella sfera del penalmente rilevante, ma addirittura dovrebbe portare il legislatore a pensare a un rafforzamento della tutela del cittadino.

Giova subito precisare – sgomberando il campo da equivoci – che la spina nel fianco del delitto di diffamazione non è la formulazione della fattispecie (come si potrebbe pensare), bensì oltre alle applicazioni giurisprudenziali del reato, il profilo del trattamento sanzionatorio e dell’efficace repressione dei comportamenti gratuitamente diffamatori; e ciò, date le caratteristiche, soprattutto quando sia il mondo virtuale a ospitare tali comportamenti.

La questione relativa al trattamento sanzionatorio, purtroppo, non si presta a essere esaminata in questa sede, essendo un tema di respiro incredibilmente ampio, poiché richiama il problema centrale dell’attuale ineffettività delle sanzioni penali così come delineate dal codice Rocco (1930); ineffettività e forse – ci sia consentito dire – anche scarsa utilità di certe previsioni, per lo più oggi solo sulla carta, dalla quale non può conseguire che la perdita nell’oblio di quelle tre fondamentali funzioni che la pena dovrebbe svolgere.

Diverso, viceversa, il discorso relativo a un ripensamento della tutela dell’onore leso nel settore informatico e telematico. Trattandosi, infatti, di un settore ancora da normare, in quanto sconosciuto al legislatore del ’30, la pensabile estensione della responsabilità penale ad alcune figure il cui coinvolgimento per il momento è difficile (ma comunque – a nostro giudizio – non impossibile) da ottenere, oltre che una regolamentazione del mondo *Internet*, possibilmente non limitata all’impiego del solo strumento penale, potrebbe consentire un’azione di responsabilizzazione degli utenti già a livello preventivo, cioè prima della realizzazione di un reato, e, verosimilmente, una tutela di maggior efficacia a reato commesso.

Gli oneri di un processo penale sulla persona-imputato

L'esperienza di Pier Luigi Ciolli

- 21.10.2003: mi vedo recapitare presso la mia abitazione il c.d. 415-bis c.p.p., ossia "l'avviso di conclusione delle indagini preliminari". Non so cos'è, ma sopra c'è scritto Procura della Repubblica. Chiamo subito il mio avvocato di fiducia, Avv. Giampaolo Pacini, e prendo un appuntamento immediatamente. Se però l'avvocato di fiducia non si ha, allora è peggio: la persona che i legali non li conosce dovrà, infatti, cominciare una lunga trafila di telefonate ad amici e conoscenti per farsi consigliare il nome di un bravo e fidato avvocato.
- 22.10.2003: mi reco presso lo studio dell'Avv. Pacini col 415-bis c.p.p. in mano. L'avvocato mi spiega di che si tratta: sono stato denunciato da Monica Faenzi ed è stato aperto un procedimento penale nei miei confronti. Mi dice che abbiamo bisogno di uno specialista in materia, cioè di un avvocato che faccia il penale, mi consiglia quindi l'Avv. Massimo Campolmi. Nel frattempo, do mandato all'avvocato Pacini perché si occupi dei profili civili della vicenda e concordiamo un appuntamento per incontrare insieme l'Avv. Campolmi.
- 24.11.2003: mi reco presso lo studio dell'avvocato Campolmi, è presente anche l'Avv. Pacini. Gli consegno il 415-bis c.p.p.. Mi illustra più approfonditamente cosa sta succedendo. Mi dice che per ora sono solo indagato, ma che forse dovremmo affrontare un processo. Gli do mandato per i profili penali della vicenda e concordo un nuovo appuntamento per portargli la documentazione in mio possesso.
- 27.11.2003: mi reco di nuovo presso lo studio dell'avv. Campolmi, consegnando copia di tutta la documentazione che ho.
- 8.11.2003: l'Avv. Campolmi presenta istanza per sottopormi a interrogatorio.
- 17.11.2003: mi incontro presso lo studio dell'avv. Campolmi, per parlare dell'imminente interrogatorio.
- 24.11.2003: come sopra.
- 28.11.2003: insieme ai miei legali di fiducia, mi reco a Perugia, in Procura, ove vengo sottoposto a interrogatorio.
- 2004-2005: nell'arco dei due anni successivi, continuo a incontrarmi con miei due avvocati: 12 incontri all'anno, per un totale di 24 incontri, durante i quali mi sposto io per recarmi ai rispettivi studi legali, per tenerli informati della vicenda con la Faenzi, portare nuova documentazione, scandagliarla ed esaminarla insieme, e tutto questo per metterli in grado di predisporre la migliore difesa possibile.
- Maggio-ottobre 2006: continuo a recarmi presso gli studi dei miei legali, mi è arrivata la convocazione per l'udienza preliminare davanti al giudice di Perugia.
- 10 ottobre 2006: mi reco a Perugia con i miei legali, è arrivato il giorno dell'udienza preliminare. Nonostante le numerose eccezioni dei miei difensori, vengo rinviato a giudizio. Si farà dunque un processo contro di me, un processo grave, vado in giudizio con un reato punito fino a sei anni di reclusione.
- Ottobre 2006 – maggio 2007: continuo a incontrarmi con cadenza bi-mensile con entrambi i miei avvocati, continuiamo a studiare la documentazione che è mia cura portare loro perché arrivino ben preparati al processo.
- 11 giugno 2007: torno a Perugia. Oggi si svolgerà la prima udienza, o così la chiamano i legali. Cercano di spostare il processo da Perugia ad altra sede, ma il giudice del giudizio respinge anche lui l'eccezione. Viene dichiarato aperto il dibattimento e l'udienza tolta subito dopo. Il giudice ci dice che sentiremo i testimoni un'altra volta, un altro giorno.
- Giugno – settembre 2007: continuo a recarmi presso gli studi dei miei legali con la solita cadenza, continuiamo a studiare il processo e la nuova documentazione che nel frattempo continuo a raccogliere.

- 29 ottobre 2007: mi reco di nuovo a Perugia, il giudice sente i testimoni contro di me ed a mio favore e chiude l'istruttoria. Conclude quindi il P.m. Cicoria, chiedendo la mia condanna, la difesa Faenzi, che si associa alle conclusioni del P.m., e da ultimo i miei legali, che chiedono la mia assoluzione. Il giudice di primo grado mi ritiene colpevole e mi condanna, dicendomi che per sapere le ragioni dovrò attendere 60 gg...
- 20 novembre 2007: viene depositata in cancelleria a Perugia la sentenza di condanna, saprò finalmente le ragioni per cui il giudice mi ha condannato.
- dicembre - gennaio: decido di fare appello, continuo a incontrarmi con i miei legali per prepararlo.
- gennaio 2008: l'Avv. Campolmi si reca a Perugia e deposita i motivi di appello.
- 2008: continuo a incontrarmi con i miei legali per tutto l'anno, per preparare quello che sarà il secondo grado di giudizio; continuano i soliti incontri, 12 in tutto: sei con l'uno e sei con l'altro.
- metà luglio 2009: conosco l'Avv. Diletta Costalunghi, avvocato penalista anche lei e dottore di ricerca in diritto e procedura penale presso l'Università di Giurisprudenza di Firenze, decido di consegnarle l'intera documentazione raccolta in tutti questi anni di e per il processo.
- fine luglio 2009 - 8 agosto 2009: mi incontro con l'avvocatessa quasi tutti i giorni, mi spiega quello che è successo in questi anni di processo, udienza dopo udienza, insieme studiamo per preparare il processo. Decido, quindi, di farle incontrare l'avvocato Campolmi.
- 18 agosto 2009: presiedo l'incontro fra l'avv. Campolmi e l'avv. Costalunghi, si scambiano idee e vedute sulla mia posizione processuale in un lungo incontro al caldo pomeriggio. Mi piace la sinergia che si è creata tra loro.
- 1-8 settembre 2009: continuo a incontrarmi con gli avvocati per predisporre il processo, il giorno dell'udienza si avvicina. Mi viene spiegata la linea difensiva, la giurisprudenza sul punto, le possibili conseguenze di determinate scelte defensionali. Analizziamo tutto nel dettaglio. In quei giorni mi reco con l'avvocatessa Costalunghi per ben due volte nel Comune di Castiglione della Pescaia perché l'avvocatessa vuole analizzare anche materialmente la situazione. Due spedizioni, due giornate intere trascorse a Castiglione. Seguono numerosi incontri degli avvocati penalisti tra di loro, per sincronizzarsi essi stessi. Spediamo, quindi, i motivi aggiunti a Perugia.
- Fine settembre 2009: continuo a incontrarmi quasi quotidianamente con gli avvocati che mi preparano per l'udienza d'accordo con l'avv. Campolmi. Tutta la documentazione è stata studiata nel dettaglio, fino nel più piccolo particolare.
- 6 ottobre 2009: è il giorno dell'udienza. Partiamo alle 6.30 di mattina per Perugia, io e i miei legali, di nuovo, e come da 6 anni a questa parte. Mi viene spontaneo chiedermi se dovrò partire anche alla volta di Roma negli anni a venire, visto che è stato predisposto tutto quanto anche per il ricorso per Cassazione, qualora oggi andasse male. Mi è stato spiegato che è molto difficile ottenere assoluzioni nei casi di diffamazione a mezzo stampa. Arrivati a Perugia, entriamo dentro la Corte d'Appello e tutto il resto è storia, perché i miei legali riescono a farmi ASSOLVERE. Il resoconto di quella giornata e i contenuti di diritto sono nel testo che precede.

Se riusciamo a fermare l'arroganza e la violazione di legge da parte di alcuni Sindaci è grazie alle famiglie in autocaravan che, anno dopo anno, con il versamento della quota sociale hanno dato e danno forza all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti



Sanremo: il Sindaco c'est moi!

<http://www.youtube.com/watch?v=uPdhr8VFulc#t=6m04s>

di ISABELLA COCOLO

Prima di passare all'impaginazione per la rivista abbiamo inviato il testo del presente articolo in anteprima a chi avevamo nella rubrica di Posta Elettronica.

Tra i riscontri vogliamo evidenziare il pensiero di un giornalista che ci ha scritto: *Il documento è scritto bene e con contenuti del tutto condivisi. Un unico consiglio, da giornalista e comunicatore quale sono più corto ... ci vuole troppo tempo a leggerlo tutto e la gente è sempre più pigra!*

Purtroppo la lunghezza del documento che segue è obbligatoria perché servirà a far comprendere le azioni che metteremo in campo nei prossimi mesi sia come ricorsi e sia come interventi diretti sulle strade di Sanremo.

Un'ordinanza per tutto: un po' come le pillole

Oggi abbiamo la pillola per dimagrire, quella antirughe, la pillola anticellulite, la pillola per la ricrescita dei capelli, il "pillolo", la pillola contro l'impotenza. Forse un giorno inventeranno anche la pillola della felicità.

Ancora oggi vediamo emanare ordinanze comunali di tutti i tipi. Abbiamo le ordinanze che vietano di mangiare e bere per le strade, le ordinanze anti-autocaravan, le ordinanze che vietano di sedersi sulle fontane e gli esempi potrebbero continuare a lungo.

Alla globalizzazione si continua a rinnovare l'ordinanza che sancisce "Paese che vai, usanze che trovi".

Alla faccia dell'ideale illuministico delle leggi: poche, semplici e chiare.

Se il Governo italiano non interviene per fermare e annullare il *milione di ordinanze* che gli 8.101 Sindaci italiani hanno messo in marcia, pardon, emanato, presto troveremo il *Codice delle Ordinanze Comunali* in bella mostra nelle edicole accanto alle guide turistiche.

Annullati o resi vani il Codice Penale, il Codice Civile, la Costituzione, il Codice della Strada: vale **Codice delle Ordinanze Comunali** dove il Sindaco di turno *insegna* le regole che devi osservare nel suo Comune.



Già, abbiamo bisogno di *regole locali* ... così pare a molti Sindaci.

Un esempio concreto? Aprite <http://www.youtube.com/watch?v=uPdhr8VFulc#t=6m04s> e ecco l'intervento del Sindaco di Sanremo che dà conto di alcune ordinanze attualmente vigenti nel suo Comune.

Cominciamo.

Lo sapevate che a Sanremo sono state levate le panchine? Il Sindaco dice: per risolvere il problema del vagabondaggio

Lo sapevate che è stata fatta un'ordinanza che vieta di sedersi sulle fontane? L'ordinanza prot. gen. 32085, nr. reg. ord. 458, emessa in data 10 luglio 2009, e rubricata *Divieti per la tutela del patrimonio pubblico, della convivenza civile, del decoro e della fruibilità degli spazi pubblici ...*, in forza della quale il Sindaco Maurizio Zoccarato ha disposto che in determinati luoghi del Comune sanremese e, precisamente, *in piazza Colombo, compresa l'autostazione e i giardini Medaglie d'Oro, lungo l'arco dell'intera giornata ... è vietato sedersi sulle scale e sui bordi delle vasche, applicandosi,*

in caso contrario una sanzione amministrativa che va da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.

Se togliere le panchine per il Sindaco di Sanremo significa eliminare il degrado che in certi luoghi le persone incivili lasciano allora, seguendo tale logica, si potrebbero eliminare gli incidenti stradali vietando la costruzione di veicoli, si potrebbe eliminare la corruzione non stampando più soldi, ecc.

Inizialmente divieto per "chiunque", è stato poi limitato – come specificato dal Sindaco nella trasmissione di "Pomeriggio 5" – alle sole persone di età ricompresa tra 14 e 65 anni, perché – afferma Zoccarato – «uno a 20 anni, a 25 anni, nelle ore diurne, deve fare dell'altro: deve andare a scuola, all'università o a lavorare».

L'equazione per il Sindaco è dunque: *sedere sopra le fontane = bighellonare*.

Inoltre, visto che non ho ancora superato 65 anni e non devo andare a lavorare o a scuola e nemmeno all'università ma abitualmente accompagno la mia nipotina, cosa faccio? La faccio sedere sulla panchina e la guardo in piedi? E se mi dice ... nonno siediti ... che gli rispondo? *Il Sindaco non vuole?*

Equazione *sui generis* per vero, perché, tenuto conto che non posso sedermi sulle panchine, dato che non ci sono più, laddove senta l'esigenza di riposarmi e non intenda andare in un bar, ove la consumazione è obbligatoria, in quale altro luogo posso sedermi a Sanremo? Forse resta consentito sedersi ai tavoli da gioco del Casino e allora occorre modificare lo slogan della città da: **Sanremo, la città dei fiori in Sanremo, la città fuori dal comune**.

Senza considerare poi la possibilità d'improvvisi malori o malesseri che possono colpire anche i giovani... E in questo caso sarà proprio il caso di ringraziare lo Stato e la prodigiosa invenzione – perché in una situazione del genere davvero è tale – dello "stato di necessità" che ci sottrarrà dalle maglie punitive di un'ordinanza comunale veramente "al di fuori del comune", prendendo a prestito una dizione della trasmissione. Certo che, per far valere detto diritto, occorrerà opporsi davanti a un Giudice di Pace o Tribunale con oneri sia per il cittadino sia per la Pubblica Amministrazione.

Che detta ordinanza attivi una disparità di trattamento è indubbio. Molti più dubbi, invece, sulle ragioni che legittimano un trattamento differenziato per i cittadini dello Stato, stante la genericità delle motivazioni alla base della predetta ordinanza che fanno subodorare una illegittimità della medesima per insensibilità all'art. 3 della Costituzione. Su questo punto saranno i consulenti giuridici dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a esprimersi.

Il personale pensiero espresso dal Sindaco su questa ordinanza in trasmissione come motivazione giustificatrice infatti non basta: anzi, sotto certi profili, è addirittura preoccupante. Infatti, il Sindaco non può sostituirsi alle famiglie imponendo nel territorio comunale di cui è la massima autorità la propria – per quanto anche giusta – personale educazione. Né può imporre alle persone come passare il proprio tempo libero, regolando e disciplinando la sfera di libertà altrui (ndr. «uno a 20 anni, a 25 anni, nelle ore diurne, deve fare dell'altro: deve andare a scuola, all'università o deve andare a lavorare»). Non lo fa neppure lo Stato che nella sua veste solidaristica ispira i suoi interventi alla nuova regola d'oro "vivi e aiuta a vivere", sostitutiva, com'è noto, di quella tipicamente ottocentesca "vivi e lascia vivere".....

Diversamente dovrei chiedere ai dotti il significato o forse, la rivisitazione, del concetto di democrazia.

Perché è di democrazia che parla il Sindaco sanremese: dice che ha levato le panchine «perché io trovo che non dobbiamo confondere la democrazia con l'anarchia, e allora io ho fatto togliere le panchine e ho fatto mettere dei divieti molto rigidi, e questo mi ha portato a risolvere problemi in 6 mesi che gli altri ne parlavano da 10 anni»; una giustificazione politica, insomma, che puzza quasi di accusa verso uno Stato che la democrazia pare non saperla proprio garantire.

Mi chiedo, tuttavia, se si sentiva avvolto dal vesillo della democrazia il Sindaco di Sanremo, quando, interrogato sui divieti presenti nel territorio comunale per le famiglie circolanti in autocaravan, così rispondeva: *ai camper gli faccio proprio una bella piattaforma in direzione Corsica io; sì, perché noi abbiamo l'uscita dell'autostrada, allora i camper devono arrivare a Sanremo, gli faccio una chiatta, li facciamo salire su una chiatta, vanno in Corsica a fare le vacanze, e noi, quando tornano, gli facciamo riprendere l'autostrada e ripartono*

D'altra parte, simile intervento riecheggia lo spirito del divieto di fumo nelle aree verdi (in spazi aperti) del territorio comunale imposto da Zoccarato con ordinanza, prot. gen. 32080, nr. reg. ord. 456, anch'essa del 10 luglio 2009.

Tralasciando la genericità, anche in questo caso, di un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 267/2000 (*ordinanze contingibili e urgenti*), colpiscono in particolare due delle motivazioni addotte a sostegno di un provvedimento così limitativo della libertà altrui:

1. tale provvedimento viene ritenuto necessario perché *i fumatori tengono usualmente le sigarette a un'altezza che corrisponde pressoché a quella dei bambini ...;*

2. perché risulta uso frequente degli adulti fumare in presenza dei bambini con il conseguente cattivo esempio dato alle fasce d'età più indifese.

Insomma, come ha detto il Sindaco sanremese, ci vogliono le regole, e se non provvede lo Stato a darle, allora lo farà il Sindaco. Che dire? Come disse il Re Sole, *mutatis mutandis*, "Lo stato sono IO"; e, per parte nostra, come cittadini dello Stato italiano, non ci si può che associare alle sagge parole di Paolo Liguori, direttore del Tgcom, il quale proprio a fronte della molteplicità di ordinanze adottate da ciascun comune italiano, tutte diverse fra di loro, osserva: *ma è possibile avere un Paese normale? Un Paese che abbia le stesse regole in tutti gli 8.000 comuni? È possibile vivere in un Paese normale, che non mi faccia venire il mal di testa, se vado a Padova non posso buttare la cenere? ... È possibile avere i Sindaci, gli impiegati comunali, i vigili che fanno tutti il loro dovere allo stesso modo su regole che non saranno eccezionali, ma più o meno sono uguali e condivisibili? Perché i fenomeni io li apprezzo, ma ...* - aggiungiamo noi - non l'estrosità a tutti i costi!

Ma perché si consente ancora oggi al Sindaco di normare - quando penso a certi tipi di ordinanze - come se avesse a che fare con selvaggi che vengono dalla giungla?

Se poi si va più al fondo nella ricerca di una spiegazione per certi tipi di ordinanze, com'è avvenuto nella trasmissione televisiva..... che parlava delle ordinanze del Sindaco di Sanremo, accanto alla parola **regole**, il Sindaco affianca la parola **democrazia**, che contrappone ad **anarchia**: le ordinanze anti-autocaravan, anti-fumo e quelle che vietano di sedersi, cioè vengono adottate per ripristinare la democrazia a fronte di un'anarchia sempre più dilagante, a quanto pare.

Il pensiero del Sindaco dunque è che lo Stato non ci sia e lui provvede.

Il primo passo per trasformare in **Re** un Sindaco risale al 1997 quando soppressero l'azione di controllo del Segretario Comunale. Da quel momento il Segretario Comunale, non è più dipendente del Ministero dell'Interno e ha un contratto a termine che scade con il mandato del sindaco. Va da sé che se esprime parere sfavorevole rischia il **licenziamento**.

Il successivo passo per trasformare in via definitiva in **Re** un Sindaco fu la Legge Bassanini che sopprime l'azione di controllo del Comitato Regionale di Controllo.

Detti interventi hanno fatto sì che un qualsiasi Sindaco possa emanare e rendere operativo un atto, oggettivamente in violazione di legge, che crea limitazioni e/o danni a un cittadino residente e anche non residente in quel Comune.

In sintesi, quell'attività legislativa che era presentata come **RISPARMIO, SEMPLIFICAZIONE,**

FEDERALISMO trasformava i cittadini in sudditi, sotterrando con il cartaceo Tribunali Amministrativi Regionali, sedi della Corte dei Conti, sedi delle Procure della Repubblica.

Quanto sopra è la pura verità perché contro un atto emesso in violazione di legge da un Sindaco, il cittadino e/o i consiglieri comunali di opposizione hanno solo la possibilità di inviare un ricorso e/o un esposto a tali Organi.

Giacché tali Organi NON hanno in dotazione il personale e gli strumenti per analizzare subito la micidiale e continua ondata di pratiche, **LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI È DI FATTO SOPPRESSA.**

Non solo, ma tali Organi, non avendo a disposizione delle normative che li mettono in grado di sospendere subito gli effetti di un atto emesso in violazione di legge per illegittimità, eccesso di potere, ecc., non sono in grado di difendere efficacemente quei diritti che consentono al cittadino di non essere trasformato in **SUDDITO**.

Non solo ma il Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di Esecuzione non prevedono, come per chi guida, un immediato sanzionamento per il Sindaco che, nella veste di gestore della strada, viola le norme in esso contenute.

Per quanto detto nel nostro Paese vi è, di fatto, la **licenza di uccidere** perché non è prevista l'immediata sanzione e la carcerazione per i costruttori di veicoli difettosi che non informano tempestivamente e in modo certo i loro clienti nonché la carcerazione per i gestori della strada che mal progettano, non eseguono tempestive manutenzioni o installano segnaletiche stradali in violazione del Codice della Strada.

Siamo al primo posto in Europa per incidenti, morti (circa uno ogni 40 minuti) e feriti: un costo sociale per ogni anno di **oltre 33 MILIARDI di euro ai quali vanno ad aggiungersi altri MILIONI di EURO** (tasse poi prelevate ai cittadini) destinati quale assistenza e prevenzione a chi coscientemente ha scelto di fare del male a sé e anche agli altri (*consumatori di droghe e alcol*).

Per quanto detto siamo sempre in azione, chiedendo e facendo chiedere a tutti i cittadini che il Governo provveda a ripristinare i diritti del cittadino, il diritto delle Istituzioni a non ricevere carichi di lavoro che le immobilizzano.

In parole povere chiediamo e vi invitiamo a chiedere al Governo, a tutti i parlamentari, i seguenti interventi per ripristinare:

- **LA SICUREZZA STRADALE**
- **IL DIRITTO A VIVERE DA CITTADINI**
- **IL RISPARMIO e L'OTTIMIZZAZIONE NELLA GESTIONE DEI BENI PUBBLICI**
- **L'ATTIVAZIONE DEL VERO FEDERALISMO.**

In conclusione occorre sempre ricordare che l'Italia delle gabelle e regole comunali esisterà fintanto esisteranno i sudditi, cioè quei cittadini che non hanno il tempo o la voglia di intervenire in prima persona e con tutti i mezzi per far rispettare la Giustizia a chi è eletto a una carica pubblica.

Tutto dipende da noi, dalla nostra e tua azione per essere Nazione, per essere Europa.

A leggervi, Pier Luigi Ciolli



IL SINDACO DI SANREMO avrebbe incontrato l'Associazione Camperisti della Regione Liguria MA l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti NON LA CONOSCE. INOLTRE NON APPARE SU INTERNET. MA CON CHI SI È INCONTRATO IL SINDACO?

mar 10th, 2010

CamperNews.it

By [dario](#) | Category: [News](#)

Ieri finalmente si è cercata la soluzione della questione Sanremo. Da ormai qualche mese l'amministrazione della città del festival è sotto la pressione dell'opinione pubblica locale e di tutti i camperisti d'Italia. Non si contano i blog che invitano a disertare la riviera ligure come meta di uscite in camper e sui forum si moltiplicano gli aneddoti sulla vicenda. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso è stata l'intervento del sindaco Zoccarato alla trasmissione di Barbara D'Urso su Canale 5 dove il primo cittadino aveva auspicato di mettere tutti i camper su una chiatta e deportarli in Corsica. Polemiche, interventi più o meno autorevoli, interpellanze parlamentari e una nota del Ministero del Turismo che prometteva di valutare la questione forse hanno alla fine condotto alla ragione gli amministratori Sanremesi. Almeno pare. Ieri si è dunque avuto un incontro tra il Sindaco Maurizio Zoccarato, gli assessori Alessandro Il Grande e Alessandro Dolzan e l'Associazione Camperisti della Regione Liguria. Citiamo di seguito l'articolo apparso su SanremoNews al quale facciamo i complimenti per l'attenzione dedicata all'argomento.

Da www.sanremonews.it

Alla riunione erano presenti: il Sindaco, Maurizio Zoccarato, e gli Assessori Alessandro Il Grande e Alessandro Dolzan. Il primo cittadino ha confermato all'associazione, di non avere nulla contro i camper, ma solo di preferire per Sanremo un altro tipo di turismo: "Voi avete tutto il diritto ad avere un luogo dove stazionare - ha detto Zoccarato - ma questo non può trovarsi di fronte al Casinò (piazzale Dapporto, ndr) ed a cielo aperto, senza servizi".

L'associazione ha convenuto con il Sindaco che è importante trovare una soluzione e che questa non può essere il piazzale Carlo Dapporto. Dopo la riunione l'Assessore Il Grande ha effettuato un sopralluogo insieme ai responsabili dell'associazione, sia sul piazzale 'incriminato' che in quella che, quasi certamente, sarà l'area attrezzata per i camper a Sanremo. Si tratta del vecchio 'tiro a volo', che rimane a Pian di Poma, poco al di sotto della zona dove solitamente stazionano i circhi ed il Luna Park. L'area verrà allestita con tutto il necessario per lo stazionamento dei camper che, quindi, pagando la classica quota giornaliera, potranno usufruire di un'area regolarmente attrezzata per la villeggiatura.

A questo punto non possiamo che restare in attesa e verificare se non sia solo una promessa in vista delle vicine elezioni regionali o una vera presa di coscienza del problema. Vedremo se per l'inizio dell'estate si sarà veramente provveduto a fare qualcosa.

SCOPERTO IL MISTERO

A incontrare il sindaco di Sanremo, contrariamente a quanto riportato dal giornalista, si sono recati i responsabili della Federazione Campeggiatori Liguria che fa parte dell'amica Confederazione Italiana Campeggiatori. In sintesi hanno trattato solo di un'area di sosta e non di divieti di circolazione e sosta alle autocaravan. Ecco la notizia apparsa sul CARAPACE numero 6 marzo 2010 **Sosta a Sanremo ? Avanti con cautela** Il giorno 9 marzo, il Sindaco di Sanremo, Maurizio Zoccarato, ha ricevuto una delegazione della Federazione Campeggiatori Liguria, per uno scambio di idee sulla sosta dei camper in città, a seguito della chiusura dell'area attrezzata di Pian di Poma. Nel corso dell'incontro, al quale erano presenti anche il Vice Sindaco Claudia Lolli e l'Assessore Il Grande, è emersa la volontà, da entrambe le parti, di collaborare per risolvere il problema conciliando le esigenze dei turisti itineranti con quelle del Comune e dei cittadini sanremesi. L'amministrazione comunale ha individuato uno spazio, sempre in località Pian di Poma, dove verrà realizzata una nuova area di sosta. Il sito si trova lungo la pista ciclabile che porta in centro città ed è collegato con la rete del trasporto pubblico. Alla fine della riunione, l'assessore Il Grande ha accompagnato i rappresentanti dei campeggiatori nel parcheggio dove attualmente sostano i camper e sul sito dove sorgerà la nuova area. La Federazione Campeggiatori Liguria valuta positivamente l'ubicazione della nuova area, ritenendola adatta all'accoglienza dei turisti itineranti. Nell'attesa dell'esecuzione dei lavori, necessari per rendere il luogo accessibile e idoneo alla sosta dei camper, Sanremo non intende respingere i camperisti: provvisoriamente saranno ospitati, sempre nella stessa zona, su un terreno che si renderà disponibile a breve.

Alcune corrispondenze

12 febbraio 2010

Da: Odelliano @l.... omissis per la privacy it

A: Coordinamento Camperisti

'Gentile Pier Luigi Ciolli

Condivido al 100% tutto. Se bisognerà munirsi delle ordinanze comunali prima di entrare nei paesi mandiamo quei sindaci alla CORRIDA: *dilettanti allo sbaraglio*, almeno ci fanno ridere.

Cordialmente, Odelliano

12 febbraio 2010

Da: andrea omissis per la privacy @tiscali.it

A: Coordinamento Camperisti

Ormai l'Italia è un paese di Padri e questo Sindaco mi pare sia uno di quelli del tipo: siccome ci sono i vagabondi lui leva le panchine. Ma la maggioranza dei Sanremesi dove vanno a sedersi? L'ultima volta che ho visto Sanremo non mi è apparsa messa molto bene: cantieri in ogni dove, negozi stantii ma non mi sono accorto che fosse proprio un rifugio di vagabondi. Scusate se mi sono dilungato, ma qui non si ripara: come si legge qualcosa, si accende la televisione, si segue qualche programma, non si fa altro che scoprire troiai, sperpero di quattrini che inevitabilmente ricade sulle nostre teste. È possibile che in questo Paese (non Nazione) non cambia niente se non succede qualcosa di grave? Un saluto, Andrea

12 febbraio 2010

Da: Alvise omissis per la privacy .. @gmail.com

A: info@coordinamentocamperisti.it

Ho letto con attenzione l'articolo sulle "ordinanze" del Sindaco di Sanremo e devo dire che non mi sono stupito più di tanto, in quanto, purtroppo, conosco abbastanza bene questo nostro "strano, furbesco, anomalo" paese. Mi spiace constatare che sono sempre di più le cose che non vanno e le infinite anomalie che fanno di noi tutti dei sudditi di chi poi? di gente che, malauguratamente e senza meriti particolari si trova in posizioni politiche di spicco, raggiunte chissà come e di livello culturale che non sempre brilla. Molti di noi sono purtroppo abituati a considerare certe situazioni come ineluttabili e, vuoi per mancanza di tempo, vuoi per piaggeria, vuoi per scarso senso civico, poco o nulla fanno per far sentire l'espressione del proprio dissenso. Mi fa molto piacere che ci siano persone combattive come voi, a cui do incondizionatamente tutto il mio appoggio e la mia solidarietà, sperando che questa poche righe servano, almeno un po', a spronare l'associazione a perseverare nelle piccole, grandi "battaglie" che possano far rientrare nei binari giusti un Paese con ambizioni "europee".

Grazie per l'attenzione e cordiali saluti. Alvise e Ornella

12 febbraio 2010

Da: Enrico . omissis per la privacy ..@hotmail.it

A: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it

Salve condivido quasi in toto il documento ma eviterei il riferimento alla legge Bassanini, per non infilarsi in polemiche scontate, tipo era del governo Prodi ecc.ecc. Sono dell'avviso che non bisogna prendersela con le leggi che mirano a semplificare, ma con l'uso distorto e di comodo che se ne fa: quando c'era il CO.RE.CO. era praticamente impossibile prendere qualsiasi decisione, tutto si fermava in attese lunghissime e avuto il parere positivo era ormai obsoleto quello che si intendeva fare! Instillare per anni il liberismo sfrenato per ogni cosa e per ogni dove insieme all'insana idea "padroni a casa nostra", ha portato ai sindaci "son tutto mi": ora qualcuno non esente da colpe se ne accorge e ci ripensa; il riferimento a Paolo Liguori non è casuale.

Saluti, Enrico

12 febbraio 2010

Da: carlo omissis per la privacy @alice.it

A: Coordinamento Camperisti

Mi sembra ottimo e giusto. Riguardo alle panchine, se il Sindaco fosse coerente dovrebbe "impedire" il sedersi durante le ore scolastiche o l'orario lavorativo ed essere libere nelle altre ore, le domeniche, i giorni festivi e durante le ferie Ma i turisti di Sanremo sono contenti di tutto questo? Grazie per quello che fate.

Ciao, Carlo Alberto

12 febbraio 2010

Da: Silvano *omissis per la privacy* .. @aliceposta.it

A: Coordinamento Camperisti

Mi dispiace per quanto sta succedendo a Sanremo. Ricordo di aver sostato in un'area con fronte mare vicino al parcheggio autobus. Ricordo una sosta felice. Rimarco però che noi siamo stati rispettosi dell'area e pensavamo di ritornarci senza essere spediti in Corsica. Ci spiace. Grazie per la vostra attenzione in difesa dei camperisti e vediamo anche noi di proseguire a essere rispettosi. Distintamente, Silvano

13 febbraio 2010

Da: Franco *omissis per la privacy* @libero.it

A: Coordinamento Camperisti

Sono pienamente d'accordo sul vs. testo indirizzato al sindaco di Sanremo. Il problema delle panchine come del resto altri simili problemi di convivenza civile sta solo nella educazione dei cittadini e se altri per menefreghismo, strafottenza, bullismo, ignoranza ecc.. si comportano incivilmente basterebbe far intervenire IMMEDIATAMENTE la polizia municipale o i CC e dopo aver elevato delle sanzioni ad hoc al reiterarsi della reità si passerebbe alle maniere più convincenti: lavori socialmente utili (pulizie negli ospedali, scuole, uff. pubblici ecc..) sino alla espulsione per i cittadini extracomunitari non in regola (perché i costi del carcere lo pagherebbero sempre i soliti cittadini corretti). Se io fossi un gestore del bene pubblico (ho detto gestore non politico o onorevole o ministro o comandante) non esiterei a mettere a disposizione dei cittadini tutto ciò che può servire alla civile convivenza, ma userei il bastone per i più recalcitranti. Il buonismo non paga. Grazie, Franco

13 febbraio 2010

Da: Mauro *omissis per la privacy* @alice.it

A: Coordinamento Camperisti

Sono pienamente d'accordo con quanto esposto salvo che su una frase finale dove si recita che il cittadino non intervenga in prima persona per mancanza di ... ecc. , infatti, non avete dimenticato i costi? Gli avvocati le sedi legali e così via? Mi piacerebbe dire la mia proprio nel non rispetto delle leggi da parte di amministratori che si pongono nelle vesti di imperatori: indicatemi la strada e mi farò sentire (per quanto possa valere la mia protesta) sono disabile, invalido, diversamente abile o mettetela come volete, e di "porcherie ne ho e ne vedo tante. Cari saluti, Mauro

13 febbraio 2010

Da: andrea *omissis per la privacy* . @libero.it

A: info@coordinamentocamperisti.it

Ho letto con il consueto interesse la vostra mail sul sindaco di Sanremo, di cui avevo già sentito parlare. Capisco l'indignazione per le norme assurde circa le panchine o altro, ma fanno il paio con altre di luoghi a noi più vicini: se non sbaglio a Viareggio o al Forte, non ricordo bene, è vietato circolare in costume sulla passeggiata, in pratica si può tenere solo in spiaggia... Se andiamo in altri più civili luoghi, anche confinanti, non è improbabile vedere gente che in costume fa la spesa in negozio o al supermercato. Quest'anno a Copenhagen il caldo era davvero assai, almeno per loro, con punte vicino ai trenta gradi, e i giardini erano pieni di ragazzi e ragazze che prendevano il sole in mutande e reggiseno, senza che ululassero le sirene o latrassero i cani. Come avrete inteso da anni passo vacanze di sogno fuori dall'Italia, in camper o in tenda, senza recare fastidio a nessuno e senza che nessuno mi rompa le scatole. Mentre in Italia non appena si parcheggia il vecchio camper subito c'è qualcuno che sbircia o che controlla. In Francia, per la metà dei soldi che si spendono in Italia per fermarsi in una piazzola che sembra l'area di scarico di un cantiere edile recintata col filo spinato, ti fanno parcheggiare in un giardino. Se a questo si aggiunge che occorre pagare per stare sul proprio, cioè sulle spiagge, che sono aree demaniali, e che si ha diritto solo a muovere i piedi in un quadrato di due per due e a sguazzare nell'acqua ricolma di gente, mi pare che l'argomento sia chiuso. Da trent'anni vado al mare in Corsica, dove nei momenti di maggior affluenza, due o trecento persone si dividono una striscia di spiaggia lunga due chilometri, con la possibilità di giocare a pallone, mangiare, prendere il sole o stare all'ombra delle querce da sughero, dormire, piantare la tenda, portare il cane, ascoltare la radio, senza che i vicini o la forza pubblica abbiano qualcosa da ridire. Vogliamo parlare di ospitalità, di sicurezza? Ho parcheggiato e dormito in macchina coi figli in mezza Europa, quando era tardi e non avevo voglia di cercare un albergo solo per dormire, anche in quel caso zero problemi, neppure in Bulgaria, Romania, Serbia. Vogliamo parlare di patrimonio culturale? Nazioni che ne hanno meno di quanto ce ne sia nella sola Firenze hanno saputo valorizzarlo e renderlo facilmente fruibile. Noi, con i nostri musei immensi e male allestiti, con file disumane, attese snervanti, senza un minimo di organizzazione, con sale espositive che sembrano quelle di una casa d'aste, centinaia di capolavori in fila uno dietro l'altro su cinque file dall'altezza dei ginocchi fino al soffitto... Ci sarebbe tanto da dire, ma soprattutto tanto da fare. Cordialmente, Andrea.

13 febbraio 2010

Da: renzo omissis per la privacy @alice.it

A: Coordinamento Camperisti

Carissimi; sono completamente d'accordo con voi che un sindaco non dovrebbe comportarsi così verso i cittadini . ma purtroppo non è così per tutti. Credo che ognuno di noi paghi le proprie tasse, di conseguenza dovrebbe avere dei servizi adeguati, ma così non è. Esempio: l'anno scorso sono andato a Sanremo in occasione della manifestazione dei carri fioriti, per due sere in campeggio mi è costata la bellezza di 76 euro. Siccome l'area camper è stata dismessa, da buon cittadino non ho invaso un'area che non si poteva (ma ho pagato) sono stato altre volte a Sanremo quando c'era l'area ora non andrò più. Visto che il sindaco non mi vuole non vedo il perché devo andarlo a disturbare, così anche per gli altri sindaci che non mi vogliono. Contrariamente ci sono sindaci ed amministratori che ti ospitano molto volentieri, la dimostrazione è quella di aver fatto aree adeguate. Chiaro il camperista deve comportarsi da buon cittadino rispettando le normative in corso, per quello che riguarda le normative del codice della strada o altre se un comune non li rispetta deve esserci; vuoi la regione vuoi il governo a farle rispettare.

Renzo

14 febbraio 2010

Da: Salvo omissis per la privacy @libero.it

A: Coordinamento Camperisti

Il comportamento di questo Sindaco è assolutamente sindacabile! Perdonerò il bisticcio di parole. Purtroppo non è il solo in Italia. Lo scorso anno nel comune di Vado Ligure insieme ad altri colleghi camperisti, ho dovuto desistere dal parcheggiare ove ero sistemato, per allucinanti divieti, oggettivamente infondati, e mettermi in un posto oltretutto neanche in sicurezza, pressato dai Vigili (urbani?). Ho passato, in un secondo tempo, almeno 1 ora a discutere con il Capo dei VV.UU, che personalmente era diversamente disposto rispetto alla questione, ma lui esegue ordini e per cui... In ogni caso gli ho lasciato una copia della lettera della famosa ordinanza in cui si invitavano i Sindaci a non perseguire i camperisti, da consegnare al suo Sindaco. E gli ho anche detto di riferire allo stesso, per conoscenza, che alcuni segnali stradali presenti nel territorio comunale, non erano regolari in quanto mancante dei dati di omologazione e numero di ordinanza, specie quelli indicanti il divieto di sosta. Come la mettiamo? Ora, sinceramente, non ho più verificato in seguito se qualcosa è cambiato, la Liguria per me sarebbe comoda da raggiungere da Torino, ma la frequento comunque poco e malvolentieri, ma non è con le singole iniziative che si ottengono radicali cambiamenti o inversioni di tendenza. Tornando a Sanremo, chiederei ad esempio al Sindaco come mai nella orribile stazione FS del suo paese, i nastri mobili per il transfer dei passeggeri da e per i treni, spesso non funzionano. E fare un'ordinanza in cui si minacciano le FS che se non interviene, non gli farà più transitare i treni? Non ho ancora capito se c'è il Festival della Canzone italiana o il Festival di Sanremo. Io credo che sia il primo, dunque lo si può fare anche, perché no, a Fermo, o a Pescara, o Rimini, o Catania, o Palermo. Non sono forse queste località d'Italia? Dunque intervenire tutti ma come? Per contrastare, anzi direi annientare, questo vero e proprio abuso, **deve essere il Governo centrale che per primo deve far valere la Legge;** com'è che un qualsiasi Sindaco, con tutto il rispetto per gli altri Sindaci che la pensano diversamente, si arroga il diritto di fare lo sceriffo, e imporre divieti, ordinanze, e quant'altro, in barba alla Legge dello Stato, che legifera tutt'altre cose che vengono letteralmente disobbedite? Tu Sindaco, che porti la fascia tricolore nelle cerimonie ufficiali, calpesti la Legge stessa che rappresenti e che ti ha affidato un incarico così importante? Ma come ti permetti. Ci sono altri comuni in cui ci sono questi selvaggi divieti, inventati da eguali Sindaci, uno per tutti, vedi Roccaraso. E la lista è lunghissima. Che vengano rimossi questi personaggi, interdetti dai pubblici uffici, che vadano a lavorare. Sono anni che giro in camper, ma mai come in Italia, la nostra bella Italia, ci sono mille difficoltà, cattiva gestione e organizzazione del territorio e delle strutture (carenti) presenti. Che non ci lamenti se poi si scelgono spesso mete all'estero, ottime e spesso gratuite, eccellenti (nel 2009 sono stato in Baviera: ci tornerei domani stesso !!!). Vi ringrazio per il faticoso lavoro e per quello che fate per la nostra categoria. Avrò ancora modo di scambiare qualche riga con voi.

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti, Salvatore

15 febbraio 2010

Da: info@ omissis per la privacyit

A: info@coordinamentocamperisti.it

Con particolare attenzione ho letto la e-mail relativa alla scandaloso "caso Sanremo" conseguente le astruse ordinanze del sindaco ZOCCARATO. Sono di Imperia e quindi ben a conoscenza di quanto lamentato. Sinceramente plaudo alla vostra iniziativa e mi auguro che tutti gli Enti interessati prendano in considerazione la missiva. Per ovvi motivi (sono a soli circa 22 Km da Sanremo) mai andrò là in gita con il camper, ma Le chiedo: se tutti, proprio tutti, i nostri Associati inondassero di pesanti seppur educate e-mail di protesta il Sig. ZOCCARATO

Cordialità. Eugenio



136 luglio/agosto 2010
Esemplare gratuito fuori commercio

Sogni infranti e morire di disoccupazione Contribuisci fattivamente ad evitarlo



Affinché il **2010** sia un **ANNO** di **SPERANZA** prendi atto e fai prendere atto a quanti puoi raggiungere con fax, e-mail, telefono, di quanto segue.

Nel terzo trimestre 2009 il numero di occupati risulta pari a 23.010.000 unità con un calo su base annua del 2,2%.

Lo rileva l'Istat segnalando che il risultato deriva da un'ulteriore caduta dell'occupazione autonoma, dei dipendenti a termine e dei collaboratori, cui si aggiunge una significativa flessione dei dipendenti a tempo indeterminato.

Migliaia di cittadini hanno ricevuto e ricevono lettere di licenziamento o di cassa integrazione.

La situazione è drammatica perché il cittadino che ha perso il posto di lavoro oggi non perde solo lo stipendio: perde la fiducia che nel 2010 possa trovare un lavoro.

Nel nostro paese esistono le risorse pubbliche e private necessarie per aiutare concretamente i disoccupati ma coloro che abbiamo eletto a rappresentarci al parlamento non hanno la capacità o il coraggio o la voglia di attivarle.

Un ricorrente 8 settembre, un'assenza delle istituzioni che carica sul cittadino il dovere di intervenire senza aspettare di trovarsi di fronte a problemi sociali, come azioni in violazione dell'ordine pubblico (blocco di strade, stazioni, autostrade ecc...) che porterebbero altri danni al paese oppure forme di esasperazione che possono portare a gesti estremi (esempio aprendo http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineframe.asp?comefrom=rassegna¤tarticle).

**È indispensabile assicurare
lo stipendio ai disoccupati
e mettere le basi per la fiducia**

La maggior parte dei parlamentari non vedono e non sentono il dolore dell'essere disoccupato, del doversi arrangiare per trovare i soldi per sopravvivere, del trovare un motivo per sperare in un futuro lavoro. Alcuni parlamentari trattano il problema per farsi propaganda, per apparire oppure trovare qualche soluzione temporanea a livello locale. Al contrario, il compito dei parlamentari è quello di ripetere al governo, in ogni occasione, che **PUÒ E DEVE ATTIVARE LE SEGUENTI 4 SOLUZIONI:**

1) Le vincite elargite nei giochi radiotelevisivi siano destinate ai cittadini che hanno perso il lavoro (un gioco per evidenziare abilità e solidarietà), lasciando al partecipante la grande soddisfazione di aver dimostrato la sua capacità nonché di essere apparso in televisione. Oppure lasciare la metà della vincita ai concorrenti vincitori. Dette risorse economiche, per la trasparenza, dovranno essere inserite giorno per giorno in un sito internet nella colonna ENTRATE, elencando nella colonna USCITE nomi e cognomi dei beneficiari.

2) I supermercati creino per i pensionati con reddito minimo e per i disoccupati uno spazio speciale per la vendita dei prodotti superscontati perché in scadenza entro le 48 ore, evitando così di distruggerli e di gettarli nei rifiuti come appare avvenga per circa il 15% dei prodotti alimentari.



3) Siano tempestivamente abolite le Province, mantenendo l'occupazione dei lavoratori ivi inseriti,

in modo che le risorse economiche che sono destinate all'organico provinciale e alle relative elezioni restino a disposizione del Governo o delle Regioni. Le risorse devono essere destinate tempestivamente ai cittadini che hanno perso il lavoro. Con l'abolizione delle Province si attiva altresì un risparmio economico e un risparmio energetico (tonnellate di carta risparmiate per le modulistiche annullate e per le elezioni che non si svolgerebbero). Si otterrebbe altresì una drastica riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico per i viaggi risparmiati visto che non avrebbero luogo le sedute di decine di consigli provinciali. Dette risorse economiche, per la trasparenza, dovranno essere inserite giorno per giorno in un sito internet nella colonna ENTRATE, elencando nella colonna USCITE nomi e cognomi dei beneficiari.



4) Siano tempestivamente accorpati i Comuni sotto i 10.000 abitanti, mantenendo l'occupazione dei lavoratori ivi inseriti e mantenendo sul territorio i servizi destinati agli utenti,

in modo che le risorse economiche impiegate per l'organico comunale e per le relative elezioni restino a disposizione del Governo o delle Regioni. Risorse da destinare tempestivamente ai cittadini che hanno perso il lavoro. In parole povere: ELIMINARE circa 6.000 sindaci / 6.000 consigli comunali / 6.000 organi di controllo sulle attività comunali / migliaia di società partecipate da detti comuni / ecc... Risparmio economico e risparmio energetico (tonnellate di carta risparmiate per le modulistiche annullate) nonché una drastica riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico per i viaggi risparmiati visto che non avrebbero luogo le sedute delle migliaia di consigli comunali. Dette risorse economiche, per la trasparenza, dovranno essere inserite giorno per giorno in un sito internet nella colonna ENTRATE, elencando nella colonna USCITE nomi e cognomi dei beneficiari.



Il 2010 dipende dai cittadini, dipende da te

Dipende dalle azioni che metterai in campo, giorno dopo giorno, fino al conseguimento dei 4 obiettivi.

Ricorda al governo e a tutti i parlamentari che,

PER UN 2010 DI SVILUPPO E DI SPERANZA

devono intervenire facendo proprie le suddette soluzioni.

Contravvenzione & Archiviazione

di ANGELO SIRI

Un esempio concreto, encomiabile, di applicazione della Legge e di corretta amministrazione pubblica facendo uso della posta elettronica e della normativa che consente di archiviare le contravvenzioni.

In una Italia dove moltissimi Sindaci e moltissimi pubblici dipendenti, nei rapporti con i cittadini che li hanno eletti o che gli pagano lo stipendio, evitano ancora oggi di attuare quanto previsto dalle normative utili al risparmio energetico e a ridurre l'inquinamento.

Per quanto detto quando scrivete a tali soggetti chiedendo di conoscere un atto o provvedimento inserite questo sintetico promemoria.

- La richiesta di poter consultare degli atti on line (nel loro internet oppure l'invio del documento per e-mail) è nel rispetto del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, **Codice dell'amministrazione digitale**. Tale Legge prevede all'articolo 9 la **Partecipazione democratica elettronica**, dicendo al primo comma: *Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi*. Una buona Legge per non costringere il cittadino a scrivere raccomandate invocando l'accesso agli atti. L'articolo 3 dal titolo: *Diritto all'uso delle tecnologie*, al comma 1 prevede: *I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice*.
- Il ledere detti diritti attiva indebiti onerosi ricorsi (al cittadino e alle istituzioni) nel doversi rivolgere al T.A.R. così come prevede il comma *ter* dello stesso articolo che recita: *Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*.

Al contrario ci sono dei sindaci e dei pubblici dipendenti che, con encomiabile solerzia civica, operano applicando dette normative, corrispondendo con il cittadino con la posta elettronica.

L'esempio concreto che rappresentiamo vede, oltre a quanto sopra, anche il pubblico dipendente che ha il coraggio di prendere atto di un errore e di provvedere alla dovuta archiviazione, evitando di porre altri oneri a carico del suo concittadino.

Non solo, ma in questo caso il Comandante della Polizia Municipale si sente in obbligo morale di dedicare una parte del suo tempo lavorativo per motivare la decisione di archiviazione.



ATTO I - L'ISTANZA

L'associato invia al comandante della Polizia Municipale l'istanza preparata dal dr. Marcello Viganò

24 marzo 2010 9:22:58

Da: ... *omissis per la privacy* ... @fastwebnet.it

A: "polizia municipale" polizia.municipale@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Oggetto: Contestazione multa Alessandro ... *omissis per la privacy* ...

Buongiorno anticipo con questa e-mail l'invio per posta di tutto l'incartamento cartaceo per contestare una multa a me conferita.

Distinti Saluti Alessandro ... *omissis per la privacy*

Sesto Fiorentino, 20 marzo 2010

Raccomandata A/R

Anticipata via e-mail

Al Sindaco di Sesto Fiorentino

50019 SESTO FIORENTINO (FI) piazza Vittorio Veneto 1

urp@comune.sesto-fiorentino.fi.it

E per conoscenza:

Alla Polizia Municipale di Sesto Fiorentino

50019 SESTO FIORENTINO (FI) via G. Garibaldi 9/13

polizia.municipale@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

50125 FIRENZE via San Niccolò, 21

info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Istanza di annullamento d'ufficio ex art 21-nonies, legge n. 241/90

Richiesta di accesso ad atti amministrativi.

Io sottoscritto Alessandro ... *omissis per la privacy* ... residente a ... *omissis per la privacy* ..., in qualità di proprietario dell'autocaravan targata ... *omissis per la privacy* ... espongo quanto segue.

In data 15 marzo 2010 l'autocaravan di mia proprietà si trovava regolarmente in sosta in un parcheggio di via Nievo, nel comune di Sesto Fiorentino.

Come si può apprezzare dalla rappresentazione fotografica il parcheggio si trova a ridosso di alcuni condomini ed ivi sostano abitualmente diversi tipi di veicoli quali autovetture, ciclomotori, autocarri (doc. 1)

Si precisa che l'autocaravan era collocata all'interno dello stallo di sosta, senza invadere gli spazi contigui ed in modo da non arrecare intralcio alcuno alla circolazione veicolare (doc. 2).

Rinvenivo sul veicolo l'avviso di violazione – erroneamente nominato verbale di accertamento – n. 35842/T emesso dalla Polizia municipale di Sesto Fiorentino con il quale si accertava che alle ore 08.50 del giorno 15 marzo 2010 l'autocaravan di mia proprietà "sostava in zona riservata ad altre categorie di veicoli" (doc. 3).

L'accertamento in questione appare erroneo ed ingiusto per i seguenti

MOTIVI

1) Dal combinato disposto degli articoli 6 e 7 del codice della strada si desume che l'ente proprietario della strada può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.

Appare arduo che il comune di Sesto Fiorentino abbia nella relativa delibera esplicitato un valido motivo alla riserva di parcheggio per sole autovetture, motivo che deve essere dettato da ragioni precise, reali e circoscritte come indicato dall'art. 6 dello stesso codice della strada.

Al riguardo si ricorda che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 16 giugno 2008 prot. n. 0050502** ha chiarito che *“da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria”* (doc. 4).

2) Il codice della strada dedica alla sosta delle autocaravan – autoveicoli ai sensi dell'art. 54 – un'apposita norma. L'art. 185 comma 1 del codice dispone che le autocaravan *“ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”*.

In virtù dei poteri conferiti dal codice della strada, il **Ministero dei Trasporti** ha emanato la **direttiva 02 aprile 2007 prot. n. 0031543** con la quale ha fornito la **corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan**.

La direttiva in questione è **vincolante per gli enti proprietari delle strade, giusto quanto dispongono gli articoli 5 e 35 codice della strada**.

Nel dettaglio, la direttiva dispone che *“Ai sensi dell'articolo 185 del codice della strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del codice della strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdice la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro”*.

La direttiva in questione è stata recepita dal **Ministero dell'Interno** con circolare 14 gennaio 2008 prot. n. 0000277 nella quale viene ribadita la *“non conformità alla legge del divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato da criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso”* (doc. 5).

3) Recentemente il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** con la recente **nota prot. 0065235 del 25 giugno 2009** ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in **materia di sosta e parcheggio** (doc. 6).

In particolare si legge: *“Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato* (doc. 6, pag. 3, rigo 26).

Secondo il Ministero **se l'ente proprietario riserva un parcheggio a una sola categoria di veicoli** *“il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie”* (doc. 6, pag 4, rigo 9).

4) Già la **Prefettura-U.T.G. di Gorizia** ha annullato un verbale in applicazione della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02 aprile 2007 disapplicando l'ordinanza sindacale in ragione della sua illegittimità (doc. 7);

Anche la **Prefettura-U.T.G. di Ancona** ha annullato il verbale in considerazione di quanto precisato in merito dal Ministero dell'Interno con circolare n. 277 del 14 gennaio 2008 (doc. 8);

Recentemente la **Prefettura-U.T.G. di Savona** ha archiviato un verbale di violazione a carico di autocaravan in sosta in un parcheggio riservato alle autovetture, ritenendo fondate le deduzioni concernenti le sopraccitate direttive ministeriali (doc. 9);

In virtù di tutto quanto sopra esposto lo scrivente chiede alla S.V. ai sensi dell'art. 21-nonies, legge 241/90, nell'esercizio del potere di autotutela di

ANNULLARE D'UFFICIO

l'avviso di accertamento di violazione al codice della strada n. 35842/T del 15 marzo 2010, dandone notizia al sottoscritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente.

Si fa presente che avendo portato a conoscenza della S.V. i sopra esposti profili di illegittimità dell'accertamento e considerando la fondatezza dei motivi addotti la successiva eventuale emanazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada comporterà:

- una Vostra responsabilità per aver posto a carico dello scrivente le spese di notificazione del verbale di accertamento;
- una Vostra responsabilità per le spese che lo scrivente dovrà sostenere per ricorrere avverso il verbale di accertamento (costi di redazione e spedizione di ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi, spese legali e di consulenza, spese di trasporto per recarsi dal proprio difensore e dinanzi alle autorità competenti etc...);

Nella denegata ipotesi che la S.V. non provveda ad annullare d'ufficio l'avviso di accertamento di violazione in oggetto, il sottoscritto in qualità di utente della strada proprietario dell'autocaravan oggetto dell'accertamento della violazione sopra descritta, al fine di curare i propri interessi giuridici ai sensi degli artt. 22 e ss., legge n. 241/90,

CHIEDE

l'invio, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, dei seguenti documenti in carta semplice:

- 1) Ordinanza che istituisce il parcheggio riservato sole autovetture in via Nievo, zona oggetto dell'accertamento.
- 2) Ogni eventuale documentazione tecnica comprovante la necessità di istituire la riserva di parcheggio alle sole autovetture, in via Nievo, zona oggetto dell'accertamento.

La documentazione richiesta potrà essere inviata:

all'indirizzo di posta elettronica: Alessandro ... *omissis per la privacy* ...@fastwebnet.it

ovvero

al numero di fax: 055 2346925

ovvero

all'indirizzo postale: ... *omissis per la privacy* ...

Si ricorda alla S.V. che la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter eventualmente attivare le procedure contemplate dagli articoli 5, 37, 38 e 45 del Codice della strada, nonché per poter predisporre in ipotesi un ricorso in sede giurisdizionale e/o amministrativa.

Si rappresenta che un'eventuale attività omissiva violerebbe in modo inequivocabile l'articolo 24, comma 7 della legge n. 241/90 secondo il quale deve comunque essere garantito ai richiedenti, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Qualora non provvedesse a far inoltrare la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la S.V. sarà ritenuta responsabile per l'onere di dover presentare ulteriori eventuali ricorsi alle autorità competenti.

Con osservanza

Sesto Fiorentino, 20 marzo 2010

Alessandro ... *omissis per la privacy* ...

Si producono in allegato i seguenti documenti

1. Fotografia parcheggio via Nievo
2. Fotografia autocaravan collocato all'interno dello stallo di sosta.
3. Avviso di accertamento n. 35842/T del 15 marzo 2010.
4. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 16 giugno 2008 prot. n. 0050502.
5. Ministero dell'Interno circolare 14 gennaio 2008 prot. n. 0000277.
6. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nota prot. 0065235 del 25 giugno 2009.
7. Prefettura – U.T.G. di Gorizia, ordinanza di archiviazione n. 2008/339.
8. Prefettura – U.T.G. di Ancona, ordinanza di archiviazione n. 11044/07.
9. Prefettura – U.T.G. di Savona, ordinanza di archiviazione n. 0023683 del 14.10.2009.

ATTO II - L'ARCHIVIAZIONE

Il comandante della Polizia Municipale risponde al contravvenzionato di aver accolto l'istanza di archiviazione.

30 marzo 2010 18.33

Da: Paolo Bagnoli

[mailto:p.bagnoli@comune.sesto-fiorentino.fi.it]

A: ... omissis per la privacy ...

Cc: sindaco@comune.sesto-fiorentino.fi.it; Ufficio Relazioni con il Pubblico; info@coordinamentocamperisti.it; Cristiana Cristiani; v comandante pm

Oggetto: Re: Contestazione multa Alessandro ... omissis per la privacy ...

Gentile Sig. Alessandro ... omissis per la privacy ..., in riferimento alla Sua istanza di annullamento d'ufficio del preavviso di accertata violazione n. 35842/T redatto da personale di questo Comando in data 15 marzo 2010, sono con la presente a comunicarLe che la richiesta è accolta e che pertanto niente è dovuto in relazione ai fatti in esso riportati.

Come ho avuto modo di riferirLe personalmente durante l'incontro svoltosi presso la sede del nostro Comando in data odierna, per il quale La ringrazio di aver preso parte, non è certo intenzione di questo Comando procedere a regolamentazioni della disciplina di sosta in modo discriminatorio nei confronti di alcuna categoria di veicoli, in particolare di autocaravan. In merito la posizione assunta dal Comando di Polizia Municipale, anche di fronte a specifiche richieste di istituzioni di divieto di sosta finalizzate alla fruibilità delle aree da parte di una categorie di veicoli anziché di un'altra, è sempre stata lineare e chiara, ritenendo che gli autocaravan godano di una sostanziale equiparazione, ai fini della circolazione in genere ed agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 del C.d.S., alla disciplina prevista per gli altri veicoli. Il fatto stesso che fino ad oggi la sosta del suo mezzo non sia stata oggetto di osservazione alcuna da parte del nostro Comando conferma d'altronde tale posizione.

Nel caso che La riguarda, come ho avuto modo di spiegarLe, in fase realizzava dell'area di parcheggio, è stato erroneamente allocato sotto il segnale Parcheggio (FIG. II 76 Art. 120 Reg. C.d.S.) il pannello integrativo di limitazione Autovetture (modello II 4/a Art. 83 Reg. C.d.S.), inducendo in buona fede l'agente accertatore ad elevare il preavviso di verbale di cui in argomento. Preso atto delle Sue rimostranze ho pertanto disposto,

come annunciato, l'archiviazione del citato preavviso, ritenendo che lo stesso si inserisca nell'ambito di un'attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva competenza degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 13 L. 24.11.1981, n. 689) e che in tale ambito, l'organo accertatore, avendo acquisito ulteriori informazioni ed espletato dovute indagini, possa decidere di non procedere alla notificazione del verbale, interrompendo l'attività di accertamento. Inoltre ho disposto al Servizio Mobilità di questo Settore la rimozione del segnale aggiuntivo causa dell'equivoco occorso.

Si precisa quindi che non è intenzione di questo Comando interdire la sosta degli autocaravan alle aree di parcheggio presenti nel territorio, consentendolo alle sole autovetture, se non in base a criteri tecnici, dettato cioè da caratteristiche tecniche e funzionali che presidono alla realizzazione del parcheggio stesso. Può verificarsi quindi che determinate aree presentino degli stalli tali da non consentire legittimamente la sosta di tutte le categorie di veicoli, ma non per motivi discriminatori, bensì strutturali e comunque validi per tutti i veicoli aventi dimensioni eccedenti il perimetro dello stalli. In altre zone sono stati tracciati dei "vasconi" paralleli l'asse della strada, senza individuare con linee perpendicolari il singolo stalli, al fine di garantire la circolazione e al contempo di non penalizzare i possessori di veicoli di lunghezza superiore alla media. In tali circostanze è evidente che la sosta deve avvenire nel modo prescritto dalla relativa segnaletica. La informo infine che sono in corso, da parte del Servizio Mobilità di questo Settore, indagini per la realizzazione di spazi di sosta particolarmente ampi per dare ulteriori possibilità di sosta ai veicoli circolanti e presenti nel nostro territorio.

Nel rimanere disponibile per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Paolo Bagnoli

Comandante Polizia Municipale

Settore Polizia Municipale e Mobilità

Via Garibaldi, 9 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)

tel. 055 4496503 - fax 055 4496507

e-mail: p.bagnoli@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Annulare un verbale è possibile

Usando uno strumento diverso dai ricorsi previsti dal Codice della Strada

Nei confronti di un verbale di accertamento per violazione del codice della strada, i classici strumenti di impugnazione sono costituiti dal ricorso gerarchico al Prefetto e dal ricorso giurisdizionale al Giudice di pace. Nel tempo abbiamo visto che vi è un'altra forma di tutela, poco conosciuta dal comune cittadino: è l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-*nonies* legge n. 241/1990. Una forma di autotutela utile sia alla Pubblica Amministrazione sia al cittadino.

Ovviamente il comune cittadino non può esserne a conoscenza ma è dovere di chi paghiamo come professionisti e dotati anche di Laurea che, di fronte a una richiesta di archiviazione nella visione di autotutela d'ufficio, si risponda attivandola oppure se le motivazioni addotte dal cittadino non sono sufficienti, si respinga con le dovute spiegazioni.

Purtroppo, solo pochissimi comandi di Polizia Municipale mettono in campo quanto sopra detto, la maggior parte si trincerano dietro l'italico ... non è mio compito ... non è applicabile ... oppure ... una frase supersintetica ...

Veniamo a un esempio concreto. A fronte di un verbale notificatogli, un cittadino ha proposto istanza di annullamento d'ufficio alla Polizia municipale di Firenze, chiedendo il ritiro del verbale in virtù del potere di autotutela dell'amministrazione.

Il Comando di Polizia Municipale forniva una risposta tanto sintetica quanto secca: *"in materia di Codice della Strada non vige l'istituto dell'autotutela"* (lettera qui riprodotta).

Una frase assolutistica utilizzata a fronte della quale il comune cittadino ha la percezione che *"in materia"* di circolazione stradale l'autotutela non sia in alcun modo applicabile.

Fortuna vuole che quel cittadino sia un nostro associato e, contattato il Dr. Marcello Viganò, scopre che tale dichiarazione non corrisponde al vero, come dimostra la prassi di annullare d'ufficio i preavvisi di accertamento di violazione.

Non solo ma si accorge che chi ha firmato per la Polizia municipale ha dato un'informazione NON completa che induce in chi la legge un convincimento distorto.

Vale altresì evidenziare che in questo caso la circostanza più grave è che non vi è traccia del perché la Polizia municipale di Firenze ritiene che l'autotutela non sia applicabile. Eppure si tratta di professionisti della circolazione stradale dai quali il cittadino può ragionevolmente attendersi una risposta esauriente.

In parole povere, proprio perché non è consolidata la prassi dell'annullamento d'ufficio di un verbale, il responsabile dell'ufficio della Polizia

Municipale di Firenze doveva studiare il caso, attivando l'archiviazione oppure - se le motivazioni addotte dal cittadino non erano sufficienti per una archiviazione - non accogliere la richiesta fornendo le dovute specifiche spiegazioni.

Per chiarire la questione il Dr. Marcello Viganò inviava una lettera (qui trascritta) per illustrare le ragioni della ritenuta sussistenza del potere di annullamento d'ufficio in autotutela, inviandola per conoscenza anche all'Area studi e formazione della Polizia municipale di Firenze.

Siamo in presenza di un tema importante per la qualità della vita dei cittadini visto che sono milioni le contravvenzioni elevate ogni anno e la maggior parte dovrebbero essere archiviate perché le limitazioni sono attivate per far cassa oppure perché non vi sono alla base degli errori.

Il fatto che ci siano milioni di contravvenzioni non autorizza certo a ignorare i diritti dei cittadini e in particolare, al di là del segno della risposta della Polizia municipale che può essere frutto di una scelta interpretativa diversa, è importante che la Polizia dia un riscontro esauriente, sia esso in un modo o nell'altro, assumendosi con ciò la relativa responsabilità, al cittadino che presenta istanza di archiviazione nell'autotutela d'ufficio.



Dott. Marcello Viganò

Firenze, 10 maggio 2010

Fax anticipato via e-mail

Spett. Polizia Municipale di Firenze
N.O. Verbali e Notifiche - Ricorsi
c.a. Ispettore Maurizio Mengoni
c.a. Ispettore Leonardo Toticchi
fax 0553282044 - 055 3282010
pm.ricorsi@comune.fi.it
pm.verbali.notifiche@comune.fi.it

Posta elettronica certificata

Spett. Comune di Firenze
Ufficio protocollo
protocollo@pec.comune.fi.it

E per conoscenza

Spett. Polizia Municipale di Firenze
Area Studi e Formazione
fax 055 3283215
pm.studi.formazione@comune.fi.it

Oggetto: Annullamento d'ufficio verbale di accertamento n. 033795/C/2009.

Con riferimento alla Vs. e-mail del 22.04.2010 seguita dalla nota prot. n. 16855/04/2010/D1 del 28.04.2010, con le quali si comunicava l'impossibilità di procedere all'annullamento d'ufficio del verbale in oggetto si precisa quanto segue.

Pur non essendo specificamente contemplato dal D.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), il potere di autotutela è un principio generale dell'attività amministrativa esercitabile anche nei casi in cui manchino specifiche disposizioni normative al riguardo nella *lex specialis*.

La legge n. 15/2005 ha introdotto la disciplina generale dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi, novellando la legge n. 241/1990 con l'inserimento dell'art. 21-*nonies*.

La norma dispone che il provvedimento amministrativo illegittimo possa essere annullato d'ufficio, dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Dunque, avverso il verbale di accertamento, oltre agli strumenti tipici previsti dalle disposizioni del codice della strada, sussiste un rimedio atipico esperibile nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 241/1990.

La disciplina generale sull'annullamento d'ufficio, entrata in vigore nel 2005, rende inapplicabili gli indirizzi disposti con circolare del Ministero dell'Interno n. 66 del 1995. Sul punto, appare inconferente anche il possibile richiamo all'art. 386 del D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stante lo specifico ambito di applicazione della norma regolamentare.

e-mail marcellovigano@pec.ordineavvocatifirenze.it
via San Niccolò, 21 - 50125 Firenze
telefoni 055 2340597 - 329 3266512 *telex* 055 2346925

Quanto all'asserita impossibilità per la Polizia municipale, una volta notificato il verbale, di prendere decisioni in merito, si ritiene che ciò contrasti con il dettato normativo anche alla luce della circostanza che l'atto non è stato ancora oggetto di impugnazione ex art. 203 ovvero 204 del codice della strada e dunque non è ancora entrato nella disponibilità dell'autorità terza deputata alla decisione del ricorso (Prefetto o Giudice di pace).

A ciò si aggiunga che non sussistono le condizioni affinché il verbale in questione possa divenire titolo esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 203 del codice della strada.

Peraltro anche nella pratica si assiste all'emissione di verbali che annullano e sostituiscono i precedenti e ciò non per mere irregolarità o per integrazioni ma per epurare un vizio sostanziale (nella specie, la motivazione della mancata contestazione immediata, doc. 1-2). Nonostante quanto evidenziato esuli dalla fattispecie in questione, si ha una conferma del potere della Polizia municipale di agire in autotutela successivamente alla notifica del verbale.

A fortiori, come confermato anche dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. n. M/2413/11 del 2003, il potere di adottare l'atto di ritiro viene esercitato anche nel caso di atti endoprocedimentali illegittimi, quali, in materia di codice della strada, il preavviso di accertamento di violazione.

In virtù di quanto sinora esposto, si ritiene che nei confronti di un verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada, non impugnato, l'amministrazione possa sempre esercitare lo *ius poenitendi*.

Ricorrendo uno dei vizi di legittimità delineati dall'art. 26 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato) e sussistendo una ragione di interesse pubblico, l'atto può essere annullato.

In particolare, ai fini di una corretta valutazione dell'esistenza dell'interesse pubblico all'annullamento dell'atto, l'amministrazione dovrà tener conto anche della circostanza che la propria attività è costituzionalmente orientata secondo i canoni dell'imparzialità e del buon andamento (art. 97 Cost.) ed è retta dai principi generali dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 così come modificato dall'art. 1 della legge n. 15/2005.

Risponde dunque all'interesse pubblico l'annullamento d'ufficio improntato a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza nonché di proporzionalità dell'azione amministrativa.

Tanto premesso, il sig. Pier Luigi Ciolli, mio tramite, rinnova la richiesta di annullamento d'ufficio del verbale in oggetto, da comunicarsi entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente.

Cordiali saluti
Firenze, 10 maggio 2010



Dott. Marcello Viganò

Allegati

1. Verbale di accertamento della Polizia municipale di Castellina in Chianti.
2. Verbale di annullamento e sostituzione.

e-mail marcellovigano@pec.ordineavvocatifirenze.it
via San Niccolò, 21 - 50125 Firenze
telefoni 055 2340597 - 329 3266512 telefax 055 2346925

INCAMPER

137 speciale agosto 2010

Esemplare gratuito fuori commercio



liet
teatro
cronaca
affondamento
epica
impresa

di Filippo Polenchi

FILIPPO POLENCHI

**L'epica,
l'affondamento,
l'impresa**
LIKET
cronaca di un giorno a teatro



migrazioni

Dove vive ora i mariachi al sabato sera vengono in città e suonano tutta la notte. Si costruiscono da soli il palco, con una ghirlanda di luci colorate. Per le strade ci sono i cartelli con Jesus che saluta con le tre dita; il reverendo McCarthy parla alla radio locale e ogni sera si ritrova con loro, alla birreria per farsi un cicchetto. Nel paese dove vive ora la signora Peabody, ogni mattina, fa il segno della croce a ogni baracca che incontra da casa sua alla chiesa. Sta per fare Natale: lì la neve soffia a grande falde e odora di pino e di mare. Quando c'è bufera non ti ripari da nessuna parte e hai voglia a cuocere il vino nelle stagne di latta. Anche quest'anno manderà una Christmas Card a casa, con scritto "Spero che state bene come me". Quando pensa a casa sua è convinto che tutto stia accadendo, infinitamente lontano da lui.



FINE

INCAMPER

138 settembre/ottobre 2010
Esemplare gratuito fuori commercio

*Viaggiare,
spostarsi nel tempo
e nello spazio*



Viaggiare in moto in sicurezza

A novembre in vendita i giubbotti airbag per le moto

di MARGHERITA MANISCALCO

Statistiche incidenti in moto

Gli incidenti moto urbani ed extraurbani in Europa e in Italia



Studio condotto in Italia, Germania, Spagna, Francia e Olanda (76% del circolante Europa)
Fonti: ISTAT 2005, MAIDS 2004-ACEM

Sabato 29 maggio 2010, nello scorrere la rassegna stampa quotidiana, su QN abbiamo letto che la tecnologia arriverà presto nei negozi di abbigliamento per contribuire a una maggiore sicurezza per chi viaggia in moto.

Una tecnologia fantastica perché i motociclisti sono continuamente vittime di incidenti.





In molti casi è l'essere umano a peggiorare la sicurezza dei motociclisti, installando guardrail "taglia gambe" o, peggio, guardrail che terminano a cuspidi.

Incredibile ma come potete vedere lungo le strade la maggior parte dei guardrail terminano a cuspidi (foto riprodotta a lato) invece di interrare la testa come fanno in Spagna (foto riprodotta qui sotto).





Abbiamo contattato la Brembo per sapere se questa tecnologia è utile anche per i ciclisti (anch'essi vittime di investimenti) ma purtroppo il Brembo Life Jacket non è utilizzabile per i ciclisti: la bicicletta è troppo leggera per far avviare il sistema air-bag. L'avvolgitore è infatti agganciato



da una parte alla giacca e dall'altra alla moto, che, in caso di caduta, con il suo peso, è in grado di attivare il sistema.

Veniamo a descrivere il Brembo Life Jacket per dar risalto a questa innovazione tecnologica che speriamo un domani sia anche a disposizione dei ciclisti. Per meglio spiegare il prodotto utilizzeremo le parole dell'Ufficio Stampa della Brembo anche se queste pagine NON sono una pubblicità a pagamento ma un'utile informazione.

La Brembo ha presentato Brembo Life Jacket, la prima

collezione di giacche con airbag che unisce protezione al massimo comfort e stile per la sicurezza del motociclista urbano.

Brembo Life Jacket è un'innovativa collezione di giacche con all'interno un sistema di sicurezza: un airbag invisibile che in caso di incidente si attiva immediatamente mediante uno speciale dispositivo, che gonfiandosi protegge la parte superiore del corpo.

La collezione comprende giacche dal design contemporaneo, ideali per essere indossate in città, dove il motociclista ha l'esigenza di un abbigliamento di sicurezza che sia al tempo stesso elegante e di stile. È proprio in città, infatti, che si registra il maggior numero di incidenti che coinvolgono motocicli: in Italia più dell'85% dei sinistri avviene nelle aree urbane, e oltre il 75% ad una velocità uguale o inferiore a 50 km/h. Brembo Life Jacket risponde alla necessità di protezione del busto - torace e schiena -, del collo e della testa, cioè di quelle parti del corpo che subiscono quasi il 50% delle lesioni da incidente motociclistico e, soprattutto, che soffrono il massimo indice di gravità in caso di collisione. Per proteggere queste parti del corpo, Brembo ha ideato la linea Brembo Life Jacket: 3 modelli da uomo e 2 modelli da donna, in 6 colori (bianco, nero, blu, rosso, grigio argento e sabbia melange). Un corpo di pregiato Oxford di nylon ed un'anima in teflon. Tutti i modelli sono impreziositi da dettagli finemente curati, come le cerniere waterproof ad altissima resistenza con cursore flatlock, che impedisce l'apertura della giacca anche sotto sforzo. Tutti i modelli proposti presentano un fit confortevole e un alto contenuto di stile. Tante le innovazioni che rendono la collezione Brembo Life Jacket unica sul mercato

internazionale: velocità di gonfiamento pari a 80 millisecondi per gonfiarsi completamente. Questo è possibile grazie al nuovo attivatore Brembo situato sul fianco posteriore della giacca e comandato dall'arrotolatore inerziale Sabelt, all'avvolgitore inerziale e a una nuova ed efficiente dinamica dei fluidi. Il gonfiamento dell'airbag è più veloce del 300% ca.

Airbag invisibile, grazie agli ingombri contenuti del sistema airbag e dell'attivatore, che rendono impercettibile il sistema di sicurezza contenuto nelle giacche. Anche per questo, la Linea Brembo Life Jacket è ideale per essere indossata in città, dove il motociclista passa dalla strada all'ufficio, al foyer di un teatro, a una sala cinematografica, a un museo, al ristorante.

Tutti i modelli sono estremamente leggeri, pur in presenza del sistema airbag. Il più leggero pesa poco più di un chilogrammo, il più pesante non raggiunge il chilo e mezzo. Le innovazioni sono protette da brevetti e da domande di brevetto.

Il progetto Brembo Life Jacket è nato grazie al contributo di diverse realtà imprenditoriali - provenienti da differenti settori - e accademiche, che hanno collaborato con Brembo: GRUPPO CIONTI, è licenziatario worldwide della collezione Brembo Life Jacket e ne cura lo stile, la produzione e la commercializzazione. HELITE, Società francese partner tecnico di sviluppo e produzione del sistema airbag Brembo. SABELT, Società del Gruppo Brembo specializzata in sicurezza passiva. Ha sviluppato l'avvolgitore inerziale. Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali, - si è occupato dell'oggettiva valutazione dell'efficacia del dispositivo airbag Brembo nella mitigazione del danno in incidenti stradali che coinvolgono motociclisti. La valutazione è stata effettuata utilizzando modelli numerici in grado di simulare il comportamento dei dummies (ATD, Anthropomorphic Test Device) e dei veicoli coinvolti negli scenari di incidente considerati. I modelli numerici esaminati sono stati validati sperimentalmente nell'ambito di precedenti attività. Brembo ha scelto di sviluppare, assieme ai propri partner, il sistema airbag con attivazione meccanica, poiché, ad oggi, è l'unica tecnologia affidabile. Il sistema Airbag Brembo, inserito nella giacca, è totalmente innovativo: si attiva immediatamente quando l'avvolgitore inerziale che collega il giubbotto alla moto sente che il corpo del motociclista si stacca dalla sella con un'accelerazione tipica di un incidente. A questo punto inizia il gonfiamento della giacca, che si completa in soli 80 millisecondi per proteggere tutto il busto (torace e schiena), il collo e la testa. Il velocissimo tempo di attivazione e gonfiamento, unico sul mercato, è stato otte-



nuto grazie: all'avvolgitore inerziale, sviluppato da Sabelt, che permette l'attivazione immediata dell'airbag quando c'è il distacco del corpo dalla sella; alla nuova posizione dell'attivatore, posto sul fianco posteriore destro della giacca, per meglio interagire con l'avvolgitore Sabelt; al nuovo attivatore, cioè il sistema che permette la diffusione del gas all'interno dell'airbag; al miglioramento della velocità di espansione dei gas all'interno del sistema airbag, frutto di approfonditi studi di fluidodinamica. Il nuovo avvolgitore inerziale Sabelt, applicato al sistema airbag Brembo, è stato progettato per permettere anche un'altra funzione: quando non è sottoposto a un'accelerazione elevata, fa svolgere il nastro, e permette al motociclista di alzarsi dalla sella senza avviare il sistema airbag. Una volta attivato, l'airbag rimane gonfiato per circa 60 secondi, prima che il gas esca gradualmente e la giacca torni alla taglia iniziale.

Il sistema airbag, come tutti i prodotti di sicurezza, può essere controllato presso un centro di assistenza autorizzato. Da fine novembre 2010, l'intera collezione sarà disponibile in selezionati negozi di moda e di moto forniti in tutto il mondo e acquistabile in un sito di e-commerce dedicato. Prezzo: da 390 a 590 euro.

Proponiamo l'analisi di Claudio Cangialosi, Responsabile Redazione e Contenuti di www.sicurauto.it e da Alberto Biafora, web giornalista ed esperto di SicurMOTO.it, sui pregi e i difetti della Airbag Life Jacket della Brembo.

Testo estratto da <http://www.sicurmoto.it/2010/07/18/airbag-life-jacket-di-brembo-pregi-e-difetti/>

I Pro

1. **Tutto in uno:** il pubblico, si sa, generalmente preferisce un unico dispositivo che copra più funzioni. In questo caso la giacca diventa all'occorrenza un airbag. Questa caratteristica lo rende oltremodo comodo anche per i più pigri, favorendone un uso più frequente.
2. **Fa moda:** l'estetica conta, tanto. Per bene o male che se ne parli, tantissime persone che seguono le mode. L'intuizione di fondere la tendenza del momento con la Sicurezza è notevole e coinvolge un pubblico più ampio.
3. **L'avvolgitore inerziale Sabelt:** si tratta di un notevole miglioramento rispetto alla classica cordicella. Riconoscendo il tipo di forza con cui viene sollecitato, aiuta a eliminare fastidiosi eventuali attivazioni involontarie dell'airbag in caso di dimenticanze.
4. **Velocità:** si gonfia in soli 80 millisecondi (almeno così dichiarano – vedi test Altroconsumo). Si tratta di una delle migliori prestazioni disponibili sul mercato. Un tempo di attivazione maggiore rischierebbe di non gonfiare il protettore in tempo. Altri airbag disponibili sul mercato sono più lenti, al limite della soglia utile.

I Contro

1. **Ricarica laboriosa:** in caso di attivazione accidentale, la ricarica dell'airbag deve essere effettuata dalla casa madre. Sarà quindi necessario spedire la giacca per un'ispezione e il ripristino della funzione airbag. Non si tratta propriamente di un difetto, poiché l'ispezione in caso di caduta è indispensabile. In caso di attivazione involontaria non sono disponibili ricariche *fai da te*. Il costo della ricarica dovrebbe essere di circa 40,00 euro (alle quali, forse, andranno aggiunte le spese di spedizione). Si spera che le revisioni siano rapide perché altrimenti il motociclista rischia di viaggiare "insicuro" per troppo tempo.
2. **Protezione posteriore migliorabile:** la copertura protettiva nella zona sacrale è limitata. La parte posteriore dell'airbag **non arriva al fondoschiena**. In alcuni tipi d'impatto potrebbe non offrire la massima protezione.
3. **Versatilità:** il fatto che il protettore sia un tutt'uno con la giacca impedisce l'uso dell'airbag su altri indumenti.

Commenti sui CONTRO a cura della Brembo

Sui "contro" abbiamo qualche commento.

1. **Ricarica laboriosa:** trattandosi di un prodotto di sicurezza riteniamo che la ricarica debba essere fatta da personale qualificato e che non ci si affidi al "fai da te", anche se l'operazione sembra semplice.
2. **Protezione posteriore migliorabile:** nella realizzazione del Brembo Life Jacket, abbiamo scelto di concentrarci sulle parti che possono riportare danni vitali (a esempio: bacino).
3. **Versatilità:** poter utilizzare il dispositivo su altri indumenti presuppone che questi siano predisposti per alloggiare il meccanismo. Attualmente non c'è nulla del genere. Le giacche sono state realizzate in diversi modelli, tra i quali il gilet, che può essere facilmente indossato sopra altri indumenti, non compromettendo l'efficacia dell'air bag.

Altre informazioni sugli airbag per moto

<http://www.motoairbag.com/>

<http://www.helite.it/index-moto.html>

<http://www.architetturaedesign.it/index.php/2008/02/08/airbag-dianese-per-motociclisti.htm>

La parola a un motociclista

Da: Angelo [mailto:angelosiri@coordinamentocamperisti.it]

Inviato: martedì 15 giugno 2010 17:30

A: emanuele.rossi@ilsecoloxix.it

Oggetto: articolo a pag.25 secolo XIX di oggi

Gentile Dr. Rossi, faccio riferimento all'articolo in oggetto per portare un modesto contributo sull'argomento trattato.

Come ogni anno, con l'avvicinarsi della bella stagione aumentano gli incidenti che vedono coinvolte le due ruote. E come ogni anno leggo sempre le stesse osservazioni e dissertazioni relative alla pericolosità di tali veicoli nonché di varie iniziative atte alla repressione dei motociclisti in genere.

Si parla sempre di sicurezza stradale, di educazione stradale, di accorgimenti atti a reprimere comportamenti disdicevoli e pericolosi, e via dicendo. Ma tuttavia, nulla si fa di concreto al fine di scongiurare questa tragica evoluzione.

A mio parere sarebbe importante più che pensare a come poter reprimere (vedi tutor sulla sopraelevata, mentre la strada cade a pezzi) pensare a come ridurre i pericoli derivanti da tali comportamenti in modo da limitare la tragicità di tali fenomeni. È indubbio, e chi scrive ne è stato testimone, che i giovani cerchino di emulare gli assi del motociclismo. Ricordo che, ai miei tempi, l'unico modo di assistere a una corsa di moto era di andare a una delle tante gare di velocità in salita che oggi sono scomparse per vari motivi... (Pontedecimo-Giovi, Gattorna-Uscio, per citarne due) oggi invece si può assistere a numerose gare sui nostri circuiti, peccato che in Liguria non ne esistano e i nostri ragazzi siano costretti a fare delle rischiose "bravate" lungo le nostre strade provinciali che certo non brillano né per dimensioni né per semplicità di tracciato e sono sempre molto trafficate.

Come dicevo sarebbe auspicabile un intervento reale, anche interforze, come si accenna nell'articolo nella stessa pagina, in modo da fermare chi ha veramente intenzioni di usare le strade come piste di velocità, ma allo stesso tempo occorre ripensare al fenomeno 2 ruote in modo più allargato, alla sicurezza attiva e passiva (ad es.: al fondo stradale spesso dissestato e mancanza di protezioni), alla creazione di alternative, quali: motoraduni e manifestazioni che insegnino l'andar per strada, la creazione di piste per motard e altri motoveicoli, che non richiedono grandi estensioni e particolari attrezzature; luoghi dove

i centauri, soprattutto quelli giovani alle prime esperienze, possano trovare spazio in sicurezza.

In quanto poi all'Educazione Stradale, non demanderei sempre tutto a carico della collettività ma direi che sarebbe opportuno un intervento anche dei genitori, che dovrebbero per primi insegnare il vivere civile, o meglio il con-vivere civile, cosa che è alla base di innumerevoli incidenti...

Nella nostra Provincia abbiamo assistito negli ultimi decenni a un notevole incremento del parco circolante a due ruote, in cui gli scooter la fanno da padrone, per cui è inevitabile che, se ragioniamo in termini puramente statistici, gli incidenti siano in numero crescente.

Tuttavia dobbiamo assistere ancora oggi a tentativi empirici proposti per arginare il problema, pensando sempre e unicamente alla repressione senza pensare a sistemi atti invece all'educazione e alla comprensione dei pericoli a cui si va incontro.

A margine del mio pensiero, vorrei anche porre l'accento sulle varie tabelle proposte atte a confrontare i "crudi" numeri relativi agli incidenti. Partendo da quello inserito a margine dell'articolo in oggetto. Se analizziamo i dati scopriamo che, come dicevo, gli scooter la fanno da padrone poiché nei periodi di riferimento sono ben 5 su 10 (50%) per il 2010 e 2 su 4 (50%) per il 2009, con un'unica moto coinvolta. Ora, per onestà intellettuale, non mi si dirà che sono gli scooter che fanno le "gare" sulle nostre provinciali, no? Per cui chi è chiamato a intervenire deve analizzare seriamente i dati, oltre che a saperli raccogliere, in modo da valutare effettivamente dov'è il vero problema ed evitare la solita "caccia alle streghe" che nulla risolve se non, in mancanza di opportuni interventi, ad aumentare le entrate dei comuni!

Grazie per la cortese attenzione che vorrà dedicare a queste osservazioni fatte a caldo, dopo la lettura del giornale.

Cordiali saluti

Angelo Siri



Cittadini in azione nella lotta al crimine

a cura dell'Avv. DILETTA COSTALUNGI,
Dottore di Ricerca presso l'Università degli Studi di Firenze

Alla luce delle osservazioni che narreremo, il consiglio delle Forze di Polizia al cittadino che assiste all'atto criminoso è quello di essere un *osservatore attivo*:

- 1) chiamando il 112 o 113;
- 2) rilevando quanto utile alle Forze di Polizia:
 - numero delle persone,
 - caratteristiche particolari fisiche o nell'abbigliamento,
 - targhe dei veicoli su cui sono saliti, direzione che hanno preso,
 - se hanno usato il cellulare,
 - cosa hanno toccato,
 - la lingua parlata,
 - se fossero personaggi già visti in precedenza presso o nelle vicinanze dei luoghi teatro dell'avvenuto crimine e/o reato in genere;
- 3) nel caso di possesso di un telefono cellulare, comunicando alle Forze di Polizia in tempo reale l'ubicazione e quant'altro è in grado di rilevare fino al momento dell'intervento dell'equipaggio incaricato di procedere all'arresto del malvivente.

Consigli utili e saggi, risultato di una concezione prudenzialistica, poiché attenta, più che ai poteri che lo Stato conferisce al singolo quando lo Stato non è in grado di intervenire rapidamente, alla sicurezza del cittadino, dando a quest'ultimo un ruolo di *osservatore attivo* forse ancora più efficace di quello del *cittadino eroe*.

Il cittadino d'intervento:

Io Stato lo consente... Ma non conviene

Accanto alla figura del *cittadino osservatore attivo* ne esiste, infatti, una seconda: quella del *cittadino d'intervento* o del *cittadino eroe*.

Chi è il *cittadino eroe*? È quello che si sostituisce ai corpi di Polizia quando lo Stato non è in grado di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza dei propri cittadini.

Il cittadino d'intervento si può fare: ce lo consente il nostro ordinamento e, più precisamente, l'articolo 383 del codice di procedura penale che disciplina la **facoltà** cosiddetta **di arresto da parte dei privati** e l'articolo 52 del codice penale avente a oggetto la **legittima difesa**.



Che dicono queste norme? E a quali condizioni il cittadino può diventare, a proprio rischio e pericolo, un vero e proprio eroe?

a) L'art. 383 Codice di Procedura Penale (c.p.p.)

Questo articolo è semplice e chiaro: prevede – a determinate condizioni – la *facoltà* per il cittadino di procedere lui direttamente all'arresto del delinquente. Se ci si trova in una situazione di *flagranza nel reato* – dice la norma – ossia se vediamo una persona commettere un reato, o ci mettiamo a inseguirla dopo che l'abbiamo vista commettere un reato, ovvero la sorprendiamo con cose o tracce dalle quali appaia che questa abbia commesso un reato immediatamente prima, la possiamo arrestare, proprio come fanno gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Il cittadino può diventare un agente insomma, anche se questa *facoltà* non ce l'ha sempre, ma soltanto se il reato in questione è un reato per il quale la legge prevede l'arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (come nel caso di una rapina, di una estorsione, ecc..) e sempre che si tratti di un delitto procedibile d'ufficio.

Presenti queste condizioni – prosegue la norma – «ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza», ma con l'obbligo di «consegnare senza ritardo l'arrestato e gli oggetti costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia».

L'ordinamento attribuisce tale potere al cittadino:

- 1) per favorire la collaborazione tra istituzioni e cittadini nella lotta contro il crimine;
- 2) per consentire al privato una forma di autotutela quando lo Stato non può intervenire tempestivamente in sua difesa.

È però anche vero che tale facoltà nasconde non poche insidie per la salute e la sicurezza proprio di quel cittadino che in tal modo lo Stato vorrebbe proteggere.

Anche all'occhio profano basterà una veloce lettura dell'articolo 383 c.p.p. per rendersi conto che i reati per i quali il cittadino può procedere all'arresto sono, in realtà, fatti di reato di una certa gravità, cioè a dire fatti di reato che presuppongono ambienti delinquenziali di una certa portata.

Ed è questo il dato su cui è bene fermarsi a riflettere prima di spogliarsi frettolosamente delle vesti di *osservatore attivo* per indossare quelle solo apparentemente più dorate dell'eroe, perché è proprio qui che l'articolo 383 c.p.p. nasconde l'insidia.

Numerosi, infatti, i rischi che si celano dietro l'arresto dei criminali compiuto dal cittadino.

Così, il primo rischio consiste, anzitutto, in un pericolo per se stesso, cioè a dire per la propria incolumità, non disponendo – di norma – il privato né della preparazione né dell'addestramento necessario per bloccare gli autori di quei reati o di utilizzare un'arma.

Ma c'è di più.

Veramente breve è in questi casi il passo dal diventare *cittadino eroe* a *cittadino reo*.

Alle porte dell'inseguimento e del bloccaggio del delinquente, infatti, per l'onesto cittadino vi sono i reati di sequestro di persona e di lesioni, se non anche di omicidio colposo o, nella peggiore delle ipotesi, addirittura di omicidio doloso. Ecco dunque che si fa presto a trovarsi, invece che eroi, inconsapevoli e improvvisi protagonisti di un processo penale per sequestro di persona, lesioni ovvero omicidio, e – questa volta – non più come cittadini d'intervento, bensì nelle vesti di imputati.

La Corte di Cassazione più volte si è dovuta ripetere sul corretto funzionamento dell'istituto previsto dall'articolo 383 c.p.p., infatti, la norma è vero che è semplice e chiara ma il cittadino – se vuole esercitare la facoltà da essa prevista – lo dovrà fare muovendosi nel rispetto dei suoi limiti, che – attenzione – sono assai rigorosi.

La Corte afferma che, se il cittadino non vuole trovarsi davanti a brutte sorprese, dovrà:

- 1) consegnare «l'arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, e cioè nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell'arrestato»

[così, tra le molte, vedi ad esempio Cassazione Penale, Sezione V, 4 maggio 1993, n. 1603, che così prosegue: «*Determinante ai fini della legittimità dell'arresto è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell'operazione più del tempo strettamente necessario per l'esecuzione della consegna agli organi di polizia*»];

- 2) non fare uso di armi. Severo il monito della Cassazione al riguardo: «*la facoltà di arresto in flagranza da parte del privato (così come l'obbligo di arresto da parte di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria) non giustifica, di per sé l'uso di armi contro persone che, dopo aver tentato di consumare un delitto, per sottrarsi alla cattura, si diano alla fuga*» [Cassazione Penale, Sezione V, 22 aprile 1999, n. 7570].

b) La legittima difesa

L'impiego di armi ci porta a trattare il secondo strumento di autotutela previsto dallo Stato per il cittadino: la legittima difesa.

Noti i fatti di cronaca, più o meno enfatizzati, che hanno riaperto la discussione su una scriminante – quale la legittima difesa appunto – che esiste da sempre. Ed è una scriminante che non può non caratterizzare un ordinamento civile: infatti, un ordinamento giuridico che non prevedesse la possibilità per il cittadino di difendere i propri diritti quando lo Stato è impossibilitato a intervenire sarebbe un ordinamento destinato alla ineffettività, un ordinamento, cioè, che rischierebbe di non essere compreso dalla comunità sociale. Tanto che il problema della legittima difesa non è mai stato quello della sua esistenza ma è sempre stato quello della sua configurazione.

Tanto precisato, anche l'articolo 52 c.p. detta dei limiti piuttosto rigorosi affinché i giudici possano riconoscere un operato coperto dalla legittima difesa: l'impossibilità di difendere il diritto proprio **ma anche altrui**, diritto che può essere tanto personale che patrimoniale; la necessità di difendersi, ecc.

Art. 52 c.p. "Difesa legittima"

«Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o altrui incolumità;

b) il bene proprio o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale."

In particolare sulla necessità difensiva, propria o altrui, va precisato – a scanso di equivoci – che la giurisprudenza è sempre stata molto rigorosa. Infatti, ancorché non sia previsto come per lo stato di necessità [che non ci debba essere la volontaria creazione della situazione pericolosa], la giurisprudenza normalmente dice che non ci deve essere la creazione della situazione pericolosa da parte del soggetto beneficiario della legittima difesa. Non a caso moltissime sono ad esempio le sentenze sulla *non configurabilità della legittima difesa nella rissa*, o della inammissibilità della legittima difesa nei casi in cui – e qui è abbastanza pacifico – la legittima difesa sia stata un pretesto per compiere in realtà un fatto doloso, spesso addirittura un omicidio doloso.

Per spiegare il concetto basta pensare ai vecchi film western: il primo contatto con la legittima difesa, si ha infatti proprio guardando questi film, dove si vede il pistolero che già sapendo di essere molto più veloce del suo avversario in qualche modo crea la situazione che porta l'altro a estrarre per primo la pistola e lui è così veloce che lo fulmina istantaneamente dicendo a tutti "avete visto, siete testimoni, è stata legittima difesa!".

Tutto questo va precisato perché se la legittima difesa si presta alla tutela di beni di particolare rilievo, molto spesso si può prestare anche a *strumentalizzazioni*. E la storia, anche giurisprudenziale, dell'istituto è sempre un po' in oscillazione tra il timore di non favorire forme che non sono in realtà, nella sostanza morale, fatti di legittima difesa ed esigenze di garantire le vittime di aggressioni che difficilmente avrebbero potuto scampare alla lesione del loro diritto in altro modo.

Per vero, l'indirizzo fondamentale è quello comunque di un notevole rigore giurisprudenziale nel ritenere esistente la scriminante.

C'è un'opinione sufficientemente consolidata nel senso che la difesa si ritiene proporzionata quando arrechi un danno uguale o anche tollerabilmente superiore a quello minacciato. E anche per quanto riguarda l'attualità del pericolo c'è un rigore temperato, perché vi sono anche sentenze che sostengono l'attualità del pericolo anche quando questo pericolo, innanzitutto, non è in atto ma è imminente, fuorché, però, chi reagisce non abbia avuto diverse possibilità di scelta.

E un'altra apertura la troviamo quando si dice che l'attualità sussiste quando la condotta perdura e c'è il rischio di una successiva reiterazione anche a breve (come esempio si pensi alla giovinetta che dopo ripetute violenze e per sottrarsi alle stesse uccide il bruto dormiente).

E tutto questo volendo tralasciare le più recenti modifiche all'articolo 52 c.p., relative alla legittimità dell'uso di armi legittimamente detenute nei casi di furti domiciliari.

Questa modifica ha suscitato per vero molto scalpore. Il messaggio che arriva dalla norma, infatti, potrebbe ritenersi un messaggio un po' inquietante: "armatevi, perché state tranquilli che se vi entra qualcuno in casa adesso lo potete stendere!".

Ebbene, qualcuno dice "pensate in certi ambienti criminali come potrebbe essere facile sbarazzarsi dei propri avversari facendoli entrare in casa con un pretesto".

Questo, forse, appartiene all'eccesso di fantasia, però si sa che le norme provocano degli effetti di costume, si convive con le norme, e convivere con una norma come questa può portare a delle conseguenze che non sono per nulla da escludere.

Conclusioni

Ebbene, posti i rischi che il *citadino eroe* corre tutte le volte che interviene personalmente nella lotta contro il crimine, come mai arrivare addirittura a modificare la legittima difesa nei termini sopra forse anche troppo semplicemente illustrati?

Si tratta forse di una norma che interpreta i maggiori bisogni di sicurezza della collettività sociale che in questo momento storico certamente ci sono?

Che ci sia un bisogno crescente di difesa della collettività sociale è sicuramente indiscutibile, ma la domanda che a questo punto sorge spontanea è: servono davvero norme come questa per garantire questo senso di sicurezza?

Per cultura risponderai di no: come non serve aumentare le pene (esempio: punisco con anni 20 di reclusione chi traffica con foto di bambini), allo stesso modo non servono queste iniziative. Tali iniziative, infatti, cercano di placare quelli che i penalisti chiamano i bisogni irrazionali di sicurezza della collettività.

Forse si crede che dicendo al cittadino che potrà difendersi dalle aggressioni domestiche sparando comunque, perché tanto è sicuro che non sarà punito, si possa sopperire a questo senso di allarme sociale derivante da una recrudescenza della criminalità, tuttavia appare una scelta quantomeno azzardata, perché non è così nella realtà.

Ricordiamoci sempre, infatti, che le norme per quanto possano essere costruite in modo tale da



limitare la discrezionalità giudiziale, sono tuttavia sempre soggette all'interpretazione, che mai potrà essere completamente eliminata.

Anche in questi casi, peraltro, l'accertamento è imprescindibile; e ciò è stato dimostrato dalla più recente giurisprudenza che non ha mancato di sottolineare che anche se è vero che la norma sulla legittima difesa è stata modificata, tuttavia c'è sempre l'articolo 52, comma 1, c.p. che conta ancora qualcosa, non mancando così di condannare il *cittadino eroe* che per la pubblica opinione alla fine si è solo difeso.

L'interpretazione giurisprudenziale, almeno in certi casi, tende infatti a essere un'interpretazione piuttosto rigorosa degli estremi della legittima difesa e, soprattutto, della *legittima difesa c.d. putativa* che potrebbe essere una valvola di sfogo. Le valvole di sfogo nelle situazioni più delica-

te infatti possono essere: 1) la legittima difesa putativa che può manifestarsi anche nella forma dell'eccesso colposo; 2) l'applicazione delle attenuanti generiche e l'attenuante della provocazione insieme.

L'art. 59 del Codice Penale ("*Circostanze non prevedute o erroneamente supposte*") è però sottoposto da parte della giurisprudenza a una interpretazione particolarmente severa. Infatti, se la legittima difesa è dovuta a colpa avremo una responsabilità colposa. Ma se è incolpevole non si dovrebbe avere alcuna responsabilità. Invece, è costante orientamento giurisprudenziale quello per cui la putatività deve essere sostanzialmente incolpevole e l'onere della prova spetta a chi la produce: in altre parole, è chi sostiene di essersi trovato in quella situazione che deve addurre elementi per convincere dell'esistenza dell'errore. La giurisprudenza dice che non conta tanto la situazione soggettiva, cioè come ha vissuto quella situazione chi vi si è trovato coinvolto, ma occorrono requisiti oggettivi tali da far ritenere scusabile l'errore. In sostanza, mentre all'errore incolpevole dovrebbe conseguire la non punibilità, la giurisprudenza richiede invece un errore incolpevole per poter ritenere sussistente la legittima difesa putativa. Ne consegue che questa valvola di sfogo non funziona.

Da qui – e torniamo all'inizio – la saggezza del consiglio delle Forze di Polizia con cui abbiamo aperto questo breve articolo con l'invito al cittadino di operare:

- come *osservatore attivo* delle forze dell'ordine fino a che è possibile;
- nessuna iniziativa avventata;
- nessuna iniziativa da eroe.

Tutelare prima di tutto noi stessi, la nostra incolumità e l'incolumità della persona colpita dal crimine.

Non servono due vittime e non serve attivare una vera e propria beffa allorché il delinquente si trasforma in persona offesa in un procedimento penale e l'onesto cittadino che ha cercato di intervenire al posto dello Stato – viceversa – in imputato, costretto magari anche alla rifusione dei danni al criminale o, quantomeno a sostenere in prima persona le spese legali per la sua difesa in giudizio.

Il cittadino, oltre ad essere parte attiva nell'attività di difesa della società contro il crimine nel modo sopra descritto, può essere chiamato a collaborare con gli organi di polizia giudiziaria. Scelto dall'agente di P.g. per lo svolgimento di determinate attività [si pensi, ad esempio, a una semplice cittadina alla quale viene richiesto – in assenza di personale femminile della P.g. – di eseguire una perquisizione personale nei confronti di altro soggetto di sesso femminile, fermato o arrestato], non potrà rifiutarsi, pena l'integrazione del reato di cui all'art. 650 c.p.

Il cittadino osservatore attivo

Un esempio concreto è stato l'arresto del 2 giugno 2010 a Firenze (articoli qui riprodotti) dove il ladro, saltando di giardino in giardino, veniva arrestato dai carabinieri di una radiomobile. Detti carabinieri, vedendo il ladro con dei graffi, chiamavano l'ambulanza per far effettuare un controllo ospedaliero prima di portarlo al Comando. Richiesta che poi si rivelava fondata, essenziale, perché al ladro venivano curate le varie escoriazioni ma le radiografie evidenziavano tre costole rotte. Essendo frequente leggere nella cronaca che i criminali arrestati poi accusino gli operatori di polizia di maltrattamenti (azione che tra l'altro blocca - poi vanifica - eventuali encomi a detti operatori) si evidenzia il rischio per il cittadino di veder trasformato il sogno di un arresto in un incubo.



COMUNICATO STAMPA
FIRENZE 2 giugno 2010

LA FESTA DEL 2 GIUGNO CONSACRATA DAL TEMPESTIVO INTERVENTO DI UNA RADIOMOBILE DEI CARABINIERI ARRESTATO UN LADRO CHE IMPERVERSAVA NELLE PROVINCE DI SIENA E FIRENZE

Firenze, 2 giugno 2010, circa le ore 6.30, via San Niccolò, al numero civico 23 la signora Guerrazzi si sveglia e vede in camera da letto, dove dormiva il figlio di 3 anni, un estraneo. Urla e il ladro che aveva saccheggiato la casa fugge. Il bambino e la madre sotto shock.

Il marito si sveglia, si affaccia sul giardino prospiciente le mura di via dei Bastione, cominciando a urlare... al ladro... al ladro...

Come per l'alluvione i concittadini s'alzano rapidamente dal letto. Si affacciano a balconi e finestre inseguendo a vista la fuga del ladro attraverso i giardini sotto le mura.

Il ladro, non molla la refurtiva sicuro di farla franca per l'ennesima volta. Sfonda un appartamento ed esce in via San Niccolò, dileguandosi per via Lupo e imboccando il Lungarno Serristori.

La radiomobile dei Carabinieri, allertata tempestivamente, lo intercetta o lo placa in piazza Mozzi. Cattura eccellente perché il ladro, un kosovaro noto per precedenti reati, pare avesse imperversato colpendo i cittadini residenti nelle province di Siena e Firenze.

Il ladro, perquisito dai carabinieri, viene trovato in possesso di refurtiva che attestava come nella mattina presto avesse perlomeno saccheggiato 3 appartamenti in via San Niccolò.

Un ladro che da tempo è riuscito a sfruttare le carenze delle leggi italiane per imperversare a danno dei cittadini. Era talmente convinto di farla franca vista la festività del 2 giugno e la partenza in vacanza di alcuni cittadini ma non ha tenuto conto della continua azione dei Carabinieri in servizio per la tutela delle persone e dei loro averi, feste comprese.

Ottimo, veramente ottimo 2 giugno, complimenti ai Carabinieri di turno in tutto il Paese.

Pier Luigi Ciolli



50125 FIRENZE
via San Niccolò 21
sito internet www.viverelacitta.it
e-mail firenze@viverelacitta.it
telefoni 055 2340597
328 8169174
telefax 055 2346925

Telecamere pubbliche e private

di PIER LUIGI CIOLLI

Nel lontano 8 dicembre 2000 lanciammo l'idea (qui riprodotto l'articolo) sollecitando di arricchire le telecamere pubbliche con quelle private. In parole povere il cittadino acquista o ha già le telecamere e le forze di polizia gestiscono i dati. Purtroppo nessun riscontro né a livello locale né tantomeno a livello di Governo. Sono passati 10 anni, vediamo se i tempi sono maturi per questa soluzione utile alla lotta al crimine.



8 dicembre 2000

TELGATE, RIDOTTA LA CRIMINALITÀ

Una città che attiva delle soluzioni semplici ed efficaci, riducendo drasticamente la criminalità

RIDOTTA LA CRIMINALITÀ: una simile notizia avrebbe dovuto ricevere la prima pagina dei giornali stampati e televisivi ma non è avvenuto. Perché? Il 6 settembre 2000 ho scoperto alcuni dei motivi.

A governare Telgate c'è un sindaco eletto con una lista civica, fuori dai partiti politici.

Ovviamente, a ogni iniziativa (recuperare le abitazioni occupate abusivamente, sgomberi per problemi d'igiene pubblica, interventi per combattere la criminalità, ecc...) ecco insorgere la sinistra. La stessa cosa, su temi diversi, vede insorgere i rappresentanti della Lega Nord locale che, tra l'altro, non vedono di buon occhio quelle iniziative che renderebbero inutile o quasi la Guardia Padana.

Passiamo ai fatti.

Il successo contro la criminalità è stato determinato da due iniziative.

La prima: installazione di telecamere per registrare cosa avviene in una determinata area.

La seconda: attivazione di una sorveglianza diurna e notturna degli stabili da parte di società di vigilanza.

Questi due semplici interventi hanno permesso, dopo sei mesi di prova, di ridurre gli atti criminali del 60%.

Queste soluzioni hanno funzionato e bene, a costi irrisori, quindi, perché non ampliarle e metterle in campo in ognuno degli oltre 8.000 comuni italiani?

Analizziamo l'iniziativa.

Il 13 marzo 2000 leggemo su *Il Giornale* l'articolo "Benvenuti a Telgate dove i cittadini si difendono da soli. Telecamere installate dal Comune nelle vie

hanno fatto sparire i criminali".

Essendo l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ben attenta alla sicurezza, perché migliaia di famiglie sostano nel territorio all'interno delle loro autocaravan, aspettammo sei mesi prima di recarci a Telgate per verificare se l'articolo riportava un'esatta situazione. Telefonammo al Sindaco Luca Feroldi per fissare un appuntamento, come sopra detto per il 6 settembre, ma avemmo l'accortezza di fare una ricognizione in incognito prima dell'incontro, ascoltando la sincera voce del popolo.

Come da scaletta, giacché l'appuntamento era per le ore 15, arrivammo di prima mattina dall'autostrada che arriva fino alle porte della cittadina.

Entrati nel territorio comunale, le prime 20 persone incrociate si evidenziavano come stranieri e il fatto colpì molto, infatti, per incontrare il primo "italiano" dovemmo entrare in un negozio. Ovviamente la prima domanda, da maledetti toscani, fu proprio quella di spiegarci il fatto. Apprendemmo che nella cittadina vi era oltre il 20% di extra-comunitari e l'impatto (percepito anche dall'orecchio grazie a delle musiche arabe che uscivano a tutto volume da un'auto e da una casa) era percepito dagli intervistati come pesante, ostile a prescindere dal fattore criminalità. Tutti gli intervistati confermavano l'aumento della sensazione di sicurezza e la diminuzione dei reati del 50-60%.

Giriamo per la cittadina e... sorpresa... in via San Rocco dei lampioni con luce orientata verso il basso. Finalmente un'Amministrazione Locale che installa dei lampioni che fanno luce senza disturbare chi guida oppure inquinare il cielo. Un'Amministrazione che così risparmia energia, evita incidenti stradali, rispetta il cielo notturno.

Proseguiamo "l'ispezione" e vediamo appeso in un negozio un'ordinanza. Ci avviciniamo e... altra sorpresa... l'Amministrazione Comunale, in data 1 agosto, cioè in tempo utile, ricorda ai concittadini l'art. 29 del Codice della Strada e, quindi, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada **nonché di** rimuovere a propria cura quanto venisse a cadere sulla strada per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.

Un valido promemoria preventivo che dovrebbe essere imitato in ogni comune d'Italia perché il "non pensarci" attiva pericoli sia per la caduta di rami nonché per l'intasatura di fogne e tombini, scaricandone rischi e oneri a tutti i cittadini anziché ai proprietari che, nella maggior parte dei casi in tante città, sono Pubbliche Amministrazioni distratte. Per fare un esempio concreto di Amministrazioni che si dimenticano l'importanza di mantenere in ordine il verde pubblico e privato, ricordiamo Firenze che, come dimostra l'articolo de *La Nazione* dell'ottobre 1996, non emana simili promemoria ai cittadini.

Ore 13, alla ricerca di un ristoro. Colpisce il Leone d'Oro e anche in questo caso... la sorpresa è... un'ottima cucina, un servizio di sala superlativo nella gentilezza e professionalità, un conto alla portata di chi viaggia e lavora.

Ore 15 incontro nel Municipio. All'incontro partecipano: il Sindaco Dr. Luca Feroldi, l'Assessore alla Sicurezza Sig. Luca Montanari (entrambi in carica dal giugno 1999) e il Comandante della Polizia Municipale Albino Mutti.

Colpisce la loro cordialità e concretezza.

Ci rappresentano la situazione che li vede coinvolti.

- Consorzio di 6 comuni per 50 kmq, con 30/35.000 abitanti, attraversati da un'autostrada, dalla ferrovia, strada statale e strade provinciali, un aeroporto e con una sola caserma dei Carabinieri a Grumello del Monte.

- I sindaci, per veder aumentare il numero dei carabinieri (erano solo in 11 in servizio), nel contratto d'affitto della caserma avevano garantito al Ministero degli Interni uno sconto del 20% se i carabinieri in servizio avessero superato le 13 unità.

- Rapporto con il Prefetto molto arduo perché elusivo alle richieste di intervento del sindaco.

- Polizia Municipale con solo 3 operatori, quindi, solo attività diurna. Stessa situazione o peggio negli altri comuni del Consorzio.

Iniziative assunte per prevenire e reprimere le azioni criminose:

- Sorveglianza degli immobili, abbonamento mensile (pagamento semestrale) a £ 10.000 a numero civico. Avete letto bene, a numero civico NON a persona. Sorveglianza con 4 passaggi di notte dalle ore 23 alle ore 5 con registrazione del passaggio alla centrale operativa. Collegamento telefonico con avviso di Pronto Intervento in sinergia con le Forze di Polizia e Carabinieri.

- installazione di 14 telecamere di cui 1 mobile per

40 milioni di spesa complessiva, IVA compresa. 4 centraline e un operatore che interviene con decisioni mirate all'ottimizzazione. Le più significative:

- 1 alla piazzola ecologica e ha risolto il problema connesso a chi scaricava i rifiuti lungo le vie di accesso anziché nei luoghi preposti. Vale sottolineare che l'Amministrazione Comunale ha messo in campo iniziative lodevoli tanto da ricevere da Lega Ambiente la Menzione Speciale "Comuni Ricicloni 2000";
- 1 in piazza del Mercato per creare sicurezza e indurre a utilizzare il relativo parcheggio esterno nonché per evitare il proliferare degli scippi e l'abbandono delle auto;
- 1 mobile e una fissa nella piazza del Municipio, utile per la sicurezza e per le future rilevazioni inerenti il Piano Urbano del Traffico;
- 1 sul retro della piazza del Municipio a tutela del patrimonio artistico, storico ed economico.

Distruzione archivio nastri dopo 7 giorni. Prima era di 48 ore ma fu scoperto che si cancellavano registrazioni utili per individuare il responsabile allorquando un cittadino subiva un furto ma, essendo fuori città per il fine settimana, presentava denuncia dopo 3 / 4 giorni. Risultati: meno 60% di azioni criminose. Evidenziano con orgoglio che dalle oltre 20 autovetture abbandonate nel 1999 alle sole 4 al 31 agosto 2000. Auto che potevano servire quale base per il deposito di droga, armi, refurtiva oppure per essere utilizzate al momento giusto per un atto criminoso essendo la cittadina contigua in entrata e in uscita con l'autostrada.

Future iniziative: installazione di telecamere ai 4 accessi alla cittadina, utili per l'attivazione della rilevazione dati per il Piano Urbano del Traffico nonché per monitorare le vie di fuga e/o accesso di criminali. Installazione di telecamere nel futuro parcheggio sotterraneo per creare una sicurezza ai cittadini e fruitori. Ottimizzazione delle risorse sollecitando enti e privati (banche, negozi, ecc.) a "regalare" al Comune le loro telecamere o quelle che intendessero installare in modo che gli oneri della gestione e sicurezza dati (privacy) sarebbero a carico del Comune. Insomma, una proficua sinergia tra privato e pubblico. L'incontro si è chiuso con il dono di una nostra litografia e il rinnovo delle sincere congratulazioni per l'azione messa in campo per la sicurezza della loro città, con l'augurio che il COMITATO PER L'ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA a livello provinciale effettui un oggettivo monitoraggio della loro iniziativa al fine di suggerirla ad altri comuni.

Prima di lasciare Telgate, il Comandante la Polizia Municipale e il Sindaco, ci facevano visitare i locali dove erano le centraline di registrazione e i punti ove erano installate le telecamere.

Che dire, il nuovo millennio si è aperto incontrando dei concittadini che usano l'Autorità per servire i cittadini e non per vessarli.

Margherita Maniscalco

Le Forze di Polizia

di LUCA GORRONE, dirigente sindacale del SILP per la CGIL

“Polizia” deriva da *polis*, città, e indica in generale il funzionamento degli organi della città deputati alla tutela della sua buona costituzione, dell’ordinata convivenza civile (basata, appunto sul “comportamento urbano” dei suoi cittadini).

“Mantenimento dell’ordine” e “attività di polizia” sono, quindi, espressioni effettivamente tra loro connesse, al punto che spesso si fanno coincidere le “Forze dell’ordine” con le “Forze di Polizia” (e, qualche volta, con le “Forze armate” o, più genericamente, “militari”) per indicare confusamente l’insieme delle organizzazioni ed entità pubbliche che hanno compiti di controllo sul rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Poiché nella nostra cultura latina la pretesa del rispetto degli obblighi è vissuta principalmente come restrizione (cioè come una limitazione dei diritti, ancorché prevista da leggi e regolamenti

prodotti dal consenso dei cittadini), c’è la tendenza culturale a fare di tutta l’erba un fascio, venendosi gradualmente a perdere nel tempo e nel linguaggio le significative differenze dei molti corpi (troppi) con compiti di polizia inseriti in modo vario e articolato all’interno delle amministrazioni pubbliche, con struttura, qualità e potenzialità d’impiego diversissime tra loro.

La prima distinzione va fatta su quella che viene genericamente indicata come “attività di polizia”, e che cambia completamente quando è rivolta a prevenire la commissione delle violazioni invece che a scoprirne e punirne i colpevoli una volta consumata.

L’attività che previene il compimento di reati e illeciti è la “polizia amministrativa” (o “polizia di prevenzione”), mentre quella che si occupa di scoprire e interrompere le violazioni, raccogliendo



do le prove e ricercandone gli autori, è la “polizia giudiziaria”.

Nella “polizia amministrativa” è compresa, ma da qualcuno anche distinta, la funzione della “polizia di sicurezza”, che raccoglie tutte quelle attività di vigilanza e osservazione della condotta dei cittadini attuate per garantire la tutela generale dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche attraverso la limitazione diretta delle attività delle persone, singole o collettive.

Questa distinzione tra le attività di polizia prima e dopo la commissione delle violazioni di legge è rilevante anche ai fini di determinare gli ambiti di riferimento dei singoli organi, operando i primi sotto l’egida del potere esecutivo, mentre i secondi sotto quello giurisdizionale.

Di un operatore in divisa si dovrà quindi capire innanzitutto se sta agendo come agente o ufficiale di polizia giudiziaria, anziché nelle vesti di agente o ufficiale di pubblica sicurezza, poiché i due ambiti conoscono potenzialità e limiti molto significativi.

Ad esempio, nell’ambito della polizia giudiziaria, chiunque può essere chiamato a collaborare con gli organi di polizia e non può rifiutarsi a prestare loro l’opera richiesta.

Qualunque organo titolato a investigare su un determinato reato e che si trova nella necessità di compiere atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche non a sua disposizione, può individuare la persona qualificata a compierli e, dopo averla avvertita che non può rifiutarsi, che assume per tale circostanza la qualifica di pubblico ufficiale e che è tenuta al segreto di quanto verrà a conoscenza, la nominerà “ausiliario di polizia giudiziaria” (o anche “soggetto incaricato”) e si avvarrà della sua specifica opera.

Poiché è difficoltoso, se non impossibile, individuare tutte le possibili situazioni richiedenti specifiche competenze che legittimano la polizia giudiziaria a ricorrere a persone estranee all’amministrazione di appartenenza, questo campo ha una rilevante discrezionalità (non si deve pensare solo al tecnico dell’azienda telefonica che è chiamato a fornire il suo “ausilio” per l’installazione degli apparecchi di intercettazione, o al medico per verificare aspetti sanitari, o al grafologo per attribuire la paternità a uno scritto, ma anche semplicemente alla cittadina alla quale è richiesto, in assenza di personale femminile della polizia giudiziaria, di eseguire una perquisizione personale a una arrestata o fermata, fornendole naturalmente tutte le indicazioni del caso. La cittadina, una volta che è stata incaricata, non potrà rifiutarsi di prestare la propria opera, potendo solo pretende-

re che tale nomina sia ritualmente verbalizzata).

Se il rito è ben svolto, non potendo il semplice cittadino valutare la legittimità dell’atto a lui richiesto dall’operatore della polizia giudiziaria, di ogni conseguenza di quanto fatto ne risponde colui che l’ha richiesta.

Viceversa, nell’ambito della polizia di sicurezza, nessuno può essere chiamato a collaborare attivamente con gli organi di polizia, ad esempio, in un servizio di ordine pubblico durante una manifestazione: per svolgere le attività di polizia di sicurezza occorre essere già agente o ufficiale di pubblica sicurezza.

Questo principio è tanto restrittivo che, ad esempio, agli operatori della Polizia Municipale (che operano alle dipendenze del Sindaco, Autorità locale di pubblica sicurezza) è riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza solo limitatamente a specifiche situazioni (individuate nei limiti e nei compiti loro demandati dalle leggi) e previo rilascio di un decreto del Prefetto che il Sindaco deve richiedere singolarmente per ciascuno di loro.

Anche rispettando tutti questi dispositivi, gli operatori della Municipale nominati agenti di pubblica sicurezza possono essere impiegati in tali attività solo alle dipendenze di un ufficiale di pubblica sicurezza (ad esempio un funzionario della Polizia di Stato o un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri) che risponderà del loro operato.

La richiesta di collaborazione attiva in servizi di ordine pubblico (ad esempio per formare un cordone di contenimento o vigilanza dei manifestanti, o per filtrare i tifosi all’ingresso di uno stadio, ecc.) può essere rivolta solo a quegli operatori che sono già agenti di pubblica sicurezza, mai a un semplice cittadino, e comunque ponendoli sotto la direzione di un ufficiale di pubblica sicurezza.

Mentre la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza è univoca e per l’impiego corretto si deve verificare solo il suo possesso, ogni corpo organizzato che si occupa legittimamente di polizia giudiziaria può avere competenze anche particolari (ad esempio, sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ma nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni e competenze, gli ispettori del lavoro, gli operatori della Guardia Costiera, dell’Agenzia delle dogane, delle Polizie municipali e provinciali, ecc.).

Chiarito questo aspetto operativo, si tratta di vedere allora chi sono i corpi che compongono le forze di polizia, quelle dell’ordine, quelle armate e militari.

Le **Forze di polizia** sono quei corpi che hanno competenza illimitata di polizia giudiziaria (posso-

no svolgere qualunque tipo di indagine e accertamento, da quella antimafia a quello sulla violazione del codice della strada, nonché contestare qualunque violazione, da quella dei regolamenti comunali fino a quelle penali) e possono essere impiegate in ogni loro articolazione in servizi di pubblica sicurezza (i loro membri sono tutti, quindi, agenti o ufficiali sia di polizia giudiziaria che di pubblica sicurezza):

- Polizia di Stato;
- Arma dei Carabinieri;
- Corpo della Guardia di Finanza;
- Polizia Penitenziaria;
- Corpo forestale dello Stato.



Arma dei Carabinieri



Polizia di Stato



Corpo della Guardia di Finanza



Polizia Penitenziaria



Corpo Forestale dello Stato

Sono “**Forze armate**” le Forze militari e i corpi armati che hanno compiti di vigilanza e difesa dei confini e dell’integrità dello Stato, ovvero:

- Esercito;
- Marina Militare;
- Aeronautica Militare;
- Arma dei Carabinieri;
- Corpo della Guardia di Finanza;
- Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e Infermiere Volontarie;
- Corpo Militare dell’Esercito Italiano e del Sovrano Militare Ordine di Malta;
- Ordinariato Militare.



Marina Militare (Berretto Donna)



Corpo Militare del Sovrano Militare Ordine Di Malta



Marina Militare (Berretto Uomo)



Aeronautica Militare



Croce Rossa Italiana



Esercito



Esercito (Berretti Donna)



ni di polizia che sono presenti sul territorio, ciascuno dei quali, fatta eccezione per le Forze di polizia, ha limitazioni di funzioni per competenze o per territorio (ad esempio, gli operatori del Corpo di Polizia Provinciale, in alcune regioni indicata anche come Polizia locale, hanno competenza sul solo territorio provinciale di appartenenza, dove hanno la possibilità di svolgere attività di polizia giudiziaria limitatamente alle attribuzioni date alla Provincia – ittico-venatorie, ambientali, edilizie, stradali per le sole tratte provinciali, ecc. - e solo durante il loro orario di servizio; i vigili del fuoco hanno funzioni di polizia giudiziaria su alcune materie, quali, ad esempio, gli incendi o i disastri, ecc.).

Quando si indicano genericamente “i militari”, si devono quindi intendere gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi armati, un dettaglio importante perché segna una netta differenziazione di impiego sia in periodo di pace (durante il quale sono comunque soggetti anche al codice militare di pace) che in caso di guerra (entrando in funzione il codice militare di guerra).

Come si vede, Carabinieri e Finanziari sono sia Forze di Polizia che Forze Armate: questo dettaglio ci fa capire come Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato siano Forze di polizia non militari (“civili”) a ordinamento speciale, ovvero, pur avendo una gerarchia e un proprio ordinamento di solito simili a quelli militari, rispondono alle sole leggi civili e non a quelle militari.

Così come non è corretto chiamare “militari” i poliziotti italiani, non è altrettanto corretto indicare genericamente come “Polizia” i corpi militari che svolgono funzioni di polizia.

Secondo il nostro diritto pubblico, il compito di polizia di sicurezza (in pratica la gestione e attuazione dei servizi di ordine pubblico durante le manifestazioni per impedire degenerazioni e garantire il loro pacifico svolgimento) è affidato in via primaria a tre delle cinque Forze di Polizia: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza.

Le altre due Forze di Polizia hanno le stesse caratteristiche, ma compiti di supporto in caso di necessità e richiesta.

L'espressione “Forze dell'ordine”, dal punto di vista tecnico (ad esempio nella formazione dei Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica), dovrebbe essere rivolta solo a queste tre Forze di Polizia.

Più in generale, tuttavia, al di fuori di contesti tecnici, con l'espressione “Forze dell'ordine” si possono indicare tutti i corpi che, riconoscibili per una propria divisa, partecipano alle attività della polizia amministrativa e/o della polizia giudiziaria.

In pratica, si raccolgono sotto la figura generica di “Forze dell'ordine” i molti (troppi) corpi con funzio-

La Guardia di Finanza è uno speciale Corpo di Polizia che dipende direttamente dal ministro dell'Economia e delle Finanze, è organizzato secondo un assetto militare e fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato oltre che della Forza Pubblica. I compiti della Guardia di Finanza sono sanciti dalla legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189 e consistono nella prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria. Inoltre, la Guardia di Finanza concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e la difesa politico-militare delle frontiere. Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ha previsto, in attuazione dei principi direttivi della legge n. 78/2000:

- la missione della Guardia di Finanza come **Forza di polizia a competenza generale su tutta la materia economica e finanziaria;**
 - l'estensione delle facoltà e dei poteri riconosciuti per legge ai militari del Corpo **in campo tributario a tutti i settori in cui si esplicano le proiezioni operative della polizia economica e finanziaria;**
 - l'affermazione del ruolo esclusivo della Guardia di Finanza quale **polizia economica e finanziaria in mare;**
 - la legittimazione del Corpo a promuovere e sviluppare, come autorità competente nazionale, **iniziative di cooperazione internazionale con gli organi collaterali esteri** ai fini del contrasto degli illeciti economici e finanziari, avvalendosi anche di dodici ufficiali da distaccare in qualità di esperti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
- Per lo svolgimento dei compiti assegnati sono attribuite ai militari del Corpo le qualifiche di:
- **Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;**
 - **Ufficiali e agenti di polizia tributaria;**
 - **Agenti di pubblica sicurezza.**

In riferimento agli anzidetti compiti Istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza, annualmente il Ministero dell'Economia e delle Finanze emana una Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione. Direttiva che individua le priorità politiche e gli obiettivi strategici che i Centri di Responsabilità Amministrativa di 1° livello, e quindi anche la Guardia di Finanza, debbono conseguire.

Cittadini in divisa

Un lavoro connotato ai pericoli

a cura dell'Avv. DILETTA COSTALUNGI,
Dottore di Ricerca presso l'Università degli Studi di Firenze

L'ultimo articolo apparso su *Il Corriere Fiorentino* del 27 giugno 2010 ripropone l'ennesimo fattaccio dove a far le spese dei comportamenti delle azioni di soggetti ubriachi e drogati sono gli operatori di Polizia.

Fattacci ricorrenti, perché le aggressioni alle forze di Polizia avvengono non solo nelle attività di repressione dei reati, ma anche quando gli agenti intervengono per far rispettare leggi non penali e regolamenti e, quindi, quando applicano le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi o per ripristinare situazioni di civile convivenza (ordine pubblico).

C'è un'analisi importante e significativa da espletare, rivolta a far emergere un problema di qualità della vita dei cittadini e quindi a proporre norme e azioni a tutela degli agenti di Polizia che operano per la salvaguardia e il rispetto delle persone, dei loro beni e dei loro interessi legittimi.

Veniamo al tema affrontato da *Il Corriere Fiorentino*.

Un guidatore in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di assunzione di droghe sfonda un posto di controllo, investendo uno degli agenti di polizia di quel servizio di controllo provocandone il ferimento o la morte: cosa rischia?

Rischia molto, almeno in astratto.

I reati astrattamente configurabili nelle ipotesi più gravi sono, infatti:

1) Resistenza a pubblico ufficiale, punita con la reclusione fino a 5 anni.

Art. 337 Resistenza a un pubblico ufficiale

“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.



2) Lesioni o omicidio, puniti con la reclusione da 3 a oltre 21 anni.

Art. 575. Omicidio.

“Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione **non inferiore ad anni ventuno**”.

Art. 589. Omicidio colposo.

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni .

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Art. 590. Lesioni personali colpose

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

3) Guida in stato di ebbrezza e/o sotto droghe.

Per dovere di completezza ricordiamo poi che le violazioni commesse in guida in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di droghe - v. rispettivamente articoli **186 e 187 del Codice della Strada** - sono violazioni di carattere PENALE e non si risolvono con una semplice sanzione amministrativa ma sono previsti l'arresto e l'ammenda.

Una prima nota: lo stato di ebbrezza non elimina i reati... anzi, li rende più gravi.

Si noti: a nulla varrà obiettare a propria difesa lo stato confusionale in cui si può versare a seguito dell'ubriachezza. Il nostro codice penale è molto severo sul punto: *l'etilismo non fa scemare né esclude l'imputabilità*.

Posto che l'etilismo, insieme all'intossicazione da stupefacenti, contribuisce alla genesi del crimine, anche se il soggetto - *di fatto* - è temporaneamente incapace di intendere e di volere al momento del comportamento, verrà ugualmente punito per il reato commesso sotto l'effetto dell'alcool o droghe.

Questa regola conosce una sola eccezione: *l'ubriachezza accidentale*, vale a dire l'ubriachezza dovuta a caso fortuito o forza maggiore (ad esempio respirando le esalazioni di una fuga di vapori di alcool prodotti da una lavorazione industriale, o la caduta accidentale nel mosto, o l'ingestione involontaria di alcool da parte di soggetti particolarmente sensibili - come gli ubriachi cronici -, ecc.); dovrà tuttavia trattarsi di un'ubriachezza cosiddetta piena.

La normativa in materia di ubriachezza, oltre ad essere molto articolata (al riguardo si veda l'articolo 91 e seguenti del Codice Penale), è anche molto complessa.

Il nostro Codice Penale distingue diverse situazioni:

- 1) *ubriachezza volontaria o colposa*: il reato rimane e si viene puniti;
- 2) *ubriachezza preordinata*: se è preordinata alla commissione del reato ovvero finalizzata a prepararsi una scusa, il reato non solo rimarrà in piedi, ma la pena verrà addirittura aumentata (si pensi a chi la costruisce per giustificare falsamente un incidente di caccia, o l'artificioso investimento di un parente dentro il proprio garage, ecc. Poter far sembrare il reato una "disgrazia" è spesso il modo scelto per evitare le ritorsioni di parenti e amici della vittima, ma produce effetti negativi sulla misura della pena);
- 3) *ubriachezza abituale*: in questo caso, oltre all'aumento di pena, potrà essere applicata una misura di sicurezza (l'obbligo di seguire una terapia in una casa di cura e di custodia, ovvero la libertà vigilata col divieto di uscire di casa a determinate ore del giorno o della notte e di frequentare determinati locali o persone, ecc.). È chiaro che in quest'ipotesi il legislatore vede nell'uso o nell'abuso di alcool una scelta consapevole della propria condotta di vita e quindi una responsabilità sulle ulteriori conseguenze che può produrre se non corretta.
- 4) *ubriachezza cronica*: rimangono fuori dal penalmente rilevante solo le condotte realizzate nei casi estremi di *cronica intossicazione* da alcool, trattandosi in questo caso di vere e proprie patologie permanenti.

La posizione degli agenti e dell'Ente coinvolto dalla condotta criminale

Ciò chiarito, tornando all'inizio del discorso, occorre dare al caso sopra delineato qualche sfumatura ulteriore.

Vanno, quindi, distinte due differenti situazioni:

- 1) l'ipotesi in cui l'agente accertatore intimi l'alt al posto di controllo e il conducente del veicolo si limiti semplicemente a scansarlo, superandolo;
- 2) l'ipotesi in cui, nonostante l'intimazione dell'alt al posto di controllo, il conducente non solo non accenni a fermarsi, ma cerchi di sfondarlo, impattando sugli agenti;
- 3) l'ipotesi in cui l'agente di polizia sia posizionato davanti al blocco nello spazio tra transenna e transenna e il conducente del veicolo si limiti semplicemente a scansarlo e superarlo;

- 4) l'ipotesi in cui il posizionamento dell'agente sia nello spazio tra transenna e transenna e il conducente non solo non accenni a fermarsi, ma cerchi di sfondare impattando sugli agenti.

I punti 2 e 4

L'ipotesi più grave è chiaramente la seconda e la quarta. In questi casi, infatti, il conducente risponderà – se al processo verrà riconosciuto colpevole della sua condotta – di resistenza a pubblico ufficiale (delitto punito, come sopra anticipato, fino a cinque anni di reclusione) e di lesioni ovvero omicidio nei confronti degli agenti da lui impattati, persino di omicidio volontario se ne vengono ravvisati i presupposti.

Al riguardo è peraltro importante precisare che i reati appena menzionati possono configurarsi *soltanto nei confronti dei singoli agenti accertatori direttamente coinvolti* dagli eventi: questi ultimi potranno quindi costituirsi parte civile nel processo penale, esercitando l'azione risarcitoria nella veste di vittime danneggiate dal reato.

Il datore di lavoro

L'Ente di appartenenza (datore di lavoro), non essendo direttamente titolare dell'interesse giuridico tutelato da quelle norme (ad esempio della vita dell'agente nel caso del suo decesso a seguito dell'ipotesi di cui si discute) eventualmente potrà agire in sede civile, facendo valere profili ulteriori laddove presenti (si pensi alle conseguenze dell'assenza dell'agente dai successivi servizi, ai mezzi e materiali danneggiati o, come purtroppo spesso accade, al "declassamento" del ruolo d'impiego del proprio dipendente per la perdita dell'idoneità allo svolgimento del suo servizio, che in alcune aziende, dove non sono presenti settori in grado di accoglierlo, corrisponde al licenziamento).

I punti 1 e 3

I punti 1 e 3 appaiono meno gravi, anche a giudizio della Suprema Corte.

In relazione ad una ipotesi simile, infatti, la Corte ha precisato che *"non fermarsi all'alt impartito da un agente della polizia municipale non costituisce reato"*.

Nel caso esaminato dalla Corte, il reato di resistenza a pubblico ufficiale non era configurabile per mancanza di prova, conseguentemente si era passati dalla resistenza al meno grave reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, previsto dall'articolo 650 Codice Penale. Non dimeno, come la stessa Corte ha avuto modo di osservare in sentenza, « (...) il fatto di non ottem-

perare al divieto di fermarsi impartito da un agente o da un funzionario della polizia municipale non integra gli estremi del reato contravvenzionale di cui all'art. 650 del Codice Penale, essendo già oggetto di previsione da parte dell'articolo 192 del Codice della Strada, comma 1, che lo punisce come mero illecito amministrativo».

A mente della Corte, infatti, l'articolo 192, comma 1, del Codice della Strada, prevede un illecito amministrativo punito mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria; conseguentemente in questi casi deve escludersi che possa trovare applicazione anche l'articolo 650 del Codice Penale, stante l'operatività del principio di specialità enunciato dall'articolo 9 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, trattandosi dello stesso fatto.

Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte è

abbastanza pacifica nell'affermare che la norma dell'articolo 650 del Codice Penale è destinata a trovare applicazione solo quando la legge non prevede una condotta di inottemperanza di un ordine legalmente dato dall'autorità oggetto di espressa previsione da parte di altra norma, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla norma penale: in questo senso, si può confrontare quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione il 24 gennaio 2008 nella sentenza n. 3943.

Da ultimo occorre precisare che quanto sopra detto vale non solo nel caso in cui sia un agente di polizia municipale a intimare l'alt, ma anche quando l'alt provenga da una qualunque "divisa", senza distinzione di "colore", si tratti di una guardia forestale, di un carabiniere, di un agente della Guardia di finanza o più in generale - di qualunque forza dell'ordine a ciò adepta.

Le esperienze di due comandanti di polizia locale

Per tutelare la privacy dei comandanti, autori dei contributi che seguono, omettiamo di indicarne il nome e cognome

“Occorre prima precisare che le Forze di Polizia sono quelle dello Stato in quanto le Polizie Municipali e Provinciali non sono Forze di Polizia e non hanno compiti di ordine pubblico. Tutte, invece, sono organi di polizia stradale.

Chi è sulla “strada” con una divisa da anni rileva che i comportamenti dei cittadini, quando sono sottoposti a controlli di polizia, sono cambiati.

Non sono un sociologo né uno studioso di comportamenti umani ma nei fatti esiste una diffusa insofferenza alle norme e agli interventi volti al rispetto di queste.

Nel quotidiano si nota diffusa insofferenza all'attività di polizia, ritrosia e “fastidio” quando si è controllati; alle volte vera e propria opposizione ai rilievi o alle disposizioni impartite.

Il più semplice dei momenti di servizio, come **presidiare varchi vietati formando un posto di controllo**, può diventare pericoloso perché il divieto o il controllo non è “gradito”, quindi ecco i casi di forzamento del varco o non fermarsi all'alt. Tutte le norme, comprese le sentenze della Cassazione, non riguardano solo l'alt intimato da un agente di polizia municipale ma riguardano e coinvolgono TUTTE le “divise” italiane, senza

distinzione di “colore”, quindi, anche una guardia forestale o un carabiniere dovranno limitarsi a sanzionare per l'articolo 192 del Codice della Strada chi non si ferma all'alt, senza investire nessuno. Perché il controllo non è “gradito”?

Le motivazioni possono essere molteplici, e ognuno ne espone di particolari.

Per esempio, per **i giovani** su ciclomotori è capitato che si siano dati alla fuga, con auto di servizio al seguito per evitare di essere sanzionati... con il “sequestro” del motorino perché **i genitori** non sapevano che fossero in quel luogo e non volevano che circolassero con un passeggero. Conseguenze? A parte le sanzioni si rileva il pericolo che una fuga a velocità non certamente moderata comporta per i ragazzi e per gli stessi agenti: non si rispettano stop, precedenza, corsie... e se accade un sinistro? La colpa è degli agenti che hanno inseguito dei ragazzini in moto... con la voglia di disporre di lasciare perdere i giovani centauri cercando di leggerne solo il numero di targa (che è sempre ben occultato alla vista e i genitori non ne fanno mai nulla...).

Ma se il ciclomotore in fuga avesse appena commesso uno scippo? Gli agenti commetterebbero una grave omissione dei loro doveri, ma

come potrebbero sapere se il motorino è solo di un ragazzino che scappa perché non vuole il sequestro piuttosto che un rapinatore in fuga?

I genitori poi seguono con una strenua difesa del minore: non ha mai torto il piccolo, è un ragazzino, non si deve infierire, sono norme esagerate, e poi gli agenti hanno commesso abusi: non si sono rivolti al ragazzo dandogli del "Lei", sono stati sgarbati, lo hanno spaventato, "presenteremo denuncia per le violenze morali subite e per i danni al motorino caduto in seguito all'inseguimento..."

Gli adulti invece non sono da meno.

In moto con targhe nascoste - sollevate verso l'alto tanto da essere quasi orizzontali, sporche di fango, con fazzoletti che sventolano provvidenzialmente davanti alla targa, con lucchetti che "cadono" giusto davanti alla targa... - viaggiano a velocità elevate e non si fermano all'alt, si danno alla fuga e... non sono minorenni.

Ma quando gli si invia a casa il verbale o arriva la convocazione in tribunale si smentisce d'essere mai stati in quel luogo a quell'ora... "ero in vacanza", "avete sbagliato a leggere il numero di targa", "la moto l'ho prestata, ma non ricordo a chi" Salvo poi vedersi smascherati dalle provvidenziali telecamere - quando ci sono - sennò via alla battaglia di ricorsi e difese.

Chi si deve difendere, alla fine, è spesso l'agente che deve dimostrare d'essere stato corretto e rispettoso delle norme.

Se poi si osserva il semplice comportamento relazionale trovo che la maleducazione e la mancanza di rispetto per l'Autorità sono largamente diffuse.

Prendi una multa perché sei entrato con la macchina in area pedonale? Vai in comando ed esordisci con "uno sbirro mi ha fatto una multa" e non con "buon giorno, scusate sono qui per chiarimenti sulla multa che ho preso"; se lo richiami a una maggiore educazione facendo notare che lo "sbirro" ce l'ha davanti, risponde con "se l'hai fatta tu sei uno STRONZO".

Caso realmente accaduto con querela dell'agente al giovane.

Controlli al mercato?

Vieti di installare a chi non ne ha titolo?

Parolacce e impropri davanti a tutti: io non ho paura dell'Autorità, tanto non mi può fare nulla...

Controlli una zona disco orario?

Siete qui a fare soldi per il comune e se poi scopri che il "Dottore" con la macchinona ha

"truccato" il disco per protrarre la sosta di un paio d'ore in barba alla necessità di fare ruotare i veicoli sei un "gradasso con la pistola", "chiederò ai miei legali se ci sono gli estremi per denunciarvi", "chiamo i carabinieri". Infatti subito dopo si reca dai carabinieri e... non succede nulla.

Controlli se hanno bevuto o si sono "drogati"?

Ma perché lo fate? Mi rifiuto... poi risulta positivo a tutti e due i test... allora: "mi rovinare per due birre piccole", "siete delinquenti", "che leggi di merda", "lo fate per fare soldi". Non si sa che le sanzioni sono penali e che eventuali denari da sborsare vanno allo Stato...

Esegui un TSO (trattamento sanitario obbligatorio) per un malato di mente?

Ti aggredisce e sei costretto a usare lo spray al peperoncino?

Dagli alla "divisa" violenta... che bisogno c'era, è malato. Ma il pugno al volto chi lo ha preso? Chi dei presenti - su strada pubblica, nel pomeriggio in un paese ci sono molti a guardare - ha alzato una mano per aiutare a bloccare il malato? Tutti a guardare e poi a "denunciare" la violenza: in questi casi l'omertà non esiste, tutti hanno visto. Stranamente invece quando si chiede di sapere se qualcuno ha sentito o visto nel corso di un furto... tutti dormono o fanno altro...

Tutte situazioni che mettono a dura prova chi è sulla strada: si resta nervosi, si lavora preoccupati di ciò che può accadere in ogni momento, per ogni piccola "stupidata", tutto può accadere anche per un semplice controllo di un minorenne.

Personalmente sono giunto a **registrare ogni colloquio** che ho con i cittadini fermati. Solo così si vince la presunzione che la "divisa" abbia fatto o detto cose sbagliate... ma poi eccediscono che non è stato detto loro che si stava registrando... oppure, quando lo si dice... cambiano "registro" e mitigano i termini o... cercano di toglierti di mano il registratore.

Se **scatti fotografie alla vettura** per provare ciò che hai rilevato tentano di impedirti di farlo o di toglierti di mano la macchina fotografica.

È vero, alle volte le "divise" sono scortesie o arroganti ma... ci siamo mai domandati come vivono i momenti di servizio?

Chiedo scusa a chi, non meritando diffidenza, l'ha subita, ma non è volontà di prevaricare, è paura e tensione. Non sappiamo mai chi ci sta davanti e come si comporterà.

Tutelare chi ci tutela

di PIER LUIGI CIOLLI

Dobbiamo ricordare che, essendo connaturale al servizio degli agenti di Polizia correre pericoli anche di vita, dovrebbe essere un dovere del datore di lavoro (in questo caso le istituzioni pubbliche, cioè noi cittadini) il provvedere al pagamento delle notule dei legali che espleteranno le azioni sia in sede penale sia in sede civile a tutela degli agenti offesi fisicamente e del loro diritto ad essere risarciti per i danni subiti.

Così oggi non è: le istituzioni intervengono solo sotto l'aspetto della tutela del danno istituzionale

(all'immagine, per i danni ai mezzi danneggiati, per i giorni di assenza dal lavoro degli agenti, ecc.) ma non per quelli del singolo agente, che dovrà procurarsi da sé la propria tutela legale, come se si fosse trattato di un qualunque cittadino investito da un infortunio e non di un "incidente sul lavoro".

Si pone anche il problema che, nel caso che tutto ciò un giorno venga cambiato, se i legali saranno scelti dal datore di lavoro o dall'agente offeso, oppure ancora se sarà un ufficio legale interno del datore di lavoro a prendere il mandato per la difesa del proprio dipendente sia in sede penale che civile: si tratta evidentemente di scelte che sono destinate a confrontarsi con i bilanci dell'azienda cui l'agente appartiene (ad esempio il Comune per l'Agente della Polizia Municipale o il Ministero dell'Interno per quello della Polizia Stradale).

Detta copertura legale è indispensabile altrimenti l'agente di polizia offeso sarebbe beffato dal fatto che, oltre al danno fisico, riceverebbe un danno economico in quanto costretto a trovare e anticipare i soldi per far valere i suoi diritti in iter processuali, che di solito durano anni e anni.

In attesa che detta copertura diventi norma, è auspicabile che gli agenti di polizia, nella visione di autotutela, si attivino a livello collettivo per contrarre una copertura assicurativa che in caso di offesa fisica provveda a pagare i legali.

È semplicemente scandaloso che questo servizio debba essere loro offerto, quando possibile, dalle organizzazioni sindacali delle varie categorie, che dovrebbero invece rivolgere le loro energie e risorse alla soluzione di problemi su altri piani della sicurezza del lavoro.

Ho chiesto un parere su questa proposta a un operatore di polizia: ha risposto Luca Gorrone, dirigente sindacale del SILP per la Cgil, una delle sigle sindacali maggiormente rappresentative all'interno della Polizia di Stato.

Come cittadini provvederemo a coinvolgere tutte le organizzazioni sindacali delle polizie al fine di raggiungere l'obiettivo di tutelare chi ci tutela.



2005 anno per la
SICUREZZA STRADALE

in CAMPER

Esemplare gratuito fuori commercio. In caso di mancato recapito inviare al CRP delle Poste Italiane SpA di Firenze per la restituzione all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che si impegna a corrispondere la tariffa prevista.

La voce del cittadino in divisa

di LUCA GORRONE, dirigente sindacale del SILP per la CGIL

Quello che qui si cerca di risolvere è soprattutto un problema culturale legato alla comprensione del ruolo dell'agente di polizia nella società moderna.

Da molti anni, ormai, la nostra Organizzazione Sindacale garantisce la tutela legale ai suoi iscritti: ci siamo quindi posti anche noi il problema, e abbiamo anche promosso molte iniziative di sensibilizzazione su questo argomento.

Ad oggi, le nostre possibilità organizzative e finanziarie ci consentono di tutelare solo gli iscritti, anche se vorremmo poter allargare questa tutela a tutti i nostri operatori e con parametri sempre più ampi.

È chiaro che, nonostante questo servizio di tutela legale agli iscritti debba ritenersi un successo nel panorama delle garanzie offerte a chi rischia quotidianamente la propria incolumità, nondimeno è fin troppo facile comprendere che la migliore tutela si avrebbe quando il poliziotto potrà scegliere in modo autonomo quello che lui ritiene il miglior avvocato disponibile alla tutela dei suoi diritti, anziché quello di un singolo studio (che peraltro riteniamo sia eccellente) reso disponibile dalla propria organizzazione sindacale, soprattutto perché il collega potrebbe affrontare ogni problema giudiziario collegato al proprio servizio con la massima serenità possibile.

Esiste tuttavia un ulteriore e delicatissimo problema legato al fatto che, nell'ipotesi che un operatore venga accusato di aver tenuto comportamenti non conformi alla legge (per esempio di aver percosso l'arrestato o di aver agito nell'immediatezza di una emergenza senza una valutazione attenta di dettagli che poi verranno invece discussi meticolosamente e in tutta calma nelle aule dei tribunali come fondamentali), il procedimento disciplinare prevede la sospensione dell'operatore, con limitazioni rilevanti al proprio stipendio e sospensione degli avanzamenti in carriera, a prescindere se sia stato o meno iscritto nel registro delle notizie di reato.

Se poi le accuse cadono (risultando, per esempio, che erano basate su dichiarazioni false dei delinquenti arrestati, fatte per utilità processua-

le), la richiesta di risarcimento al reo sarà un'attività legale che l'operatore dovrà scegliere di affrontare da solo.

Azioni eccezionali, per le quali gli operatori meritavano encomi solenni, si sono rivelate le porte di un percorso di disagio economico per lui stesso e per la propria famiglia e prive di altra soddisfazione se non quella di aver compiuto comunque il proprio dovere nel migliore dei modi possibile.

Non soltanto, quindi, il poliziotto deve pagare i propri avvocati per ottenere i giusti risarcimenti anche quando è vittima dei delinquenti che per dovere di servizio deve perseguire, ma deve sostenere le conseguenze di una normativa che lo tutela, dal punto di vista lavorativo, ancor meno del semplice cittadino, annullando nei suoi confronti il principio di presunzione di innocenza.

La stampa, che dovrebbe essere l'interprete dell'opinione pubblica, dopo un'azione di polizia che ha provocato feriti o decessi, chiede sempre e comunque la sospensione dell'operatore di polizia, come se fosse un elemento automatico di garanzia della sicurezza sociale.

Questo atteggiamento alimenta la percezione da parte dei cittadini che noi siamo qualcosa di diverso da loro (una specie di "altra parte" della barricata) da osservare con preoccupazione. Un atteggiamento che danneggia la fiducia della gente nei confronti del nostro operato e, se non fosse per la rabbia di aver visto tanti colleghi caduti nell'adempimento del loro dovere, potrebbe essere un elemento di inibizione di quell'entusiasmo che ci ha fatto scegliere di fare questo mestiere.

La mancanza di una norma che sancisca il diritto a un patrocinio gratuito per gli agenti delle forze dell'ordine vittime di azioni di reato è, quindi, un problema di cultura prima ancora che economico e giuridico.

I pregiudizi da abbattere sono sostanzialmente tre:

1. l'agente delle forze dell'ordine non è una controparte della vita sociale, una "guardia" ester-

na al nostro mondo che ci costringe a rispettare le regole nostro malgrado: è un cittadino in divisa, al quale noi tutti abbiamo delegato (e lo paghiamo per questo) la soluzione di incarichi pericolosi e al quale chiediamo – giustamente – risultati immediati e concreti. È “uno di noi”... Quando viene colpito un cittadino in divisa, viene intaccato un elemento di coesione sociale, un punto di riferimento e di riconoscimento del carattere di una società. La tutela di questi operatori della sicurezza è una garanzia di sopravvivenza della stessa idea di legalità;

2. il vero datore di lavoro di questi cittadini in divisa sono i cittadini, ed è un interesse legittimo della collettività che la loro tutela sia percepita da tutti, soprattutto dai delinquenti, come un'espressione di volontà collettiva al mantenimento della civile convivenza, al rispetto della legalità, alla difesa dei valori che fanno della democrazia la migliore forma possibile di partecipazione al bene comune. Chi delinque, chi interferisce con le regole della pacifica convivenza e del rispetto altrui, se ferisce un agente deve capire che non colpisce un singolo operatore di polizia, ma l'intera collettività. La tutela degli operatori della sicurezza è un interesse economico di tutti i cittadini a non vedere interrotto un servizio da loro stessi sovvenzionato;
3. il rispetto delle regole è una responsabilità condivisa da tutti i cittadini, non un mestiere affidato a pochi: il cittadino è il primo vero operatore della sicurezza. Tra tutti i cittadini, ve ne sono alcuni che sono addestrati a intervenire nelle situazioni eccezionali e patologiche di un mondo complesso e in continuo sviluppo, ma la delega che questi ultimi hanno non è una delega “in bianco” al rispetto della legalità. La tutela di questi operatori della sicurezza è quindi un interesse non soltanto economico, ma soprattutto sociale, perché segna chiaramente i confini di questa delega al rispetto delle regole del vivere civile.

Per capire perché un operatore della sicurezza debba essere destinatario del patrocinio gratuito, per ogni aspetto legale, civile e penale nel suo ruolo di vittima di un “incidente sul lavoro” come quello inizialmente descritto, leggiamo con occhi diversi un artico del codice penale che, ancora una volta, tratta di una scriminante del reato: l'articolo 54 intitolato “stato di necessità”.

La prima parte del testo dell'articolo, quella più nota, recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente cau-

sato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

Si possono fare molti esempi di scuola: dai classici naufraghi che si contendono il salvagente, allo spettatore che cerca di guadagnare la fuga da un incendio di un cinema spingendo gli altri intossicati, fino allo scalatore che per salvarsi taglia la corda che lo lega al compagno di scalata evitando di precipitare con lui.

La seconda parte dell'articolo 54 recita invece una curiosa eccezione: “Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo”.

Chi sono questi soggetti? Sono i Vigili del fuoco, gli operatori del soccorso sanitario e, naturalmente, gli agenti delle Forze di polizia.

Per capire come opera questa eccezione, prendiamo ad esempio un fatto storico che ha cambiato la stessa percezione di sicurezza del pianeta: l'attentato alle torri gemelle dell'11 settembre 2001.

Dopo che il primo aereo aveva colpito la torre, immediatamente i sanitari hanno organizzato i punti medici avanzati sotto l'edificio e al suo interno si sono precipitati vigili del fuoco e poliziotti: i primi per spegnere l'incendio e i secondi per curare l'evacuazione delle persone ancora presenti. Nessuno di loro avrebbe mai immaginato che un grattacielo potesse crollare, e sono rimasti tutti vittime inconsapevoli della prima tragedia.

Quando il secondo aereo ha colpito l'altra torre, la scena si è ripetuta identica, con la sola differenza che i vigili e i poliziotti che salivano quelle scale sapevano che un grattacielo può crollare.

Sono questi i soggetti che hanno “un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo”: è questo aspetto che rende il loro servizio un “mestiere” e non un “lavoro”.

Quello che noi chiediamo a un operatore di queste categorie al momento della sua assunzione è di accettare questa condizione: di avere il coraggio di salire ogni giorno i gradini di quel secondo grattacielo.

Ecco perché i loro “infortuni sul lavoro”, come rimanere investiti da un ubriaco a un posto di controllo o cadere sotto i colpi di un delinquente, non possono essere trattati se non come un'offesa all'intera società, di fronte alla quale non è giusto che siano loro a dover curare la difesa dei propri interessi.

La vostra proposta di un patrocinio gratuito per tutti gli operatori della sicurezza, siano essi delle Forze di polizia o delle Forze dell'ordine, è quindi una campagna sociale importante e significativa, che potrebbe migliorare la partecipazione attiva dei cittadini, in divisa e non, al mantenimento della legalità nei propri contesti territoriali.

Prefetture Uffici Territoriali del Governo Da chiudere, accorpare o... riqualificare?

di PIER LUIGI CIOLLI

Quando il funzionario non è al servizio del cittadino crea un onere indebito per il cittadino, un oneroso contenzioso per la stessa Pubblica Amministrazione, con ulteriore aggravio di attività per l'autorità giudiziaria.

Quando la crisi economica avviluppa un Paese, i posti di lavoro sono a rischio, è attiva la cassa integrazione, il futuro è nero, i cittadini insorgono per chiedere al Governo di eliminare le caste e gli sprechi che, invece, prima tolleravano, e si sfogano nel non recarsi a votare.

Gli articoli qui riprodotti evidenziano come tutti i settori che costituiscono la spesa pubblica sono sotto osservazione e i partiti che pensano di evitare tagli agli sprechi sono destinati a scomparire nel tempo.

Abbiamo visto che il partito dei cittadini che non votano si va ingrossando, quindi, la crisi più gli sprechi sono una miscela che si può accendere in qualsiasi momento arrivi un detonatore, un fatto particolare. Ovviamente il detonatore non sarà il gossip contro un politico o l'altro, ma la miscela è pronta e per evitare di farla esplodere occorre che il Governo e i partiti di opposizione prendano in mano le forbici e comincino rapidamente a tagliare gli sprechi.

Da parte nostra, in questo articolo evidenziamo cosa accade nel nostro settore dove le società che allestiscono autocaravan mettono i lavoratori in cassa integrazione e alcune chiudono. Dal 1982 il turismo in autocaravan è stato oggetto di una vera e propria guerra perché i gestori di campeggi, di alberghi, di case in affitto lo vedevano come concorrente sgradito.

In aiuto a detti operatori privi di prospettiva si affiancavano i sindaci che limitavano e/o impedivano la circolazione e sosta alla autocaravan. Nel 1991 la Legge 336 e l'anno successivo il Nuovo Codice della Strada confermavano il diritto delle famiglie alla circolazione e sosta in autocaravan. Oggi, nel 2010 sono rimasti ancora in guerra contro le autocaravan circa 198 sindaci e questo è possibile perché alcuni funzionari in alcune Prefetture non applicano la direttiva dell'allora Ministero dei Trasporti prot. n. 0031543 del 02 aprile 2007 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan, recepita e diffusa a tutte le Prefetture



del territorio nazionale con circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008.

Un provvedimento che ai sensi dell'art. 5 del codice della strada il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha il potere di impartire ai Prefetti.

Una direttiva che i funzionari delle Prefetture hanno il dovere di osservare anche in qualità di organi periferici del Ministero dell'Interno (D.P.R. n. 180 del 3 aprile 2006, art. 1, comma 1).

In conformità alle disposizioni del codice della strada e alle direttive dei Ministeri richiamati, evidenziamo le decisioni di accoglimento delle **Prefetture di Ancona, Gorizia, Prato e Torino** le quali hanno accolto i ricorsi presentati richiamando i provvedimenti del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riconoscendo l'illegittimità dei verbali emessi a carico di proprietari di autocaravan per accertamenti consistenti nell'aver sostato ove vige un divieto specifico alle autocaravan oppure una riserva di sosta ad altre categorie di veicoli. Vi sono anche uffici territoriali del Governo (Prefetture), come quelle di **Savona** e di **Bolzano** che hanno mutato il loro orientamento, dapprima respingendo i ricorsi e successivamente ottemperando alle direttive sopracitate ed archiviando i verbali impugnati: in parole povere il Prefetto ha richiamato i funzionari inadempienti.

Di contro, alcuni funzionari delle Prefetture di **Belluno, Brescia, Grosseto, Imperia, Livorno, L'Aquila, Massa-Carrara, Nuoro, Trento, Venezia e Verona** non ritengono di uniformarsi alle linee guida sulla circolazione e sosta delle autocaravan, respingendo i ricorsi proposti da parte di proprietari di autocaravan illegittimamente sanzionati.

Quale esempio encomiabile qui riproduciamo la decisione adottata dalla Prefettura di Gorizia perché evidenzia l'equiparazione delle autocaravan agli altri veicoli, spingendosi sino a ritenere illegittima l'ordinanza con cui l'ente proprietario della strada aveva disposto il divieto di sosta alle autocaravan.

A fronte della persistente attività omissiva da parte di alcuni funzionari delle suddette Prefetture, il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati investiti delle richieste da parte dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e dai parlamentari in merito all'omessa applicazione di direttive ministeriali, al fine di evitare la futura instaurazione di contenziosi con oneri per i cittadini e la stessa Pubblica Amministrazione.



Prefetture **SÌ** - Prefetture **NO**

Prefetture – U.T.G. dove i funzionari, accogliendo i ricorsi in materia di libera circolazione e sosta delle autocaravan, hanno operato in conformità alle direttive ministeriali

Prefettura – U.T.G. di Ancona

- ordinanza di archiviazione 18 aprile 2008, prot. n. 11044/07

Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano

- ordinanza di archiviazione 31 maggio 2010, prot. n. 148172010

Prefettura – U.T.G. di Gorizia

- ordinanza di archiviazione 14 luglio 2008, prot. n. 2008/339
- ordinanza di archiviazione 11 gennaio 2010, prot. n. 2009/2768

Prefettura – U.T.G. di Prato

- ordinanza di archiviazione 19 gennaio 2009, prot. n. 1491/09

Prefettura – U.T.G. di Savona

- ordinanza di archiviazione 14 ottobre 2009, prot. n. 0023682

Prefettura – U.T.G. di Torino

- ordinanza di archiviazione 13 novembre 2007, prot. n. 12407/R/04

Prefetture – U.T.G. dove i funzionari, respingendo i ricorsi in materia di libera circolazione e sosta delle autocaravan, NON hanno operato in conformità alle direttive ministeriali

Prefettura – U.T.G. di Belluno

- ordinanza-ingiunzione 5 giugno 2008 prot. n. 198/2008
- ordinanza-ingiunzione 20 aprile 2009, prot. n. 79/2009

Prefettura – U.T.G. di Brescia

- ordinanza-ingiunzione 14 aprile 2009, prot. n. 4077/2008 Area III Dep/DEP

Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano

- ordinanza-ingiunzione 20 luglio 2009, prot. n. 2009CGBZ20682 2009
- ordinanza-ingiunzione 20 luglio 2009, prot. n. 2009CGBZ20684 2009

Prefettura – U.T.G. di Grosseto:

- ordinanza-ingiunzione 18 febbraio 2008, prot. n. 959/N-2007
- ordinanza-ingiunzione 18 febbraio 2008, prot. n. 910/N-2007
- ordinanza-ingiunzione 13 maggio 2008, prot. n. 979/N-2007
- ordinanza-ingiunzione 29 maggio 2008, prot. n. 1940/N-2007
- ordinanza-ingiunzione 29 maggio 2008, prot. n. 168/N-2007
- ordinanza-ingiunzione 14 agosto 2008, prot. n. 1932/N-2007
- ordinanza-ingiunzione 22 settembre 2008, prot. n. 2260/N-2007
- ordinanza-ingiunzione 8 gennaio 2009, prot. n. 880/N-2008-Area III
- ordinanza-ingiunzione 3 agosto 2009, prot. n. 2143/N-2008-Area III
- ordinanza-ingiunzione 20 agosto 2009, prot. n. 321/N-2009-Area III
- ordinanza-ingiunzione 30 marzo 2010, prot. n. 1416 /N-2009-Area III
- ordinanza-ingiunzione 12 maggio 2010, prot. n. 1065/n-2009-Area III
- ordinanza-ingiunzione 4 maggio 2010, prot. n. 1417/N-2009-Area III

Prefettura – U.T.G. di Imperia:

- ordinanza-ingiunzione 19 luglio 2008, prot. n. 1988/07 A.S. Cont
- ordinanza-ingiunzione 19 luglio 2008, prot. n. 1989/07 A.S. Con
- ordinanza-ingiunzione 25 agosto 2008, prot. n. 319 – 08 A.S. Cont
- ordinanza-ingiunzione 17 settembre 2008, prot. n. 714 – 08 A.S. Cont
- ordinanza-ingiunzione 8 marzo 2010, prot. n. 994 – 09 A.S. Cont

Prefettura – U.T.G. di Livorno:

- ordinanza-ingiunzione 5 agosto 2008, prot. n. 909/08/RIC/AREA III
- ordinanza-ingiunzione 22 gennaio 2009, prot. n. 5657/08/RIC/AREA III
- ordinanza-ingiunzione 22 giugno 2009, prot. n. 1932/09/RIC/AREA III
- ordinanza-ingiunzione 15 giugno 2009, prot. n. 1637/09/RIC.AREA III

Prefettura – U.T.G. di L'Aquila:

- ordinanza-ingiunzione 11 settembre 2009, prot. n. 444/2009 003574/CS

Prefettura – U.T.G. di Massa-Carrara:

- ordinanza-ingiunzione 12 marzo 2009, prot. n. 6388/2008
- ordinanza-ingiunzione 27 marzo 2009, prot. n. 6846/2008

Prefettura – U.T.G. di Nuoro:

- ordinanza-ingiunzione 16 gennaio 2009, prot. n. 4300/2008

Prefettura – U.T.G. di Savona

- ordinanza-ingiunzione 8 agosto 2008, prot. n. 0018239
- ordinanza-ingiunzione 11 dicembre 2008, prot. n. 0027269
- ordinanza-ingiunzione 19 maggio 2009, prot. n. 0012475

NO

Commissariato del Governo per la provincia di Trento

- ordinanza-ingiunzione 1 giugno 2009, prot. n. 291/09-R Doc. nr. 10196/09

Prefettura – U.T.G. di Venezia

- ordinanza-ingiunzione 11 aprile 2008, prot. n. 200/DEP/2008
- ordinanza-ingiunzione 9 giugno 2009, prot. n. 1226/DEP/2009
- ordinanza-ingiunzione 18 dicembre 2009, prot. n. 5878/DEP/2009

Prefettura – U.T.G. di Verona

- ordinanza-ingiunzione 1 aprile 2008, prot. n. 7858/2007 – Area III
- ordinanza-ingiunzione 20 gennaio 2009, prot. n. 9289/2008 – Area III
- ordinanza-ingiunzione 16 marzo 2009, prot. n. 769/2009 – Area III
- ordinanza-ingiunzione 8 febbraio 2010, prot. n. 6289/2009 – Area III
- ordinanza-ingiunzione 29 gennaio 2010, prot. n. 6541/2009 – Area III

INVIEREMO L'ENNESIMA ISTANZA AI MINISTERI COMPETENTI

stiamo a vedere se, alla luce:

- dei ripetuti richiami inviati ai Prefetti da parte del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali,
- delle interrogazioni presentate dai parlamentari (per leggerle aprire: http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index.html),
- della crisi che imperversa e non accetta sprechi a carico di cittadini e istituzioni,

i Prefetti inadempienti diverranno finalmente *superpartes* come auspicato nell'articolo, provvedendo tempestivamente a far mutare orientamento ai funzionari che fino a oggi NON sono stati al servizio del cittadino e del loro Ministero.

La VIA CRUCIS nell'editoria

di Filippo Polenchi

Disavventure e proposte per dare un'opportunità agli scrittori



Facciamo un esempio, siete d'accordo?

Prendiamo il caso di Cesare. Supponiamo che Cesare coltivi con una certa passione il fuoco sacro della scrittura. È uno di quelli cresciuti a pane e romanzi. Quei tipi lì, a vederli, lo capisci subito che sono nati per scrivere. Come li riconosci? È facile: fin da bambini tutti gli avvenimenti che gli capitano sono delle storie da raccontare. Perfino la caduta dalla bicicletta è una storia: ha un inizio, una parte centrale, un climax e, inevitabilmente, una fine. Uno così non può che finire a scrivere.

E difatti Cesare comincia a scrivere presto, a 12 anni, poi a 13, continua così per tutta l'adolescenza. E poi diventa sempre più bravo, affina il suo stile, perfeziona la tecnica, legge sempre di più e apprende nuovi trucchi. Capisce che muovere dei personaggi su una scacchiera è facile, ma è dargli sostanza morale che richiede responsabilità e forza etica. È per questo che appena arriva ai 24 anni Cesare, col

mito di Calvino che alla sua stessa età scrisse e pubblicò *Il sentiero dei nidi di ragno*, scrive un romanzo.

Si chiama: *Nient'altro e tutto il resto*. Un romanzo che parla di vita, destino, casualità e molte altre cose. Decide di pubblicarlo, cioè di attraversare quella via crucis che è il mondo dell'editoria. Naturalmente ci sono gli annunci su internet, che lo spingono a stampare furiosamente una, due, tre, quattro copie del romanzo, sfornando la stampante, inchiostroando tavolo e dita e spedirli ai relativi concorsi. La pubblicità di ognuno recita: "Spedisci il tuo romanzo per vederlo in libreria". Ora, Cesare non è del tutto provveduto. Conosce altra gente che ha la passione per la scrittura. D'altronde è un'onda che in molti cavalcano oggi: pare che in Italia tutti scrivano e nessuno legga più.

I vari bandi precisano che saranno pubblicati soltanto i primi tre classificati, ma

tre mesi dopo gli arriva una lettera dalla casa editrice promotrice del concorso dove si specifica che, benché Nient'altro e tutto il resto non sia salito sul podio, il romanzo ha interessato la giuria. Tanto interesse che, alla fine, si è presa questa decisione inusuale: pubblicare comunque il romanzo. Evento irripetibile. Con una piccola clausola: serve un anticipo da parte di Cesare di circa 3000 euro. E con gli altri concorsi la storia si ripete, magari variano le cifre: 1500, 2000, 2500, perfino 3800 euro. Alla fine Cesare quasi si convince che più i prezzi sono alti e più sono garanzia di affidabilità. È entrato in una spirale. È senza soluzione.

Cesare è stato un ottimo studente. Laureato in lettere, brillante, svelto (neanche troppo svelto, a dire il vero), appassionato. Allora, disperato, va a trovare il suo vecchio professore, che lo accoglie nel suo ufficio stracolmo di carte. Il Professore – solo così, nessun altro nome, solo un viso giovane sul ciuffo imbiancato – ha un ufficio in cima a una scala buia, la stanza ha un'unica finestra: un piccolo oblò sulla strada.

“Vedi Hem”, dice il Professore: “Un tempo era più semplice per i giovani scrittori. C'erano i caffè letterari, c'erano le riviste e i quotidiani. Soprattutto le riviste. Ma saranno quindici anni che sono sparite. Prima quelle erano una palestra importante, un'ottima opportunità per i giovani scrittori e per quelli piccoli. Lo sai in quanti scrivono oggi?”

“Lo so.”

“E lo sai in quanti leggono?”

“So anche questo.”

“Bene. Allora saprai per certo – dati Istat del maggio 2010 – che ogni giorno in Italia si stampano 170 libri, il 40 % dei quali non verranno mai letti. Ma ci pensi a quanto sono tristi quei libri? Non dico tanto degli scrittori, perché loro lo mettono in conto, quanto dei libri. I libri li devi leggere, altrimenti è come se non fossero mai stati scritti. C'è bisogno di occhi che dicano

che sei vissuto. Un libro mai letto è come una persona che è sempre cresciuta in un eremo. Chi non ha mai conosciuto nessuno non ha mai veramente vissuto. Ti devi sporcare, amare, odiare, essere odiato, averci qualcuno che ti dica d'averti amato, disilludere e poi illuderti ancora una volta che sarai tu quello che cambierà le cose. Hai capito Hem?”



Lo chiamava Hem, il Professore. Affettuosamente, si dice.

Hem torna a casa sconsolato. Tenta un'altra strada: si fa gli agenti letterari. Ne seleziona un elenco della sua città e poi di tutta Italia attraverso Google. È semplice, gli arriva subito un listone che supera anche la lista di Schindler. Molte agenzie chiedono denaro soltanto per accettare di "leggere" il suo romanzo. Qualcuno dice che prima leggerà e poi chiederà soldi. Pochi altri accettano una prima lettura gratuita e successivamente il pagamento di una quota per il mandato di rappresentanza. Cesare stampa, allega, imbusta, scrive una lettera di presentazione, imballa, spedisce. Passano altri tre mesi e gli arriva una lettera: una piccola agenzia letteraria ha accettato il suo romanzo. Gli faranno da sponsor. Si occuperanno di promuoverlo nelle case editrici. Gli chiedono 2000 euro per il servizio. Ci risiamo.

Ora, Cesare sarà il nuovo Dostoevskij e Nient'altro e tutto il resto sarà il nuovo Fratelli Karamazov. Ma nessuno lo saprà mai.

Il romanzo di Cesare sarà un grande mai-nato.

Se alla fine di questa storiella sentite una sensazione di amarezza e scoramento non crucciatevi: è fatta per questo. È il seguito, invece, che non si adagia su un nichilismo di maniera (e di moda).

**il 43,6%
dei giovani tra
i 15 e i 29 anni
non ha mai
letto un libro.
Non è mai
vissuta.**



Le statistiche del Professore sono vere. C'è un'altra classifica poco onorevole, sempre stilata dall'Istat e letta su Il Giornale del 6 giugno 2010, pagina 15:

Non c'è da meravigliarsi se la qualità della vita si è progressivamente avvelenata: "chi parla male, pensa male e vive male" e chi non legge non sceglie le parole giuste. Poco ma sicuro.

Al di là del pistolotto moralistico, che lascia sempre il tempo che trova, Cesare e il suo formidabile genio vivono in una terra che non dà più nutrimento ai suoi figli.

La domanda cruciale è: perché i giovani scrittori non riescono più a far sentire la loro voce?

È possibile che la colpa sia attribuibile alla scomparsa di pagine sui giornali nelle quali si pubblicavano, un tempo,


racconti di esordienti, puntate di romanzi d'appendice (la fortuna di Dickens e molti altri con lui). E poi le riviste, quelle di cui parlava il Professore: quindici anni d'assenza, il vuoto di voci che si amplificano in una grotta, l'eco indistinta.

Non facciamo una caccia alle streghe: prendiamo atto della situazione. In Italia (ma non solo), negli ultimi 50 anni si è assistito alla crescita geometrica di occhi e menti rivolte alla televisione e, al tempo stesso, al decadimento geometrico di persone che, alla sera, aprivano un libro per cercare lo svago dopo una giornata d'affanni.

Con la differenza che guardare la televisione è subire passivamente una forma di comunicazione, i suoi ritmi che sono in secondi, mentre leggere un libro attiva territori neurali che stimolano il pensiero, la capacità d'immaginazione, aiutano a sognare mondi distanti, con la velocità che è propria di ogni singolo essere umano. Una particolare velocità che ti fa ricordare, incasellare nella memoria le esperienze e sensazioni degli altri esseri umani. Non è fumisteria: è la salvezza dell'uomo, che dovrà ancora una volta affidare

alla propria fantasia la creazione di una realtà migliore. E come sempre questa realtà è, prima di tutto, realtà fatta di pensiero e di parole. Parole che rischiano di venire a mancare se non c'è nessuno che le tramanda o le ascolta, oppure se sono troppo pochi a farlo, troppo i soliti.

Noialtri cittadini, possiamo, dobbiamo, porre come argine una richiesta al Governo da rivolgere ai quotidiani destinatari di finanziamenti pubblici. Una proposta per attivare una norma di legge che obblighi i quotidiani finanziati con denaro pubblico a ospitare, nelle loro testate, dalle 2 alle 4 pagine dedicate alla narrativa: racconti, romanzi d'appendice, prosa d'arte, frammenti.



*Chiediam perdono
Per l'ubbidienza alle pratiche della speranza
Per la nostra deferenza
Per l'abitudine al cane del padrone,
alle regole del bastone.
Chiediam pietà.*

Pagine per i nuovi scrittori

Come poter accedere alle pagine dedicate alla narrativa

di FILIPPO POLENCHI

Al livello più elementare leggere significa apprendere informazioni in un lasso di tempo che varia da persona a persona. In tal modo l'individuo è sicuro di avere un ruolo attivo nel processo di apprendimento. Attività che viene a scomparire quando l'emissione delle informazioni è imprescindibile dalla volontà del soggetto. Di fronte alla televisione non siamo noi a decidere in quali "dosi" assorbire il flusso della comunicazione: siamo strappati al nostro ruolo-guida per renderci consumatori passivi del mezzo. Lungi da questi spalti una demonizzazione delle televisioni: vogliamo semmai ribadire l'importanza cruciale della lettura, che non può concedersi il lusso dell'estinzione.

Quando abbiamo pubblicato il numero speciale 137 (agosto 2010) ci siamo assunti un bel rischio, non soltanto perché il mondo del teatro può sembrare, all'apparenza, lontano dai problemi dell'editore della rivista che è l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ma perché il tono, lo

stile, la costruzione del volume era tutta riversata all'attitudine narrativa.

Si raccontava una storia vera con le stesse modalità con le quali si racconterebbe una storia d'invenzione. Finanche il titolo – *L'epica, l'affondamento, l'impresa* – era un azzardo: più adatto a narrazioni popolari, magari di migrazioni oltreoceano, piuttosto che alla cronaca di un giorno vissuto a teatro, insieme alla compagnia Liket.

A fronte del rischio, però, avevamo una convinzione: la gente è affamata di storie. Le persone vogliono non soltanto capire il mondo che le circonda, ma farlo anche attraverso la magia della narrazione che consente a ciascun essere umano di procedere con i suoi ritmi e non quelli imposti (secondi) dalle comunicazioni radiotelevisive.

Avevamo operato la scelta giusta perché sono arrivati tutti riscontri positivi e alcuni entusiasti.

Di seguito riproduciamo alcune parti di e-mail inviateci dai lettori a conferma della validità della nostra iniziale intuizione.



Estratti di e-mail pervenute

Finalmente una rivista, il numero 137, che, almeno per quanto mi riguarda, non finirà nel mucchio dove tengo tutte le riviste, e che annualmente sfooltisco, ma andrà nella libreria dove tengo le pubblicazioni che per me hanno un interesse particolare.

Ottimo il numero 137, mi ha impegnato tutta una mattinata per leggerlo e non è escluso che non lo riprenda in mano per riguardarmi alcune foto e rileggermi alcuni punti.

Incredibile il numero 137. Una pubblicazione speciale da distinguere con un simbolo particolare, una sorta di BOLLINO BLU oppure ORO. Avete iniziato dei numeri veramente da collezionare.

Ho apprezzato il numero 137, perché, in pratica, mi ha consentito di staccare la spina da tutto il resto. Mi sono concentrato sulla lettura e, ammetto, era un bel po' di tempo che non mi capitava una cosa del genere e me lo sono voluto proprio permettere uno stacco dal continuo lavoro professionale che svolgo ogni giorno.



Potremmo proseguire con altre decine di e-mail pervenute in redazione, tra le quali anche quelle inviate da Direttori di importanti testate italiane, ma per l'analisi riteniamo esaustivi i suddetti 4 estratti di lettere ricevute da semplici lettori.

Le lettere ed e-mail ricevute in redazione dai lettori sono la conferma, indiretta, che l'essere umano è geneticamente rivolto alla narrativa. Le procedure attraverso le quali gli uomini guardano alla realtà sono meccanismi narrativi: un inizio, uno svolgimento, una fine. Il nostro impegno deve essere rivolto a rendere consapevoli i cittadini dell'importanza fondamentale della lettura e a preservare le storie dal rischio di estinzione, come si fa con le specie animali. È una partita che non possiamo perdere.

Con il numero 137 abbiamo varato numeri speciali che tratteranno specifici settori, con lo scopo di rappresentare, a chi abbiamo eletto a rappresentarci per gestire il Paese, cosa mettere in campo per sostenere lo sviluppo del vivere civile.

Come nel numero 137 rappresenteremo soluzioni pratiche e fattibili, con un particolare riguardo alla ottimizzazione degli investimenti con il denaro pubblico. Vi rappresenteremo via via le risposte che riceveremo da parlamentari e governo, dalle Regioni, dalle Province e dai sindaci degli 8.101 comuni italiani.

Nel 137 abbiamo chiesto che i giornali e le riviste dedichino qualche pagina ai nuovi narratori, pertanto, per evitare "l'armiamoci e partite" cominciamo da questo numero una sezione dedicata ai nuovi scrittori.

Per quanto detto, spedite i vostri racconti a info@incamper.org.

La redazione, senza chiedere alcun contributo, li farà leggere e se la valutazione sarà positiva li pubblicheremo su queste pagine.

Ripetiamo alcuni punti essenziali che ci distinguono:

- nessun costo a carico dello scrittore per il nostro lavoro di lettura e valutazione della sua opera;
- nessun costo a carico dello scrittore per i nostri costi per l'eventuale pubblicazione su queste pagine della sua opera;
- l'autore, nel caso di decisione alla pubblicazione, dovrà inviare alla redazione la liberatoria per autorizzare la pubblicazione a titolo gratuito;
- i diritti dell'opera restano di proprietà dell'autore.

A leggervi.

